

Avamprogetto per la consultazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Avamprogetto e rapporto esplicativo

**Ufficio federale di giustizia
Berna, giugno 2015**

Compendio

La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul, qui di seguito Convenzione) è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Costituisce il primo strumento vincolante a livello europeo che protegge le donne e le ragazze da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. La Svizzera adempie i requisiti della Convenzione.

Situazione iniziale

L'obiettivo della Convenzione è prevenire, combattere e perseguire qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Mira inoltre a contribuire a eliminare la discriminazione delle donne e a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, focalizzando gli sforzi sui diritti, la protezione e il sostegno delle vittime.

Contenuto dell'avamprogetto

Da un lato la Convenzione comprende disposizioni penali materiali, per cui gli Stati contraenti devono perseguire la violenza psichica, fisica e sessuale, lo stalking, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili nonché gli aborti e le sterilizzazioni forzati. Determinati reati vanno perseguiti anche se sono compiuti in un altro Paese in cui non sono punibili. Dall'altro, le Parti sono tenute a prevedere misure preventive quali programmi di sensibilizzazione, offerte di formazione e perfezionamento professionali nonché programmi d'intervento e trattamento per gli autori di tali reati. Al di là di ciò, le vittime devono essere protette e sostenute, per esempio mettendo a disposizione sufficienti rifugi e un servizio di consulenza telefonica nazionale. La Convenzione comprende inoltre disposizioni concernenti la procedura penale. Le Parti devono pure prevedere divieti di avere contatti e di avvicinamento per gli autori dei reati nonché termini di prescrizione sufficientemente lunghi. Nell'ambito dell'asilo e della migrazione, la Convenzione prevede tra l'altro che le vittime di violenza possano ottenere titoli di soggiorno autonomi. Prescrive infine una cooperazione internazionale rapida ed efficace in materia penale. Un gruppo di esperti indipendente è incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte degli Stati contraenti.

Nel complesso, il diritto svizzero adempie i requisiti della Convenzione. Nell'ambito delle competenze cantonali, per contro, vanno ancora approfondite alcune questioni riguardanti, ad esempio, la disponibilità di rifugi in numero sufficiente per le vittime e l'eventuale ampliamento dell'attuale offerta di servizi di consulenza telefonica. Tali questioni non mettono però in discussione l'adesione alla Convenzione.

Il conseguimento degli obiettivi della Convenzione – ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questo importante ambito giuridico, prevenire e perseguire la violenza contro le donne e la violenza domestica secondo standard comuni a tutti gli Stati europei, nonché intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio d'informazioni tra le Parti – è anche nell'interesse della Svizzera.

Indice

Compendio	2
1. Compendio	5
1.1 Situazione iniziale e genesi	5
1.2 Il contenuto della Convenzione in sintesi	5
1.3 Valutazione	6
1.4 Rapporto con l'Unione europea	6
2 Commento ai singoli articoli della Convenzione	6
2.1 Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali	6
2.1.1 Art. 1 Obiettivi della Convenzione	6
2.1.2 Art. 2 Campo di applicazione della Convenzione	6
2.1.3 Art. 3 Definizioni	8
2.2.5 Art. 11 Raccolta dei dati e ricerca	19
2.3.4 Art. 15 Formazione delle figure professionali	28
2.3.6 Art. 17 Partecipazione del settore privato e dei mass media	32
2.4 Capitolo IV Protezione e sostegno	33
2.4.3 Art. 20 Servizi di supporto generali	33
2.4.4 Art. 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive	34
2.4.5 Art. 22 Servizi di supporto specializzati	34
2.4.6 Art. 23 Case rifugio	35
2.4.7 Art. 24 Linee telefoniche di sostegno	36
2.4.8 Art. 25 Supporto alle vittime di violenza sessuale	36
2.4.9 Art. 26 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza	37
2.4.11 Art. 28 Segnalazioni da parte delle figure professionali	38
2.5 Capitolo V Diritto sostanziale	39
2.5.1 Art. 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile	39
2.5.2 Art. 30 Risarcimenti	41
2.5.3 Art. 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza	41
2.5.4 Art. 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati	43
2.5.5 Art. 33 Violenza psicologica	43
2.5.6 Art. 34 Atti persecutori (Stalking)	44
2.5.7 Art. 35 Violenza fisica	45
2.5.8 Art. 36 Violenza sessuale, compreso lo stupro	46
2.5.9 Art. 37 Matrimonio forzato	46
2.5.10 Art. 38 Mutilazioni genitali femminili	48
2.5.11 Art. 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata	48
2.5.12 Art. 40 Molestie sessuali	49
2.5.13 Art. 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo	49
2.5.14 Art. 42 Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto «onore»	50
2.5.15 Art. 43 Applicazione dei reati	51

2.5.16	Art. 44 Giurisdizione	51
2.5.17	Art. 45 Sanzioni e misure repressive	53
2.5.18	Art. 46 Circostanze aggravanti	53
2.5.19	Art. 47 Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente	53
2.5.20	Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie	54
2.6	Capitolo VI Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive	55
2.6.1	Art. 49 Obblighi generali	55
2.6.2	Art. 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione	56
2.6.3	Art. 51 Valutazione e gestione dei rischi	57
2.6.4	Art. 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice	59
2.6.5	Art. 53 Ordinanze di ingiunzione o di protezione	59
2.6.6	Art. 54 Indagini e prove	60
2.6.7	Art. 55 Procedimenti d'ufficio e ex parte	61
2.6.8	Art. 56 Misure di protezione	63
2.6.9	Art. 57 Gratuito patrocinio	66
2.6.10	Art. 58 Prescrizione	66
2.7	Capitolo VII Migrazione e asilo	67
2.7.1	Art. 59 Status di residente	67
2.7.2	Art. 60 Richieste di asilo basate sul genere	69
2.7.3	Art. 61 Diritto di non-respingimento	71
2.7.4	Capitolo VIII Cooperazione internazionale (art. 62-65)	71
2.7.5	Art. 62-64	71
2.7.6	Art. 65 Protezione dei dati	73
2.8	Capitolo IX Meccanismo di controllo (art. 66 - 70)	73
2.9	Capitoli X - XII Relazioni con altri strumenti internazionali, emendamenti alla Convenzione e clausole finali (art. 71 - 81)	75
3	Ripercussioni	76
3.1	Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione	76
3.2	Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni	76
4	Rapporto con il programma di legislatura	76
5	Aspetti giuridici	76
5.1	Costituzionalità	76
5.2	Forma dell'atto	77

Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) (Avamprogetto)

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Punti essenziali della Convenzione

1. Compendio

1.1 Situazione iniziale e genesi

La violenza contro le donne, al contempo causa ed effetto della disparità di trattamento tra donna e uomo, costituisce una grave violazione dei diritti umani. Questa forma di violenza è assai diffusa a livello mondiale quindi anche negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Quest'ultimo, condannando e combattendone da anni ogni forma¹, svolge un ruolo di precursore nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005² sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007³ sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali vietano la tratta di esseri umani nonché lo sfruttamento e l'abuso sessuali di minori. Altre forme di violenza sono contemplate unicamente dalla raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza⁴. Per questo motivo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito un comitato di esperti incaricandolo di elaborare uno strumento completo per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, nonché per perseguirne gli autori. Tra aprile 2009 e dicembre 2010 il comitato ha redatto la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), aperta alla firma l'11 maggio 2011 nella città turca. Firmata dalla Svizzera l'11 settembre 2013, è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Finora è stata ratificata da 15 Stati.

1.2 Il contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione costituisce il primo strumento vincolante a livello europeo teso a proteggere globalmente le donne e le ragazze da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. I principi dell'uguaglianza tra donna e uomo e il divieto di discriminazione vi sono sanciti esplicitamente (art. 1-4). Sono contemplate tutte le forme di violenza contro le donne: violenza psicologica (art. 33), fisica (art. 35) e sessuale (art. 39), nonché atti persecutori (stalking) (art. 34), matrimonio forzato (art. 37), mutilazioni genitali femminili (art. 38), aborto e sterilizzazione forzati (art. 39). In singoli casi sono ammesse anche sanzioni non penali al posto di quelle penali (art. 78 cpv. 3 per i comportamenti di cui agli art. 33 e 34). La Convenzione comprende inoltre disposizioni sulla prevenzione (p. es. sensibilizzazione sul tema, art. 13; formazione e perfezionamento delle figure professionali, art. 15; programmi di trattamento rivolti agli autori, art. 16), sulla protezione e il sostegno delle vittime

- 1 Cfr. l'elenco delle risoluzioni e raccomandazioni (2000-2012) all'allegato III del «Manuale per i parlamentari (2012)» (http://assembly.coe.int/Communication/Campaign/DomesticViolence/HandbookParliamentarians_IT.pdf) nonché la risoluzione 1663 (2013) e la raccomandazione 2030 (2013) sulla violenza contro le donne in Europa.
- 2 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° apr. 2013, **RS 0.311.543**.
- 3 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° apr. 2013, **RS 0.311.40**.
- 4 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915>

(numero sufficiente di rifugi per le vittime, art. 23; una rete nazionale di linee telefoniche di sostegno, art. 24), sul perseguimento penale e sulle misure di protezione (divieti di accesso al domicilio della vittima e di avvicinamento per gli autori, art. 53; termini di prescrizione sufficientemente lunghi, art. 59), nonché sulla cooperazione internazionale (art. 62-65). È pure previsto un gruppo di esperti indipendente incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione (GREVIO, art. 66-70). Sono ammesse riserve soltanto a determinati articoli (art. 78). Gli Stati contraenti sono incoraggiati ad applicare le disposizioni della Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, quindi anche agli uomini e ai fanciulli (art. 2 par. 2).

1.3 Valutazione

La Convenzione si contraddistingue per il suo approccio unitario e globale nella prevenzione e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Lo scopo principale è proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. Il conseguimento degli obiettivi della Convenzione – ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questa importante materia giuridica, perseguire questo genere di reati adottando standard comuni a livello europeo, nonché intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio d'informazioni tra le Parti – è anche nell'interesse della Svizzera.

1.4 Rapporto con l'Unione europea

L'attuazione della Convenzione non crea problemi di compatibilità tra diritto svizzero e comunitario. Il 5 giugno 2014 il Consiglio dell'UE ha adottato conclusioni in cui invita gli Stati parte a firmare, ratificare e attuare la Convenzione⁵. Diversi Stati dell'UE lo stanno facendo e altri lo hanno già fatto.

2 Commento ai singoli articoli della Convenzione

2.1 Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

2.1.1 Art. 1 Obiettivi della Convenzione

Secondo il *paragrafo 1*, la Convenzione mira a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica (*lett. a*); contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi (*lett. b*); proteggere e assistere tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica (*lett. c*); promuovere la cooperazione internazionale in materia (*lett. d*); sostenere la collaborazione di organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge (*lett. e*). Secondo il *paragrafo 2*, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti.

2.1.2 Art. 2 Campo di applicazione della Convenzione

La Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato (*par. 1*). Le Parti

⁵ « Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines », CL14-097EN (non disponibile in italiano).

contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, prestando particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere (*par. 2*).

La Convenzione si applica prioritariamente alla violenza nei confronti delle donne⁶, inclusa la violenza domestica, che colpisce per lo più le donne. Le Parti sono libere di decidere se e come applicare la Convenzione anche agli uomini e ai ragazzi.⁷ Nel diritto penale e civile svizzero le pertinenti disposizioni sono formulate in maniera neutra dal profilo del genere e dunque applicabili a donne e uomini. Dato che le donne e le ragazze sono più sovente vittime di violenza, le misure preventive e le misure di altro tipo sono frequentemente calibrate proprio su di loro. Le attività e misure specifiche per vittime maschili sono tuttavia in crescita (cfr. in particolare i commenti agli art. 12 par. 4 e 16).

La Convenzione va inoltre applicata non soltanto in tempo di pace ma anche nelle situazioni di conflitto armato (*par. 3*).

I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998⁸, ai quali si fa riferimento nel preambolo della Convenzione, sanciscono la responsabilità penale individuale nel diritto internazionale per gli atti di violenza commessi principalmente (ma non esclusivamente) in situazioni di conflitto armato. L'articolo 7 (crimini contro l'umanità commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili) e l'articolo 8 (crimini di guerra) dello Statuto di Roma includono gli atti di violenza, commessi per lo più nei confronti delle donne, quali lo stupro e la violenza sessuale. Lo stesso vale per i protocolli aggiuntivi I⁹ e II¹⁰ dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (qui di seguito: PA I e II). Gli articoli 75 paragrafo 2 lettera b PA I e 4 paragrafo 2 lettera e PA II proibiscono infatti gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata e ogni forma di offesa al pudore. Dato che le forme di violenza contemplate dalla Convenzione non cessano di essere commesse in caso di conflitto armato o di occupazione, l'articolo 2 paragrafo 3 sancisce l'applicabilità del presente trattato anche in tempo di conflitto armato secondo quanto previsto dai principi del diritto internazionale umanitario e dal diritto penale internazionale.

La Convenzione non mette in discussione gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli derivanti dallo Statuto di Roma nonché dalle Convenzioni di Ginevra e i loro protocolli aggiuntivi. In effetti, secondo l'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione, quest'ultima lascia invariati gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate da essa. Conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati¹¹, questa disposizione mira a garantire la coesistenza della Convenzione di Istanbul con altri trattati – bilaterali o multilaterali – o strumenti che trattano tematiche comuni. La disposizione è conforme all'obiettivo principale della Convenzione,

⁶ Il termine di donne comprende anche le ragazze di meno di 18 anni, cfr. l'art. 3 lett. f della Convenzione.

⁷ Rapporto esplicativo sulla Convenzione, n. 36 - 37. (non disponibile in italiano).

⁸ RS **0.312.1**

⁹ RS **0.518.521**

¹⁰ RS **0.518.522**

¹¹ Convenzione di Vienna del 23 mag. 1969 sul diritto dei trattati, RS **0.111**

ossia tutelare i diritti delle donne vittime di violenza e delle vittime della violenza domestica e garantire loro il livello di protezione più alto possibile.

Per di più, gli obblighi derivanti dalla Convenzione e relativi al perseguimento dei reati non superano quelli previsti dallo Statuto di Roma e dalla Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra e dai suoi Protocolli aggiuntivi. L'articolo 44 della Convenzione prevede infatti una sovranità penale ridimensionata e sottoposta a diverse condizioni che limitano il principio della giurisdizione universale, di cui all'articolo 146 della Convenzione di Ginevra IV e agli articoli 12 e seguenti dello Statuto di Roma. Pure il diritto svizzero si fonda su una concezione «condizionata» o «limitata» del principio dell'universalità, malgrado l'esigenza di uno «stretto vincolo» con la Svizzera sia stata abbandonata per i crimini di guerra nel quadro delle modifiche legislative volte ad attuare lo Statuto di Roma (cfr. art. 264^m CP¹² e art. 10 cpv. 1^{bis} CPM¹³).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 2.

2.1.3 Art. 3 Definizioni

L'articolo 3 della Convenzione comprende diverse definizioni rilevanti.

Definizione di «violenza nei confronti delle donne» (lett. a.) e di «violenza domestica» (lett. b)

Ai sensi della lettera a la «violenza nei confronti delle donne» va intesa come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne (si veda art. 1 lett. b della Convenzione) sia nella vita pubblica che in quella privata. L'espressione copre diversi tipi di violenza vietati nel diritto svizzero, in particolare la violenza domestica (art. 123, 126, 180, 189, 190 CP), le mutilazioni genitali femminili (art. 124 CP), i matrimoni forzati (art. 181^a CP) o le molestie sessuali (art. 193, 198 CP) sul posto di lavoro (art. 4 della legge sulla parità dei sessi¹⁴).

La definizione di «violenza nei confronti delle donne» corrisponde a quella che figura nei testi internazionali in vigore¹⁵. L'unica novità consiste nell'aggiunta di un riferimento ai danni «di natura [...] economica». La definizione di «violenza domestica» di cui alla lettera b include anche gli atti di «violenza [...] economica». Secondo il rapporto esplicativo¹⁶ essa può essere legata alla violenza psicologica. In Svizzera, la violenza economica è considerata una forma di violenza psicologica che comprende per esempio il divieto di lavorare, la costrizione a lavorare, il sequestro del salario o l'obbligo di sottoscrivere contratti di credito¹⁷. Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007¹⁸ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), le persone vittima di violenza economica la cui integrità psichica

¹² Codice penale svizzero, CP, RS **311.0**

¹³ Codice penale militare del 13 giu. 1927, CPM, RS **321.0**

¹⁴ Legge federale del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, LPar; RS **151.1**

¹⁵ Raccomandazione Rec(2002) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW sulla violenza contro le donne (1992) e art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne.

¹⁶ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 40-41.

¹⁷ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), Scheda informativa 1: Definizione, forme e persone colpite da violenza domestica, lett. B, con i riferimenti.

¹⁸ RS **312.5**

è lesa a causa di un reato possono far valere il diritto all'aiuto previsto dalla LAV (cfr. anche lett. e). La condizione è tuttavia che tale atto di violenza sia grave, ossia penalmente rilevante nel senso di una minaccia (art. 180 CP) o di una coazione (art. 181 CP).

Ai sensi della *lettera b*; l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare oppure tra attuali o precedenti coniugi o partner. Secondo il rapporto esplicativo, non è necessario che vittima e autore della violenza abbiano un domicilio comune¹⁹. In Svizzera, le leggi cantonali relative alla violenza domestica contengono definizioni simili. La legge sulla protezione dalla violenza del Cantone di Zurigo²⁰, per esempio, definisce la violenza domestica come una situazione in cui una persona esercita violenza fisica, psichica, sessuale o economica su un'altra persona con cui è legata da una relazione familiare, coniugale, di unione domestica o di unione libera, esistente o sciolta. Non è necessario che tali persone abbiano un domicilio comune al momento della violenza. Il Codice penale menziona la convivenza soltanto in rapporto con atti di violenza commessi tra persone che non sono legate da un contratto di matrimonio o un'unione domestica registrata²¹. Conformemente a quanto prescritto dalla Convenzione, il domicilio comune non è dunque un elemento costitutivo della definizione di violenza domestica nel diritto svizzero.

Definizioni di «genere» (lett. c) e di «violenza contro le donne basata sul genere» (lett. d)

La Convenzione pone l'obbligo di prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne nel quadro più ampio della realizzazione dell'uguaglianza tra donna e uomo. Stabilisce una connessione tra il persistere di pratiche che danneggiano le donne e determinati ruoli che la società attribuisce rispettivamente alle donne e agli uomini.²² La definizione di «genere» di cui alla *lettera c* evidenzia questo fenomeno di costruzione sociale delle differenze. Anche nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna²³, il termine «genere» rinvia all'identità, agli attributi e al ruolo della donna e dell'uomo definiti dalla società e al significato sociale e culturale dato dalla società alle differenze biologiche, il che genera rapporti gerarchici tra i due sessi e si traduce in una ripartizione del potere e dei diritti favorevole agli uomini e sfavorevole alle donne²⁴. Secondo la *lettera d*, l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Si tratta di un sinonimo dell'espressione

¹⁹ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 42.

²⁰ Gewaltschutzgesetz vom 19. Jun 2006 (SR/ZH LS 351), § 2. Cfr. anche il Cantone di Ginevra: Loi du 16 sep. 2005 sur les violences domestiques (RS/GE F 1 30), art. 2 cpv. 1.

²¹ Cfr. p. es. art. 55a cpv. 1 lett. a CP, art. 123 n. 2 CP o art. 126 n. 2 CP.

²² Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 43.

²³ Convenzione del 18 dic. 1979, entrata in vigore per la Svizzera il 26 apr. 1997, RS **0.108**

²⁴ Recommendation générale n° 28 du 16 déc. 2010 concernant les obligations fondamentales des Etats parties découlant de l'article 2 CEDEF, CEDAW/C/GC/28, par. 5 (non disponibile in italiano).

«violenza di genere» utilizzata in diversi testi internazionali già applicabili in Svizzera²⁵.

Definizione dei termini «vittima» (lett. e) e «donne» (lett. f)

Il termine «vittima» va interpretato alla luce del campo d'applicazione della Convenzione. Mentre soltanto le donne, comprese le ragazze minorenni, possono essere vittime di «violenza nei confronti delle donne» ai sensi della *lettera a*, chiunque, indipendentemente dal sesso o dall'età, può essere vittima di «violenza domestica» ai sensi della *lettera b*.

Secondo l'articolo 1 LAV e l'articolo 116 del Codice di procedura penale (CPP)²⁶, è considerata una vittima ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. L'aiuto alle vittime e diritti speciali nel procedimento penale sono concessi unicamente se il reato ha pregiudicato l'integrità della vittima. Dato che la violenza economica non costituisce un reato ai sensi della LAV (cfr. i commenti alle lett. a e b), essa è coperta dalle disposizioni, in gran parte cantonali, concernenti la violenza domestica. Il concetto di vittima nel diritto svizzero è dunque paragonabile a quello previsto dalla Convenzione.

Il termine di «donne» comprende secondo la lettera f anche le ragazze di meno di 18 anni.

2.1.4 Art. 4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

Le Parti sono obbligate ad adottare le misure necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata (*par. 1*).

Il diritto all'integrità fisica e psichica è uno dei contenuti centrali del diritto fondamentale alla protezione della personalità ed è garantito dall'articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)²⁷. Il diritto all'integrità fisica tutela l'individuo da qualsiasi forma di aggressioni, anche se non connesse a un danno effettivo o a dolori²⁸. Il diritto all'integrità psichica, per contro, tutela la libertà decisionale di una persona e costituisce uno strumento per proteggerla da tentativi di sottoporla a pressioni psicologiche.

Le Parti devono inoltre condannare e vietare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne nonché adottare le misure necessarie per prevenirla, in particolare sancendo il principio della parità dei sessi e garantendone l'effettiva applicazione (*cpv. 2*).

L'articolo 8 capoverso 3 Cost. garantisce l'uguaglianza tra donna e uomo. La disposizione costituzionale protegge le donne e gli uomini da svantaggi fondati sul loro

²⁵ Il numero 44 del rapporto esplicativo della Convenzione menziona la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW sulla violenza contro le donne (1992) e la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione contro le donne (1993) (non disponibili in italiano), nonché la Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza (2002).

²⁶ RS 312.0

²⁷ RS 101

²⁸ DTF 118 Ia 427, 434.

sesso. Secondo la giurisprudenza, un trattamento non paritario è ammesso unicamente se è materialmente giustificato e la violazione eccezionale del principio è necessaria. Sono considerati motivi per un trattamento impari sostanzialmente differenze biologiche legate al genere che escludono nel singolo la parità di trattamento. L'articolo 8 capoverso 3 Cost. conferisce a ognuno il diritto di difendersi nei confronti degli organi statali non solo nel caso concreto, ma anche attraverso il controllo astratto delle norme. Essa incarica pure i legislatori federali e cantonali di realizzare l'uguaglianza di diritto e di fatto delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti, in particolare la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Costituisce pertanto una base costituzionale per misure tese a eliminare in tutti i settori dell'esistenza le disuguaglianze condizionate dalla società.

In virtù di questo mandato costituzionale, le leggi svizzere sono state adeguate sia formalmente (secondo il principio della neutralità di genere) che materialmente, oppure ne sono state emanate di nuove, come la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), che mira a promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini nel mondo del lavoro e comprende chiare disposizioni per il pari trattamento – segnatamente in materia di salari – nel diritto privato e pubblico. La LPar costituisce inoltre la base legale per gli aiuti finanziari della Confederazione per promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini nel mondo del lavoro.

Il principio di non discriminazione di cui al *paragrafo 3* obbliga le Parti a garantire l'attuazione della Convenzione senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. La definizione di discriminazione corrisponde in linea di principio a quella dell'articolo 14 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)²⁹.

Anche il principio di non discriminazione è sancito nel diritto svizzero. Secondo l'articolo 8 capoverso 2 Cost., nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Tale elenco non è esaustivo, pertanto sono soggette al divieto di discriminazione anche fattispecie che non vi sono menzionate esplicitamente. Determinante è che si tratta di caratteristiche essenziali dell'identità di una persona alle quali non si può rinunciare o lo si può solo difficilmente. Il divieto di discriminazione è rivolto allo Stato e non esplica alcun effetto orizzontale diretto tra i privati. Affinché questo diritto fondamentale sia rispettato anche tra

²⁹ **RS 0.101.** Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 41 segg. Il principio di non discriminazione è contenuto anche in altri trattati internazionali, segnatamente nello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giu. 1945 (RS 0.120; art. 1 par. 3), nonché nei due Patti internazionali delle Nazioni Unite del 16 dic. 1966 sui diritti dell'uomo, ossia quello relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS 0.103.1; art. 2 par. 2 e art. 3) e quello relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2; art. 2 par. 1), come pure in altre convenzioni di carattere universale dedicate a specifici problemi di discriminazione.

privati, il legislatore ha da un lato emanato leggi specifiche (LPar, legge sui disabili, ecc.), e dall'altro ha previsto disposizioni penali (p.es. art. 261^{bis} CP³⁰).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 4 della Convenzione.

2.1.5 Art. 5 Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

Le Parti sono obbligate ad astenersi da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantire che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo (*par. 1*). Adottano le misure necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali (*par. 2*).

La garanzia di integrità fisica e psichica sancita all'articolo 10 capoverso 2 Cost. va interpretata non solo come diritto di difendersi da interventi dello Stato, ma anche come obbligo dello Stato ad adottare misure concrete per proteggere i propri cittadini. Quest'obbligo di protezione non compete soltanto alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto ma anche al legislatore. Quest'ultimo ha emanato – soprattutto nel campo del diritto penale e processuale nonché di quello civile – le leggi necessarie affinché le persone siano protette da attentati alla loro integrità e tale diritto fondamentale alla protezione sia applicato anche tra privati.

Il diritto penale svizzero protegge tutte le persone indipendentemente dal loro sesso da attentati all'integrità fisica. Oltre alle fattispecie penali generali a protezione della vita e dell'integrità (art. 111 segg. CP), occorre menzionare in particolare le disposizioni relative ai reati contro l'integrità sessuale (art. 187 segg. CP). Il CP punisce inoltre gli attentati all'integrità psichica che possono limitare la libertà decisionale di una persona e metterla sotto pressione (p. es. la minaccia [art. 180] o la coazione [art. 181]). In merito ai diritti in sede di procedimento penale e alle misure di protezione delle vittime si rimanda ai commenti al numero 2.6.8.

Il diritto civile prevede, nel Codice civile svizzero (CC)³¹, uno strumentario che, ispirandosi ai principi della tutela della personalità, può essere impiegato per proteggere dalla violenza, dalle minacce e dalle insidie (stalking) (art. 28b CC). Le vittime di questi attentati possono far valere diversi diritti al fine di far cessare gli atti in questione chiedendo al giudice di vietare all'autore di avvicinarsi a loro o di accedere a un perimetro determinato attorno alla loro abitazione, di trattenersi in determinati luoghi, ad esempio vie, piazze o interi quartieri, nonché di mettersi in contatto con loro, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica. Il giudice può anche emanare nei confronti dell'autore altri divieti comportamentali a protezione della vittima, ad esempio può, in virtù dell'articolo 28b capoverso 2 CC, farlo allontanare dall'abitazione comune. In merito alla concessione di indennizzi e riparazioni morali si rimanda ai commenti al numero 2.5.2.

Infine va pure menzionata la LAV, che garantisce alle vittime di reati consulenza e sostegno, nonché, a determinate condizioni, prestazioni finanziarie quali l'aiuto immediato, l'aiuto a più lungo termine, l'indennizzo e la riparazione morale (cfr. i commenti al n. 2.5.2).

³⁰ Cfr. anche l'iniziativa parlamentare 13.407 «Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale», che chiede di aggiungere all'art. 261^{bis} CP la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, alla quale è stato dato seguito.

³¹ RS 210

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 5 della Convenzione.

2.1.6 Art. 6 Politiche sensibili al genere

L'articolo 6 obbliga le Parti a inserire la prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto della Convenzione nonché a promuovere e attuare efficacemente politiche volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e a rafforzare i diritti delle donne (cfr. anche gli art. 1 lett. b e 4 par. 2 della Convenzione).

In Svizzera, il principio dell'uguaglianza tra donna e uomo è sancito all'articolo 8 capoverso 3 Cost. Emanata in virtù del mandato previsto da tale articolo, la LPar descrive la missione e i compiti dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU, art. 16 LPar) del Dipartimento federale dell'interno³². L'operato degli uffici cantonali e comunali per l'uguaglianza fra donna e uomo si fonda su disposizioni legali simili.

La legge del 13 dicembre 2002³³ sul Parlamento (LParl) prevede che il Consiglio federale sottoponga al Parlamento i suoi disegni di atti legislativi corredandoli di un messaggio in cui illustra in particolare le ripercussioni del disegno sulla parità dei sessi (art. 141 cpv. 2 lett. i). Sulla base di questa legge e conformemente all'articolo 6 della Convenzione, l'Amministrazione federale ha recentemente elaborato degli strumenti volti a migliorare l'integrazione di una prospettiva di genere nell'insieme del processo legislativo³⁴.

Il decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011-2015 prevede, tra gli indirizzi politici della Confederazione, che «la Svizzera assicuri la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia (...)». A tal fine si prevede segnatamente di «dare seguito alle misure di prevenzione e di lotta alle violenze domestiche»³⁵. Le misure adottate nel quadro di questo obiettivo sono illustrate in relazione ai capitoli II e III della Convenzione (cfr. in particolare i commenti all'art. 7).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 6 della Convenzione.

2.2 Capitolo II Politiche integrate e raccolta dei dati

2.2.1 Art. 7 Politiche globali e coordinate

Il *paragrafo 1* chiede alle Parti di predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate per prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo d'applicazione della Convenzione. Il *paragrafo 2* chiede alle Parti di porre i diritti della vittima al centro di tutte le misure e di attuare le politiche attraverso una collaborazione interistituzionale efficace. Il *paragrafo 3* prescrive il coinvolgimento di tutti i soggetti pertinenti.

Al fine di mettere in atto la Piattaforma di azione scaturita dalla Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino (1995), nel 1999 il Consiglio federale ha adottato un piano d'azione nazionale «Parità tra donna e uomo» che prevede 19 misure per

³² Cfr. l'ordinanza del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), art. 5.

³³ RS 171.10

³⁴ Cfr. in merito la risposta del Consiglio federale alla questione Leutenegger Oberholzer, 13.1011 «Messaggi del Consiglio federale. Esame della rilevanza in materia di parità dei sessi».

³⁵ FF 2012 6413, 6423 (art. 28)

prevenire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne. Nell'ottobre 2014 la Confederazione ha pubblicato un bilancio dell'attuazione del piano d'azione³⁶, elaborato con e per numerosi attori statali e non statali a livello nazionale, cantonale e comunale.

Un rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 2009³⁷ prevede venti misure per combattere a livello federale la violenza nelle relazioni di coppia. Un gruppo di lavoro interdepartimentale permanente diretto dall'UFU e composto da sette altri uffici federali (giustizia, polizia, migrazione, sanità, assicurazioni sociali, statistica, affari esteri) si riunisce annualmente per coordinare la messa in atto delle venti misure predisposte e di altri affari pendenti³⁸.

I Cantoni di Ginevra³⁹, Neuchâtel⁴⁰, Nidvaldo⁴¹, Obvaldo⁴² e Zurigo⁴³ hanno adottato leggi speciali tese a rafforzare, istituzionalizzare e coordinare le misure di protezione contro la violenza domestica. I Cantoni privi di una normativa specifica sulla protezione dalla violenza hanno inserito le pertinenti disposizioni nelle leggi sulla polizia, sull'aiuto sociale eccetera⁴⁴. Frequentemente sono state create istituzioni e introdotte procedure (p. es. tavole rotonde) volte a coordinare gli interventi delle autorità nei settori della sicurezza, del perseguimento penale, dell'aiuto sociale e dell'aiuto alle vittime, della migrazione e della tratta di esseri umani. In merito ai servizi che assicurano il coordinamento ai livelli federale e cantonale si rimanda ai commenti all'articolo 10.

L'ambito Violenza domestica dell'UFU collabora continuamente con conferenze cantonali nel campo della prevenzione e della lotta alla violenza domestica⁴⁵. L'UFU sostiene inoltre il lavoro e gli incontri annuali nazionali di coordinamento della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD). Collabora altresì

³⁶ Uguaglianza tra donna e uomo Piano d'azione nazionale Bilancio 1999-2014 (disponibile solo in francese:

<http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00198/index.html?lang=it>

³⁷ Rapporto del 13 mag. 2009 sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera, FF **2009** 3483.

³⁸ Cfr. il Rapporto intermedio del Consiglio federale del 22 feb. 2012 sull'attuazione delle misure annunciate nel rapporto del 13 mag. 2009 all'indirizzo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), FF **2012** 2099.

³⁹ Loi sur les violences domestiques (LVD) du 16 sep. 2005, **RS/GE F 1 30**

⁴⁰ Loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple) du 30 mar. 2004, **RS/NE 322 05**

⁴¹ Gesetz zum Schutz der Persönlichkeit (Persönlichkeitsschutzgesetz, PschG) vom 25. Jun. 2008, **RS/NI 211.2**

⁴² Gesetz über den Schutz bei häuslicher Gewalt vom 21. Mai 2010, **RS/OB 510.6**

⁴³ Gewaltschutzgesetz (GSG) vom 19. Jun. 2006, **RS/ZH LS 351**

⁴⁴ Una panoramica delle leggi cantonali è consultabile all'indirizzo <http://www.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/00094/index.html?lang=it>

⁴⁵ In particolare con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e la Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV), direttamente collegata alla CDOS, nonché la Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) e la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSP).

con le associazioni di categoria e specializzate⁴⁶. L'UFU organizza annualmente un convegno nazionale per lo scambio d'informazione e la discussione di temi attuali nel campo della prevenzione e della lotta alla violenza di genere tra Confederazione e Cantoni, organizzazioni di categoria e specializzate nonché diversi gruppi professionali.

Il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha avviato per il periodo 2013-2017 un programma nazionale di lotta ai matrimoni forzati⁴⁷. Oltre all'informazione e alla sensibilizzazione, il programma, diretto dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in collaborazione con l'UFU, prevede l'attivazione di reti operative contro i matrimoni forzati in tutte le regioni della Svizzera al fine di permettere una cooperazione e degli scambi regolari tra insegnanti, altri professionisti e i servizi di consulenza in materia di violenza domestica e di integrazione.

Nel quadro del Programma nazionale migrazione e salute⁴⁸ la Confederazione combatte dal 2003 la mutilazione genitale femminile (MGF) con programmi di sensibilizzazione e prevenzione. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la SEM finanziano dal 2006 un servizio di mediazione per la prevenzione della MGF diretto da Caritas Svizzera. Sostiene inoltre misure nei settori dell'informazione, dell'interconnessione e del trasferimento di conoscenze. All'inizio del 2012, su iniziativa dell'UFSP e della SEM, è stato istituito un gruppo di lavoro nazionale contro la MGF teso a riunire e armonizzare le misure promesse da diverse organizzazioni (federali e non governative), nonché generare conoscenze sul tema. L'immigrazione da Paesi nei quali la MGF è una pratica piuttosto diffusa ha sempre più di frequente costretto la Svizzera a occuparsi del problema. Il rapporto concernente le misure realizzate negli ultimi anni, tra l'altro in adempimento della mozione Bernasconi⁴⁹, definisce l'orientamento da dare alle prossime misure e stabilisce le competenze per la loro attuazione.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 7 della Convenzione.

2.2.2 Art. 8 Risorse finanziarie

Secondo l'articolo 8, le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di misure destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo d'applicazione della Convenzione. Oltre agli interventi delle autorità, il presente articolo tiene conto anche delle attività realizzate da organizzazioni non governative e dalla società civile. Conformemente al rapporto esplicativo della Convenzione, la portata di questo obbligo si limita all'assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi o alla realizzazione della misura⁵⁰.

⁴⁶ P. es. con l'Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein (DAO) e l'associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (Fachverband Gewaltberatung Schweiz FVGS), in cui sono organizzati i consultori per uomini e donne dediti alla violenza.

⁴⁷ www.mariages-forces.ch

⁴⁸ Cfr.

<http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/07688/14002/index.html?lang=it>

⁴⁹ 05.3235, «Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione»

⁵⁰ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 66-67.

Ovviamente, la Convenzione non può indicare concretamente quali importi corrispondano a risorse adeguate. La disposizione va piuttosto compresa come un invito programmatico rivolto agli Stati ad adoperarsi nel campo in questione. Il carattere programmatico dell'articolo 8 vale soprattutto per un Paese dalla struttura federalistica come la Svizzera, in cui tante misure rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni, i quali sono dunque anche responsabili dello stanziamento delle relative risorse.

In Svizzera, sono di competenza cantonale segnatamente il perseguimento penale, l'aiuto e la protezione delle vittime, nonché la messa a disposizione di rifugi per vittime di violenza. L'attribuzione di risorse adeguate per questi compiti spetta in primo luogo ai Cantoni, con la possibilità puntuale di un sostegno finanziario della Confederazione destinato in particolare alla creazione di rifugi per le vittime ai sensi della Convenzione (cfr. i commenti all'art. 23 della Convenzione, n. 2.4.6) e l'istituzione di un servizio di consulenza telefonica nazionale (cfr. i commenti all'art. 24, n. 2.4.7).

A livello federale diversi Dipartimenti e Uffici assumono compiti nel campo della prevenzione e della lotta alle forme di violenza menzionate all'articolo 3, in particolare il Dipartimento federale dell'interno (DFI)⁵¹, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)⁵² e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)⁵³. I relativi servizi coordinano le loro attività nel quadro del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla violenza domestica sotto l'egida dell'ambito Violenza domestica dell'UFU (cfr. i commenti all'art. 10).

Si potrebbe esaminare l'opportunità di adottare misure supplementari (art. 7, 13-15 della Convenzione) per prevenire e combattere le forme di violenza contemplate dalla Convenzione nonché di sostenere finanziariamente tali misure se adottate da terzi. In virtù dell'articolo 386 CP, la Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. In un'ordinanza d'esecuzione potrebbero essere stabiliti, oltre alle misure preventive, anche i compiti dell'organismo di coordinamento (art. 10 Convenzione). Il fabbisogno supplementare di personale a livello federale e i contributi finanziari della Confederazione a sostegno di organizzazioni non governative o delle loro attività regolari andrebbero fissati soltanto nel quadro dell'eventuale formulazione delle nuove disposizioni.

La Svizzera adempie la richiesta di base di stanziare le risorse appropriate per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, comprese le attività di organizzazioni non governative e della società civile. Lo stanziamento di risorse supplementari è discusso nel quadro delle misure previste.

2.2.3 Art. 9 Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

⁵¹ UFSP, Ufficio federale di statistica (UST), UFAS, UFU.

⁵² Ufficio federale di giustizia (UFG), SEM, Ufficio federale di polizia (fedpol).

⁵³ Divisione Sicurezza umana.

Le politiche e gli organi statali di cui agli articoli 7 e 10 favoriscono la collaborazione e i contatti tra la Confederazione, i Cantoni e le ONG. Queste ultime vengono coinvolte, a livello nazionale e cantonale, nell'elaborazione di rapporti e studi, nella preparazione di convegni o nella realizzazione di progetti attraverso tavole rotonde o gruppi d'accompagnamento.

Il programma federale di lotta ai matrimoni forzati, in particolare, mira a realizzare la cooperazione tra tutti i partner e le istituzioni interessati. I servizi cantonali d'intervento e di coordinamento collegano tra loro gli organismi privati e pubblici attivi nella lotta contro la violenza domestica nei diversi Cantoni. Il loro statuto legale e istituzionale, le loro priorità d'intervento e le loro risorse umane e finanziarie sono tuttavia assai variabili.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 9 della Convenzione.

2.2.4 Art. 10 Organismo di coordinamento

Le Parti devono designare o istituire uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tale o tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati (*par. 1*). Possono essere istituiti a livello nazionale o regionale. Le Parti ne decidono le dimensioni e il finanziamento e stabiliscono gli obblighi in materia di rapporti e da chi vanno assunti. Gli Stati possono istituire nuovi enti oppure incaricare organismi già esistenti⁵⁴. Le Parti s'impegnano a effettuare regolarmente studi demografici al fine di valutare la diffusione e lo sviluppo delle forme di violenza rientranti nel campo d'applicazione della Convenzione (*par. 2*). Esse mettono inoltre a disposizione del gruppo peritale competente tutti i dati al fine di incoraggiare la cooperazione e permettere una comparazione internazionale (*par. 3*).

Coordinamento a livello federale

L'ambito Violenza domestica è coordinato dall'UFU, un ufficio federale subordinato al Dipartimento federale dell'interno (DFI). L'ambito è stato istituito nel 2003 dal Consiglio federale, che gli ha attribuito in particolare il mandato di promuovere la collaborazione e i contatti in seno all'Amministrazione federale nonché tra Confederazione, Cantoni e ONG. L'UFU dirige il gruppo di lavoro interdipartimentale sulla violenza domestica, che garantisce una realizzazione e un accompagnamento coordinati delle misure decise dal Consiglio federale nel suo rapporto del 13 maggio 2009⁵⁵ e di altri affari pendenti. Come già spiegato in relazione all'articolo 7, tale gruppo è composto da rappresentanti dell'UFSP, che coordina le misure nell'ambito delle mutilazioni genitali femminili⁵⁶, della SEM, che in stretta collaborazione con l'UFU conduce il Programma federale di lotta ai matrimoni forzati per il periodo

⁵⁴ Rapporto esplicativo sulla Convenzione, n. 70-73.

⁵⁵ Rapporto del 13 mag. 2009 sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera (in adempimento al postulato Stump 05.3694 «Studiare le cause della violenza e adottare contromisure»), FF 2009 3483.

⁵⁶ Cfr.

<http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12512/13670/index.html?lang=it>

2013-2018⁵⁷, dell'UFG, che assiste e dirige diversi progetti inerenti alla protezione delle vittime, e dell'UFAS, che coordina i Programmi nazionali di protezione della gioventù 2011-2015⁵⁸.

Coordinamento a livello internazionale

Per quanto concerne la *cooperazione e il coordinamento a livello internazionale*, l'intervento dell'UFU si estende a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne. L'Ufficio rappresenta da diversi anni la Svizzera in seno alla Commissione per l'uguaglianza tra donna e uomo (Commission pour l'égalité entre femmes et hommes, GEC) del Consiglio d'Europa. In tale funzione ha partecipato all'elaborazione della Raccomandazione CM/Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza ed è stato portavoce della Svizzera in occasione dei quattro cicli di accompagnamento di detta raccomandazione. Sotto la direzione dell'UFG, l'UFU ha inoltre fatto parte, assieme al DFAE, della delegazione svizzera che ha partecipato alla stesura della Convenzione di Istanbul. A livello di Nazioni Unite, l'UFU dirige la redazione dei rapporti governativi concernenti l'attuazione sia della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) sia della Piattaforma di azione di Pechino e incentrati in particolare sulla violenza nei confronti delle donne.

Coordinamento a livello cantonale

A livello cantonale vi sono diversi organi che si occupano del coordinamento: la Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV), integrata nella Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), riunisce e coordina i consultori cantonali per le vittime di reati. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) dirige la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC), attiva nella prevenzione a livello cantonale. La Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) riunisce e coordina i servizi d'intervento e di contatto cantonali per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica. L'Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein (DAO) riunisce le relative strutture. L'associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (*Fachverband Gewaltberatung Schweiz, FVGS*) raggruppa i consultori per uomini e donne violenti. La Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini (CSP) riunisce i relativi servizi cantonali e cittadini.

La Convenzione richiede un coordinamento materiale senza però definirlo qualitativamente e lasciando alle Parti un notevole margine di manovra in materia. L'UFU assume già attualmente un'ampia funzione di coordinamento. L'applicazione e la sorveglianza del rispetto della Convenzione comporteranno tuttavia presumibilmente compiti supplementari e dunque un aumento dell'onere, che dovrà essere coperto incrementando le risorse di personale (cfr. i commenti al n. 3).

In generale, la Svizzera adempie i requisiti dell'articolo 10 Convenzione.

⁵⁷ Cfr. https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2012/ref_2012-09-14.html

⁵⁸ Cfr. http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00071/index.html?lang=it

2.2.5

Art. 11 Raccolta dei dati e ricerca

Secondo l'*articolo 11*, le Parti si impegnano a raccogliere a intervalli regolari i *dati statistici* relativi a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione (*par. 1a*) e a sostenere la pertinente *ricerca* (*par. 1b*). Le Parti si devono pure adoperare per realizzare *indagini* sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni suddetta forma di violenza (*par. 2*). Le informazioni raccolte devono essere fornite al *Gruppo di esperti* menzionato all'articolo 66 per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale (*par. 3*). Le Parti vigilano inoltre affinché le informazioni raccolte siano messe a disposizione del *pubblico* (*par. 4*).

Dati statistici

La Svizzera dispone di dati statistici dettagliati in relazione alla violenza e alla violenza domestica. Tali dati sono limitati agli atti di violenza che costituiscono per legge un reato e sono registrati dalla polizia (violenza denunciata). La caratteristica «specifico al genere», per contro, non è rilevata statisticamente e in caso di violenza domestica fisica, psichica o sessuale può essere soltanto ipotizzata. Non sono possibili indicazioni sulla violenza economica rivolta specificamente contro le donne.

La fonte principale per dati sulla violenza (domestica) è la statistica criminale di polizia (SCP). Al fine di quantificare la violenza domestica, i funzionari di polizia rilevano la relazione tra autore e vittima per un catalogo esaustivo comprendente reati di violenza fisica, psichica e sessuale. Se l'imputato è un partner o un ex partner o un altro familiare della vittima, il reato e le persone coinvolte (indipendentemente dal genere e dall'età) sono registrati dalla polizia e attribuiti all'ambito domestico. L'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica annualmente questi dati della SCP, rilevati dal 2009. I dati pubblicati contengono informazioni sul genere e sull'età delle persone coinvolte. I dati relativi agli ambiti dei reati violenti in generale, della violenza domestica e dei reati contro l'integrità sessuale vengono presentati in dettaglio nel rapporto annuale e sul sito Internet dell'UST. I confronti annuali e intercantonali allestiti sulla base dei dati della SCP forniscono informazioni sulla diffusione e l'evoluzione della violenza (domestica) denunciata.

La statistica relativa all'aiuto alle vittime rileva le consulenze in caso di violenza domestica separatamente e i dati relativi sono pubblicati dall'UST, che mette a disposizione per fini di ricerca e in forma anonimizzata tutti i dati concernenti la violenza.

Le statistiche cantonali registrano in particolare le misure protettive di in relazione alla violenza domestica⁵⁹.

Oltre ai dati relativi alla violenza denunciata ne esistono anche sulla violenza sommersa. Il primo sondaggio rappresentativo per la Svizzera sulla violenza domestica è stato condotto nel 1994⁶⁰. Nel 2004 la Svizzera ha partecipato, sotto la direzione dell'Università di Losanna, all'International Violence against Women Survey⁶¹. Lo

⁵⁹ Cfr. le schede informative sulla violenza domestica:

<http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=it>

⁶⁰ Gillioz, Lucienne et al. 1997, *Domination et violence envers la femme dans le couple*, Losanna.

⁶¹ Killias Martin, Simonin Mathieu et al 2004: *Violence experienced by woman in Switzerland over their lifespan. Results of the International Violence against Women Survey*. Losanna.

studio Optimus⁶² fornisce dati rappresentativi in merito alla vittimizzazione sessuale di bambini e adolescenti. Al di là di ciò, sono stati condotti, nel quadro di diversi progetti, sondaggi presso i pazienti di diversi ospedali tra cui va citata l'indagine presso i ricoveranti nel reparto di maternità dell'Inselhof Triemli di Zurigo sul loro vissuto di violenze (2003)⁶³.

Ricerca

Nel campo della ricerca sono disponibili numerosi rapporti e studi sul tema in questione. L'allestimento e la pubblicazione di questi lavori contribuiscono a informare la popolazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 e a sensibilizzarla ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2.

Vanno ad esempio menzionati i seguenti lavori.

- *L'ambito Violenza domestica dell'UFU* finanzia e pubblica regolarmente studi, rapporti e valutazioni che fungono da base per elaborare misure e strumenti efficaci di prevenzione e d'intervento⁶⁴. È stata pure pubblicata una serie di perizie relative a diversi aspetti della violenza domestica⁶⁵, mentre numerose schede informative illustrano in forma sintetica determinati aspetti parziali del fenomeno e presentano la più recente letteratura scientifica in materia⁶⁶.
- Nel 2009 *l'ambito Violenza domestica dell'UFU* ha pubblicato un rapporto che menziona cinque aspetti della violenza nelle relazioni di coppia⁶⁷ in cui sussiste la necessità di effettuare ulteriori ricerche scientifiche.⁶⁸
- Nel 2013 è stato condotto, su incarico dell'UFU, uno studio secondo cui i costi cagionati dalla violenza nei rapporti di coppia si aggirano tra 164 e 287 milioni di franchi all'anno⁶⁹.
- Nel 2012 l'UST ha pubblicato una prima valutazione approfondita dei dati della SCP per il periodo 2009-2012 sulla violenza domestica. La pubblica-

⁶² Averdijk, Müller-Johnson & Eisner 2012.

⁶³ Cfr. le schede informative sulla violenza domestica:

<http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=it>

⁶⁴ Cfr. <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=it>

⁶⁵ Expertise concernant les conditions juridiques préalables nécessaires à une gestion des menaces dans le contexte de la violence domestique en Suisse; Evaluation du degré de gravité de la violence domestique; Expertise juridique concernant l'astreinte à des séances de consultation contraintes et à des programmes d'apprentissage pour auteur-e-s de violence dans le cadre de sanctions pénales; Expertise juridique concernant les arrangements des contacts parents/enfants en cas de séparation à la suite de violences domestiques (documenti disponibili solo in francese e tedesco).

⁶⁶ Cfr. <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=it>

⁶⁷ Comparsa, modello, dinamica e conseguenze della violenza nei rapporti di coppia - Condizioni per la nascita e lo sviluppo di rapporti violenti e non violenti - Misure di prevenzione e di intervento adottate dallo Stato e dalla società civile - Violenza nella coppia nel sistema famiglia: coppie e bambini testimoni di violenza - La violenza nella coppia vista dagli specialisti e dal grande pubblico.

⁶⁸ Cfr. <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=it>

⁶⁹ Cfr. <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=it>

zione incrocia i dati in funzione dei gruppi di popolazione al fine di rilevare l'incidenza secondo il genere e l'età⁷⁰.

- Nel 2012 l'*UST* ha pubblicato anche un rapporto sulla protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza e dalla negligenza in famiglia, che considera il coinvolgimento dei bambini in caso di violenza domestica⁷¹.
- Nel 2013 l'*UFSP* ha pubblicato uno studio sul duplice problema della violenza nella coppia e dell'alcol⁷², nonché altri lavori sulla connessione tra alcol/droghe e violenza.
- Per quanto riguarda la violenza contro le donne e della violenza domestica, il *Fondo nazionale svizzero (FNS)* ha promosso i seguenti Programmi nazionali di ricerca (PNR)⁷³:
 - PNR 40 sulla violenza nella quotidianità e la criminalità organizzata,
 - PNR 52 sull'infanzia, la gioventù e i rapporti generazionali nel passare del tempo,
 - PNR 60 sull'uguaglianza tra i sessi⁷⁴.
- Nel quadro del *Sondaggio svizzero delle vittime 2011*, d'intesa con la *Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)* e sotto la guida dell'*UFG* è stato condotto uno studio supplementare in cui sono stati analizzati la portata del fenomeno della violenza domestica, la propensione a sporgere denuncia, l'intervento della polizia e il contatto con i consulenti per l'aiuto alle vittime. I risultati sono stati ripresi nel rapporto del Consiglio federale sull'adempimento del postulato Fehr⁷⁵, pubblicato nel 2013⁷⁶.
- Su mandato del Consiglio federale, la *SEM* ha commissionato uno studio approfondito sulle cause, le forme e la frequenza dei matrimoni forzati in Svizzera⁷⁷, che funge da base per il Programma federale di lotta ai matrimoni forzati (2013 - 2017).
- In materia di molestie sessuali sul posto di lavoro, l'*UFU* e la *SECO* hanno commissionato tra il 2006 e il 2007 un'inchiesta telefonica presso 2020 lavoratori e lavoratrici della Svizzera tedesca e romanda in merito alla fre-

⁷⁰ Cfr. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/04/06.html> (solo in francese e tedesco)

⁷¹ Cfr. http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00066/index.html?lang=it

⁷² Gloor, Daniela, Meier Hanna (2013): Gewalt in der Partnerschaft und Alkohol - Häufigkeit einer Dualproblematik, Muster und Beratungssettings, Studie im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, Social Insight, Schinznach-Dorf (disponibile solo in tedesco).

⁷³ Cfr. <http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/programmes-nationaux-de-recherche/Pages/default.aspx>

⁷⁴ Cfr. Gloor Daniela, Meier Hanna: Betroffenenensicht zu Recht und Interventionen bei Partnergewalt – auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter. Schinznach-Dorf, 2014 (disponibile solo in tedesco).

⁷⁵ 09.3878 «Più denunce, maggiore effetto deterrente»

⁷⁶ <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-i.pdf>

⁷⁷ Anna Neubauer, Janine Dahinden, «Mariages forcés» en Suisse : causes. Formes et ampleur, Berna 2012: <http://www.gegen-zwangsheirat.ch/images/Studie/etude%20FR.pdf> (disponibile solo in francese e tedesco).

quenza delle molestie sessuali sul posto di lavoro⁷⁸. Uno studio simile condotto nel quadro del Programma nazionale di ricerca PNR 60 sull'uguaglianza tra i sessi ha permesso di stabilire la portata del fenomeno in Ticino⁷⁹.

- Infine, nel corso dell'ultimo decennio numerosi *ricercatori delle università e delle scuole universitarie professionali nonché esperti* hanno redatto studi e articoli specializzati sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica incentrati sulle cause, la valutazione delle misure, l'analisi della sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 55a CP, la necessità di consulenze, l'analisi del rischio, la gravità dell'atto e i mezzi impiegati per perpetrarlo, lo stalking, i minori coinvolti nella violenza domestica e la violenza nei loro stessi confronti, la violenza nei rapporti giovanili, la migrazione e propensione a sporgere denuncia.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 11 della Convenzione.

2.3 Capitolo III Prevenzione

2.3.1 Art. 12 Obblighi generali

L'articolo 12 fissa i *principi generali* per adempiere gli obblighi concreti descritti negli altri articoli del capitolo III.

Il *paragrafo 1* chiede alle Parti di adottare le misure necessarie per eliminare qualsiasi pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Le Parti sono libere di determinare la natura di tali misure⁸⁰. Per esempi in Svizzera si vedano i commenti all'articolo 14 nel campo dell'educazione e all'articolo 17 in quello dei media.

Il *paragrafo 2* obbliga le Parti ad adottare le misure necessarie per prevenire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione (cfr. i commenti agli artt. 13 segg.).

Il *paragrafo 3* chiede alle Parti di fare in modo che le misure di prevenzione tengano conto dei bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità. Si vedano in merito i commenti agli articoli 13 e 15.

Il *paragrafo 4* sottolinea la necessità di incoraggiare in particolar modo gli uomini e i ragazzi a contribuire attivamente alla prevenzione della violenza. In generale, gli uffici per l'uguaglianza fra donna e uomo cercano di coinvolgere gli uomini nel loro lavoro di promozione del pari trattamento dei due sessi, come testimonia il Dialogo dei sessi, che riunisce periodicamente l'UFU, l'associazione mantello masculin-tés.ch⁸¹ e Alliance F – l'Alleanza delle società femminili svizzere⁸². Inoltre i presi-

⁷⁸ Silvia Strub, Marianne Schär Moser, «Rischio e diffusione delle molestie sessuali sul posto di lavoro (Riassunto)», Berna, 2008:

<http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/02215/index.html?lang=it>

⁷⁹ Franziska Krings, Marianne Schaer Moser, Audrey Moudon, «Harcèlement sexuel sur le lieu de travail: Qui harcèle qui, comment et pourquoi ? Une meilleure compréhension pour une meilleure prévention», ott. 2013 (disponibile in francese e tedesco):

http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/Projekte/nfp60_krings_schlussbericht.pdf

⁸⁰ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 85.

⁸¹ www.maenner.ch

⁸² www.alliancef.ch

denti delle associazioni mantello maschili partecipano ogni anno insieme alle presidentesse delle associazioni mantello femminili a un incontro di lavoro organizzato dall'UFU. L'iniziativa dell'UFU «Make it work - Progetti destinati agli uomini per una maggiore uguaglianza nella vita professionale» dimostra che è possibile realizzare progetti destinati agli uomini grazie ai contributi finanziari previsti dalla legge federale sulla parità dei sessi⁸³. Uomini specializzati nella prevenzione della violenza lavorano proprio con gli autori di reati nel quadro dei programmi e servizi⁸⁴ menzionati all'articolo 16. Nel quadro della *Campagna del fiocco bianco – Svizzera*, uomini e donne s'impegnano a favore dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne⁸⁵.

Secondo il *paragrafo 5* le Parti devono vigilare affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. A tale riguardo si rimanda ai commenti all'articolo 42 della Convenzione.

Conformemente a quanto richiesto dal *paragrafo 6*, ossia la promozione di programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne, gli uffici per l'uguaglianza tra donne e uomini pongono l'accento sulle misure proprie a garantire l'autonomia alle donne, in particolare sul piano economico (p.es. lotta alla discriminazione salariale, promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 12 della Convenzione.

2.3.2 Art. 13 Sensibilizzazione

Secondo l'articolo 13, le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, campagne o programmi di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle (*par. 1*). Garantiscono inoltre un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure preventive disponibili (*par. 2*).

In materia di violenza domestica, l'UFU e i servizi cantonali d'intervento sensibilizzano il vasto pubblico tramite *manifestazioni* e la diffusione di numerosi *documenti* (schede informative⁸⁶, opuscoli, pieghevoli, ecc.), per lo più disponibili nella banca dati «Toolbox. Violenza domestica»⁸⁷.

A livello nazionale, sono state finora condotte tre importanti campagne sulla violenza domestica: la campagna «No alla violenza contro la donna nella coppia», promossa dalla Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSP), che nel 1997 ha sensibilizzato l'opinione pubblica in merito alla problematica sia mediante diverso materiale informativo (manifesti, spot televisivi e cinematografici, pieghevoli plurilingue, cartoline postali, due CD, un sito Internet, emissioni radiofo-

⁸³ <http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00016/00283/00513/index.html?lang=it>

⁸⁴ Cfr. p. es.: www.mannebuero.ch

⁸⁵ www.white-ribbon.ch

⁸⁶ Cfr. in particolare le schede informative dell'UFU:

<http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=it>

⁸⁷ <http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00436/index.html?lang=it>

niche) sia attraverso manifestazioni regionali e locali. Dal 2003 al 2005 si è svolta la campagna «Basta! Violenza domestica» a cura della *Prevenzione svizzera della criminalità*. Nel 2006 la sezione svizzera di Amnesty International ha promosso la campagna «In marcia contro la violenza domestica in Svizzera».

Da allora, diversi Cantoni hanno condotto campagne di sensibilizzazione destinate al grande pubblico e a determinati gruppi vulnerabili come le donne migranti. Per esempio a fine 2009 i Cantoni romandi hanno organizzato una campagna di manifesti affissi negli spazi pubblici. Il Cantone di Ginevra, in particolare, ha condotto nel 2011 e 2012 una campagna di sensibilizzazione e d'informazione (manifesti, striscioni sui tram, assemblee pubbliche) su tutto il suo territorio.

Inoltre il Movimento cristiano per la pace (cfd) coordina ogni anno, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre), la campagna «16 giorni contro la violenza sulle donne», a cui partecipano diverse ONG con manifestazioni a livello regionale.

Per quanto concerne le molestie sessuali sul posto di lavoro, l'UFU e la SECO hanno pubblicato una guida per le vittime, un opuscolo informativo per i datori di lavoro nonché altri strumenti preventivi quali liste di controllo⁸⁸. Nel quadro degli aiuti finanziari previsti dalla legge sulla parità dei sessi, l'UFU ha inoltre finanziato due siti Internet⁸⁹ destinati a lavoratori e volti a sensibilizzare sul tema il vasto pubblico.

La Confederazione si adopera dal 2008 per sensibilizzare le persone che potrebbero essere vittime di matrimoni forzati e per formare gli specialisti confrontati con la tematica. A completamento della nuova legge sulle misure contro i matrimoni forzati⁹⁰ è stato avviato nel 2012 un programma nazionale contro i matrimoni forzati finanziato dalla SEM in stretta collaborazione con l'UFU. Il programma prevede di creare, nell'arco di cinque anni (2013-2018) e in tutte le regioni della Svizzera, reti operative per la lotta ai matrimoni forzati destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio regolare tra i diversi specialisti e consultori che si occupano di violenza domestica e integrazione. L'obiettivo del programma è sviluppare misure preventive e offerte concrete (accompagnamento/assistenza, protezione, formazione) per le (potenziali) vittime e il loro ambiente nonché per gli specialisti.

Nel quadro di un progetto sperimentale contro i matrimoni forzati, il Cantone di Ginevra ha organizzato un workshop per giovani in cui sono stati trattati anche gli stereotipi di genere. Nel Cantone di Basilea-Campagna, il primo colloquio informativo obbligatorio dell'ufficio cantonale della migrazione con gli stranieri appena entrati in Svizzera per soggiornarvi comprende ora anche informazioni sulla prevenzione della violenza domestica e i matrimoni forzati. Il servizio d'intervento del Cantone di Basilea-Città informa e sensibilizza gli stranieri nel quadro di manifestazioni informative sul matrimonio e i rapporti di coppia.

Dal 2003 la Confederazione (UFSP) tratta anche il tema delle mutilazioni genitali femminili con diverse misure di prevenzione e di sensibilizzazione in primo luogo nell'ambito della Strategia migrazione e salute 2002-2007. Dal 2010 anche la SEM partecipa a queste misure. In collaborazione con diverse organizzazioni, la Confede-

⁸⁸ Cfr. <http://www.ebg.admin.ch/themen/00008/00074/index.html?lang=it>.

⁸⁹ <http://non-c-non.ch/je-subis-du-harcelement-sexuel.html>;
<http://www.ladragueautravail.ch/>.

⁹⁰ RU 2013 1035

razione incoraggia lo sviluppo di materiale informativo destinato a diversi gruppi target e sostiene un servizio di mediazione per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili.

La protezione dell'infanzia spetta in primo luogo ai Cantoni, i cui servizi si occupano di quasi tutti gli aspetti riguardanti lo sviluppo dei bambini. A livello federale, la politica dell'infanzia e della gioventù, i diritti dell'infanzia nonché la protezione e la promozione dei fanciulli e della gioventù competono all'UFAS, che fornisce informazioni e adotta misure per migliorare la cooperazione tra i diversi attori. Intrattiene inoltre contatti e scambi con i diversi uffici federali attivi nel campo della protezione dei minori e con i Cantoni, e sovvenziona organizzazioni che si adoperano in tutta la Svizzera per la prevenzione dei maltrattamenti e dell'abbandono di minori.

In virtù dell'ordinanza dell'11 giugno 2010⁹¹ sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, la Confederazione può attuare programmi o progetti nazionali, con carattere sperimentale, volti a proteggere i minori e i giovani, nonché concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica. Sulla base della suddetta ordinanza la Confederazione stessa promuove due programmi nazionali di prevenzione della violenza: il programma «Giovani e media» (2011 - 2015)⁹², che, attraverso le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, sensibilizza il pubblico anche sulle questioni legate alla violenza sessuale e psichica nei confronti dei bambini, e il programma «Giovani e violenza» (2011 - 2015)⁹³, con cui sostiene gli sforzi preventivi dei Cantoni, delle Città e dei Comuni nel campo della violenza giovanile.

I Cantoni conducono campagne di sensibilizzazione, in particolare sull'educazione non violenta. Nel 2012 per esempio il Servizio per la protezione dell'infanzia del Cantone di Soletta ha avviato una campagna sull'educazione senza punizioni corporali. Nella prima fase della campagna gli specialisti dei settori interessati sono stati informati della portata e delle ripercussioni del fenomeno nonché della situazione giuridica in Svizzera. Sono state inoltre illustrate le possibilità di punire senza ricorrere alle pene corporali. Nel corso della seconda fase è stata istituita un servizio di consulenza telefonica specializzato per i genitori che picchiano i propri figli o che corrono il rischio di farlo. L'obiettivo della terza fase, in corso dal 2014, è informare il vasto pubblico e in particolare i genitori, facendo riferimento alla consulenza telefonica e ricordando che l'impiego della violenza nell'educazione è illegale.

Anche le organizzazioni non governative realizzano progetti di prevenzione. Per esempio la fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera conduce dal 2013 una campagna nazionale di sensibilizzazione contro le punizioni corporali e per un'educazione non violenta. Dal 2011 la National Coalition Building Institute Svizzera conduce un progetto contro le punizioni corporali («Aucun enfant ne les mérite: élevons notre voix pour une éducation non-violente!»⁹⁴) che promuove la discussione e mira a far capire ai bambini e agli adolescenti che le punizioni corporali non sono giuste.

⁹¹ RS 311.039.1

⁹² Cfr. <http://www.giovanimedia.ch/it/home.html>

⁹³ Cfr. <http://www.jugendundgewalt.ch/it.html>

⁹⁴ <http://www.ncbi.ch/cms/fr/Accueil/>

In collaborazione con i Cantoni e altri partner la SEM sostiene diversi programmi e misure volti ad aumentare l'autodeterminazione e l'autostima (empowerment) delle migranti e in tal modo prevenire la violenza contro le donne e le fanciulle. La politica federale di promozione dell'integrazione definisce le donne come un gruppo target specifico dell'integrazione, le cui esigenze devono essere considerate in modo particolare. La promozione statale dell'integrazione dei migranti comprende pertanto aspetti legati al genere. Dal 2014 i programmi d'integrazione cantonali offrono misure specifiche legate al genere (p. es. corsi di lingua per donne e bambini, sostegno di migranti ben qualificate) nei settori consulenza e prima informazione, lavoro e formazione, comprensione e integrazione sociale. La realizzazione di queste misure rientra nelle competenze dei Cantoni con il sostegno finanziario e strategico della Confederazione.

Nel novembre 2013 la Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) ha avviato il dialogo sull'integrazione «Prima infanzia – chi inizia sano va lontano», che mira alla cooperazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni nella politica della sanità e dell'integrazione affinché tutti i neonati abbiano le migliori opportunità possibili sin dall'inizio della loro vita. Le associazioni di categoria di tutti gli specialisti che sono in contatto con le famiglie durante la gravidanza e il parto, nonché nel primo anno di vita del bambino sostengono questi sforzi. Il 27 luglio 2014 la CTA ha adottato raccomandazioni concrete destinate agli attori statali e ha preso conoscenza di altre raccomandazioni destinate agli attori non statali, che hanno espresso l'intenzione di contribuire all'attuazione di tali raccomandazioni nei limiti delle loro possibilità.

Infine va menzionato che l'esecuzione e la diffusione di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 11 servono parimenti ad aumentare la consapevolezza e in tal modo sviluppano un effetto preventivo (cfr. i commenti al n. 2.2.5).

Con questa vasta gamma di attività a diversi livelli, la Svizzera adempie i requisiti dell'articolo 13 della Convenzione.

2.3.3 Art. 14 Educazione

I materiali didattici su temi quali la soluzione non violenta dei conflitti, la violenza basata sul genere e il rispetto reciproco, menzionati al paragrafo 1, devono essere inclusi nei programmi scolastici ufficiali a livello primario, secondario e terziario. I docenti devono o dovrebbero impiegarli nel loro insegnamento. La Convenzione lascia alle Parti decidere il tipo di insegnamento e l'età degli studenti per i quali ritengono adeguato l'impiego di tali materiali⁹⁵.

Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.). La Conferenza dei direttori della pubblica educazione della Svizzera tedesca (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz; D-EDK) ha autorizzato l'introduzione del Programma d'insegnamento 21 ossia un primo programma scolastico comune per la scuola pubblica con il quale i 12 Cantoni germanofoni o plurilingue attuano l'obiettivo di armonizzare il sistema scolastico prescritto dall'articolo 62 Cost.⁹⁶. La questione dello spazio che va dato al tema della parità dei sessi è attualmente discusso nel quadro dell'elaborazione del Programma d'insegnamento.

In collaborazione con gli uffici romandi per l'uguaglianza tra uomo e donna, i dipartimenti dell'educazione dei Cantoni francofoni hanno avviato nel 2006 il progetto

⁹⁵ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 95.

⁹⁶ <http://www.lehrplan.ch/>.

«L'école de l'égalité» che mette a disposizione dei docenti informazioni di base e strumenti didattici⁹⁷. Nel 2010 il Cantone di Ginevra ha pubblicato e diffuso tramite gli uffici romandi per l'uguaglianza tra uomo e donna una serie di strumenti didattici e documenti destinati ai docenti dei diversi livelli scolastici e raggruppati sotto il titolo «Balayons les clichés» (liberiamoci dei cliché)⁹⁸. Altri Cantoni come quello di Argovia contribuiscono parimenti a sensibilizzare le direzioni scolastiche e il corpo docenti mediante analisi e pubblicazioni⁹⁹.

L'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base comprende due aree d'apprendimento, ossia «Lingua e comunicazione» e «Società». Quest'ultima comprende tra gli altri l'aspetto «Etica», che tratta anche i temi in questione ed è impartito a tutti gli studenti della formazione professionale di base.

Tali tematiche possono altresì essere trattate nel quadro dei corsi di educazione sessuale impartita a scuola. Le scuole offrono consulenza in caso di maltrattamenti o un servizio medico o psicologico generico, in grado di fornire un aiuto primario ai bambini. Vari Cantoni adottano misure preventive (opuscoli, manifestazioni informative, circolari, corsi di formazione per gli insegnanti, i monitori e gli educatori, spettacoli teatrali, filmati, mostre itineranti, ecc.).

Nelle scuole riscuote un notevole successo il progetto della fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera «Il mio corpo mi appartiene», una mostra interattiva dedicata alla prevenzione degli abusi sessuali e rivolta ai bambini in età scolare, dalla seconda alla quarta elementare. La mostra consente ai bambini di avvicinarsi al tema della violenza con connotazioni sessuali e degli abusi sessuali svolgendo attività ludiche e interattive. L'obiettivo è rafforzare le competenze e i diritti dei bambini mostrando loro come reagire. Il progetto comprende un modulo di formazione continua destinato agli insegnanti e un incontro informativo con i genitori. Gli insegnanti ricevono materiale didattico per trattare il tema nel corso delle lezioni¹⁰⁰.

Sempre più scuole impiegano operatori socio-scolastici, il che permette di potenziare le competenze e le capacità d'intervento e prevenzione in ambito sociale e nel caso di problemi evolutivi individuali nonché di prevenire la violenza a livello scolastico ed extrascolastico. I Cantoni, oltre alle offerte scolastiche destinate ai bambini, propongono varie iniziative indirizzate ai bambini in età prescolastica e ai genitori (informazione, formazione, consulenza, terapie).

Il *paragrafo 2* estende l'obbligo di promuovere i principi enunciati al *paragrafo 1* alle strutture di istruzione non formale, nonché ai centri sportivi, culturali e di svago e ai mass media.

I principi dell'uguaglianza tra donna e uomo, dei ruoli di genere non stereotipati, del rispetto reciproco e della soluzione non violenza dei conflitti nelle relazioni interpersonali sono promossi in modi assai diversi nei suddetti settori. In quello dello sport va menzionato, quale esempio di una buona prassi, il progetto «Genre et sport»,

⁹⁷ Cfr. <http://www.egalite.ch/ecole-egalite.html>.

⁹⁸ Cfr. <http://www.egalite.ch/balayons.html>.

⁹⁹ Cfr. p.es. AMV Heft 2013, Lehrpersonen Mittelschule Aargau, Gender an der Mittelschule: http://a-m-v.ch/Dokumente/amv_heft/amv_heft_2013.pdf così come alla voce «Materiale didattico» nel «Toolbox Violenza domestica»: <http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00436/index.html?lang=it>.

¹⁰⁰ <http://www.kinderschutz.ch>.

avviato dalla città di Ginevra nel 2014¹⁰¹, come pure la Carta etica adottata da Swiss Olympic, dall'Ufficio federale dello sport (USFPO) e dalle federazioni sportive svizzere, che enuncia i principi cui si devono attenere i vari attori nello sport¹⁰². I principi del codice etico sono presenti nella pianificazione delle federazioni, nelle manifestazioni sportive nazionali e internazionali, nel comportamento quotidiano e specificamente nei diversi programmi e attività di Swiss Olympic e dell'UFSP. La legge sulla promozione dello sport¹⁰³, inoltre, mira a incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati al fine di promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale¹⁰⁴. Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione sostiene e realizza programmi e progetti e adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca¹⁰⁵. Per quanto riguarda i media vanno menzionati i seguenti esempi di una buona prassi: la piattaforma «Media e genere» del Sindacato svizzero dei massmedia¹⁰⁶, la partecipazione regolare della Svizzera al Global Media Monitoring Project¹⁰⁷, gli studi e le raccomandazioni della Commissione federale per le questioni femminili destinate ai media in occasione di votazioni¹⁰⁸ e il premio «Femmes et Médias»¹⁰⁹ della conferenza degli uffici romandi per l'uguaglianza tra uomo e donna.

In considerazione del margine di manovra accordato alle Parti per l'attuazione¹¹⁰, la Svizzera adempie i requisiti dell'articolo 14.

2.3.4 Art. 15 Formazione delle figure professionali

Secondo il *paragrafo 1*, le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione nei temi in questione alle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori ai sensi della presente Convenzione. Le figure professionali interessate sono gli impiegati delle autorità giudiziarie e penali, le persone incaricate di applicare il diritto, gli specialisti nei settori della sanità, dei servizi sociali e dell'educazione.¹¹¹ Secondo il *paragrafo 2*, le Parti sono incoraggiate a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi in materia di cooperazione coordinata interistituzionale.

¹⁰¹ <http://www.ville-geneve.ch/dossiers-information/genre-sports-2014/accueil/>.

¹⁰² <http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/I-nove-principi-della-Carta-etica-nello-sport>.

¹⁰³ Legge federale del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, LPSpo, **RS 415.0**.

¹⁰⁴ Cfr. art. 1 cpv. 1 lett. d LPSpo

¹⁰⁵ Cfr. art. 1 cpv. 2 LPSpo.

¹⁰⁶ <http://www.ssm-site.ch/it/media/dossiers/media-e-genere/>.

¹⁰⁷ La Svizzera partecipa regolarmente al Global Media Monitoring Project. Per l'edizione 2010 ha condotto un'approfondita analisi specifica destinata al grande pubblico. Per il rapporto complementare al Global Media Monitoring Project 2010 (disponibile solo in tedesco): http://www.equality.ch/pdf_d/GMMP2010_CH_Bericht_d.pdf.

¹⁰⁸ Cfr. p.es. il documento «Dati sulla presenza delle candidate nei media» nonché le più recenti analisi sul sito: <http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00442/index.html?lang=it>.

¹⁰⁹ Il premio è conferito a giornalisti che promuovono la parità di trattamento tra donne e uomini per motivi di etica professionale: <http://www.egalite.ch/femmes-medias.html>.

¹¹⁰ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 95.

¹¹¹ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 100.

Livello federale

Nel settore formativo le competenze federali sono limitate. L'articolo 31 LAV consente alla Confederazione di accordare aiuti finanziari per la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. Da anni la Confederazione ricorre regolarmente a tale possibilità sostenendo numerosi corsi e seminari che trattano approfonditamente l'aiuto alle vittime e di conseguenza anche la violenza domestica. Queste manifestazioni sono organizzate da diversi soggetti privati e cantonali, in particolare da scuole universitarie professionali. Le direttive, rielaborate nel 2014, per la concessione di aiuti finanziari a tali manifestazioni consentono ora di sostenere un'ampia cerchia di soggetti (tra cui persone che nell'ambito della loro professione entrano sovente in contatto con vittime ai sensi della LAV e con i relativi consultori e organi d'indennizzo, quali per esempio i membri delle autorità di protezione dei minori e degli adulti, i medici di famiglia, i ginecologi, gli specialisti di servizi di contatto per vittime con esigenze particolari, i docenti). La formazione di base del personale dei consultori e della polizia comprende, in tutta la Svizzera, il tema della violenza. Proprio la polizia è perlopiù considerata disporre di un elevato livello di conoscenze e della disponibilità al perfezionamento.

Al fine di sensibilizzare le autorità giudiziarie alla problematica della violenza domestica, l'Università di San Gallo ha organizzato su incarico dell'UFG e dell'UFU un seminario di perfezionamento per giovani giudici e procuratori pubblici e tenuto un convegno introduttivo e un seminario di approfondimento nel 2012 e nel 2013. In quest'ultimo anno l'UFU e la SEM hanno organizzato workshop regionali per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e i servizi specializzati (case rifugio per donne maltrattate, consultori per l'aiuto alle vittime, uffici d'integrazione) al fine di migliorare la collaborazione tra questi attori nella valutazione di casi particolarmente gravi (ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b della legge del 16 dicembre 2005¹¹² sugli stranieri; LStr) cui si richiamano le vittime di violenza domestica. Anche il Programma federale di lotta ai matrimoni forzati per il periodo 2013-2018 ha tra gli altri l'obiettivo di sviluppare offerte formative per professionisti.

Esempi di una buona prassi a livello di Cantoni e città

I Cantoni e i Comuni offrono numerosi programmi di formazione e perfezionamento per specialisti sul tema della violenza contro le donne e i bambini e della violenza domestica. Qui di seguito sono menzionati alcuni esempi.

La città di Zurigo ha introdotto un piano d'azione per l'uguaglianza tra donne e uomini incentrato sulla sensibilizzazione e la formazione dei diversi attori al fine di riconoscere precocemente e prevenire la violenza domestica. Le misure sono rivolte a scuole, ospedali, strutture di custodia collettiva diurna, organizzazioni Spitex e servizi sanitari. Il piano d'azione della città di Berna attribuisce parimenti grande importanza alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza domestica.

Il reparto di medicina della violenza del Centro universitario di medicina legale di Losanna organizza regolarmente corsi di perfezionamento destinati al personale medico e di polizia e concernenti il riconoscimento di comportamenti violenti nonché la consulenza e il sostegno alle vittime.

Il centro di formazione sulla violenza domestica del Cantone di Lucerna offre moduli e corsi in materia, informa e sensibilizza categorie professionali specifiche e il pubblico sulle forme e le ripercussioni della violenza domestica, prende posizione in merito a tendenze attuali, sviluppa progetti inoltre organizza manifestazioni e campagne sul tema in generale.

Il centro d'intervento contro la violenza domestica del Cantone di Berna ha organizzato manifestazioni di sensibilizzazione destinate a diverse categorie professionali di diversi settori tra cui medicina scolastica, pronto soccorso, consulenza, tutela, eccetera.

Sul suo sito, il centro d'intervento contro la violenza domestica del Cantone di Zurigo ha pubblicato un manuale per specialisti aggiornato e completo su diversi aspetti della protezione dalla violenza domestica¹¹³. Anche i centri d'intervento degli altri Cantoni organizzano regolarmente manifestazioni rivolte a diverse categorie professionali.

Nell'ambito delle molestie sessuali sul posto di lavoro, la Conferenza romanda e ticinese degli uffici cantonali di protezione dei lavoratori (CRTI) ha organizzato nel 2009 con il sostegno dell'UFU delle giornate di perfezionamento per gli ispettorati del lavoro dei cinque Cantoni romandi. La Conferenza degli uffici romandi sull'uguaglianza tra uomo e donna ha lanciato una campagna dal 2012 al 2014 sulla LPar durante la quale sono state organizzate giornate di perfezionamento volte a sensibilizzare svariati specialisti del diritto (membri delle autorità di conciliazione, giudici del lavoro, avvocati) in particolare sul tema delle molestie sessuali sul posto di lavoro e sull'obbligo di protezione a carico dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda la protezione dell'infanzia, le Alte scuole pedagogiche offrono, nel quadro della formazione e del perfezionamento del corpo docente, diversi corsi sul tema della protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza. La fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera ha pubblicato tra il 2011 e il 2013 diverse guide per specialisti¹¹⁴. L'«Institut universitaire Kurt Bösch» in Vallese¹¹⁵ offre una serie di corsi di formazione con diversi master e diplomi nel campo dei diritti e della protezione dell'infanzia¹¹⁶. Altri corsi sulla prevenzione dell'abuso sessuale e del maltrattamento di bambini sono condotti da diverse ONG.¹¹⁷

Gli istituti della formazione professionale superiore, le università e le scuole universitarie (superiori) offrono diversi corsi di formazione e perfezionamento incentrati sul tema.

Con il Programma federale per le pari opportunità per donne e uomini presso le università, sostenuto dalla Confederazione dal 2000, si finanziano diversi progetti e attività, tra cui l'elaborazione e la diffusione di regole comportamentali e regola-

113 http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/praevention/ist/info_fachpersonen/manual.html#a-content. (disponibile solo in tedesco)

114 Per sensibilizzare i medici delle diverse specializzazioni, la fondazione ha pubblicato nel 2011 una guida sui maltrattamenti dei bambini e sulla loro protezione e nel 2013 altre due guide: una sulla protezione dei bambini nella prassi del lavoro sociale e un'altra sul riconoscimento precoce della violenza contro bambini piccoli.

115 IUKB; <http://www.iukb.ch>

116 Collaborazione tra l'Institut international des droits de l'enfant [IDE] dell'IUKB e dell'Università di Friburgo.

117 P.es.: Castagna o Limita (<http://www.castagna-zh.ch>; <http://www.limita-zh.ch>).

menti volti a evitare le molestie sessuali, il mobbing, le minacce e le discriminazioni¹¹⁸. Il tema viene regolarmente riaffrontato in conferenze o in occasioni di giornate d'azione. Anche i politecnici federali di Zurigo e di Losanna offrono informazioni e servizi di contatto in materia di molestie sessuali nel quadro delle misure tese a migliorare le pari opportunità presso entrambi gli istituti¹¹⁹.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 15 della Convenzione.

2.3.5 Art. 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

Le Parti istituiscono o sostengono, in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime (*par. 3*), programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica (*par. 1*) o di reati di natura sessuale (*par. 2*). Le persone che lavorano con gli autori dei reati devono disporre di una formazione specifica e delle necessarie competenze culturali e linguistiche. Gli autori dei reati partecipano ai programmi su decisione di un giudice o su base volontaria¹²⁰.

La lotta agli atti di violenza, la loro prevenzione e l'attuazione della legge sull'aiuto alle vittime rientrano in gran parte nelle competenze dei Cantoni, ai quali spetta pertanto anzitutto il finanziamento dei programmi preventivi generali nonché di quelli d'intervento e di trattamento. Le offerte differiscono da Cantone a Cantone. Numerosi Cantoni dispongono di servizi di coordinamento, d'intervento e specializzati contro la violenza domestica, nonché di consultori e programmi per uomini o donne violenti. I servizi cantonali d'intervento e di coordinamento sono collegati tra loro e si scambiano regolarmente informazioni. Secondo l'inventario¹²¹ pubblicato nel 2008 dall'UFU sono 27 le istituzioni che nella Svizzera tedesca e Romanda offrono simili prestazioni. Nel 2012 l'UFU ha pubblicato una perizia giuridica che analizza le basi legali sulle quali i giudici possono ordinare la partecipazione a consulenze sulla violenza e programmi rieducativi (in particolare gli art. 63 «Trattamento ambulatoriale» e 94 «Norme di condotta» del CP)¹²². L'UFU ha sostenuto l'istituzione dell'associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (Association professionnelle suisse de consultations contre la violence; APSCV), lo sviluppo di standard di qualità e di una statistica uniforme, nonché

118 Un esempio di regola comportamentale dell'Università di Zurigo: <http://www.uzh.ch/about/basics/genderpolicy.html>

119 Diversi siti Internet informano sulle varie forme di discriminazione e indicano i servizi di contatto: <http://www.equal.ethz.ch/beratung>; <http://egalité.epfl.ch/harcelement>; <http://helpme.epfl.ch/>

120 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 104.

121 Theres Egger, *Travail de consultation et programmes de lutte contre la violence destinés aux auteur_e-s de violences conjugales en Suisse*, Berna, 2008; le versioni integrali in francese e tedesco e un compendio in italiano (Consulenze e programmi contro la violenza per autori e autrici di violenza domestica in Svizzera) sono disponibili sul sito dell'UFU alla rubrica Pubblicazioni sulla violenza.

122 Cfr. una perizia allestita su incarico dell'UFU: Peter Mösch Payot, «Astreinte à des séances de consultation contraignantes et à des programmes d'apprentissage pour auteur_e-s de violence dans le cadre de sanctions pénales, notamment à titre de règles de conduite», 2011, disponibile in francese e tedesco sul sito dell'UFU alla rubrica Pubblicazioni sulla violenza.

l'organizzazione di incontri nazionali di coordinamento dei consultori per gli autori di violenze.

Il Consiglio federale è stato inoltre incaricato dal postulato Feri¹²³ di presentare un rapporto sul lavoro con i colpevoli di violenza domestica in Svizzera.

Complessivamente, la Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 16 della Convenzione.

2.3.6 Art. 17 Partecipazione del settore privato e dei mass media

Il *paragrafo 1* prescrive che le Parti incoraggino il settore privato e i mass media in generale a definire linee guida e norme di autoregolazione. Il Consiglio svizzero della Stampa ha adottato una dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista che impone ai suoi membri di rispettare la dignità umana¹²⁴. Se tale obbligo è violato è possibile presentare reclamo presso il Consiglio svizzero della Stampa, che prende posizione in merito a questioni deontologiche dei giornalisti¹²⁵. Secondo la Commissione svizzera per la lealtà nella pubblicità (Schweizerische Lauterkeitskommission), una pubblicità sessista è considerata una prassi commerciale sleale e le imprese possono essere obbligate a rinunciarvi¹²⁶. L'UFU e la SECO raccomandano alle imprese di adottare misure per prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro e mettono a disposizione modelli di regolamenti che permettono di introdurre procedure in tal senso¹²⁷.

Secondo il *paragrafo 2*, le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare il contesto dell'informazione e della comunicazione. L'obiettivo principale del Programma «Giovani e media»¹²⁸, attivato dal 2011 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFSA) in collaborazione con il settore dei media e organizzazioni private, è promuovere un utilizzo dei media digitali responsabile, sicuro e adeguato all'età da parte dei bambini e degli adolescenti. Il programma fornisce a genitori, insegnanti e specialisti informazioni mirate e corsi di perfezionamento per accompagnare correttamente bambini e adolescenti. La campagna di Pro Juventute per i giovani «Vita reale», del 2014, mostra che la vita apparentemente perfetta degli altri non corrisponde alla realtà e incoraggia i giovani a non farsi mettere sotto pressione da immagini troppo idealizzate. Uno spot televisivo concepito per i giova-

¹²³ 14.3417 «Porre fine alla violenza domestica attraverso la responsabilizzazione sistematica di chi se ne rende colpevole», non ancora trattato dalla Camera.

¹²⁴ <http://www.presserat.ch/21690.htm>, n. 8.

¹²⁵ Regolamento del Consiglio svizzero della stampa, art. 1 cpv. 2: <http://presserat.ch/23010.htm>.

¹²⁶ Secondo la Commissione unapubblicità è sessista quando attribuisce a uomini o donne caratteristiche stereotipate mettendo in dubbio la parità tra i sessi, mette in mostra sottomissione o sfruttamento o lascia intendere che la violenza e il dominio siano tollerabili, [...], non mostra alcun nesso naturale tra la persona che rappresenta e il prodotto pubblicizzato, la persona mostrata ha una funzione puramente decorativa, [...]. Traduzione da Grundsätze, Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation, stato aprile 2008, <http://www.faire-werbung.ch/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Grundsätze.pdf>, principio 3.11 cpv. 2).

¹²⁷ <http://www.ebg.admin.ch/themen/00008/00074/00083/index.html?lang=it>

¹²⁸ <http://www.giovanimedia.ch/it/home.html>

ni, manifesti per la scuola, iniziative presso le scuole, un fumetto, promemoria per bambini e adolescenti, genitori e insegnanti, nonché informazioni in rete sensibilizzano in merito alla tematica e rafforzano l'autostima dei giovani. Genitori, specialisti e scuole in tutta la Svizzera ottengono informazioni su come sostenere i giovani.

2.4 Capitolo IV Protezione e sostegno

2.4.1 Art. 18 Obblighi generali

L'*articolo 18* sancisce gli obblighi generali di protezione e sostegno delle vittime. La cooperazione istituzionale di cui al *paragrafo 2* è trattata negli articoli 7 e 10 della Convenzione, il sostegno alle vittime di cui al *paragrafo 3* negli articoli 19 e seguenti, la messa a disposizione di servizi di supporto di cui al *paragrafo 4* nell'articolo 22. L'articolo 8 capoverso 2 LAV soddisfa l'obbligo delle Parti di garantire protezione consolatoria o di altro tipo ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione (*par. 5*).

2.4.2 Art. 19 Informazione

L'*articolo 19* della Convenzione obbliga le Parti a garantire che le vittime ottengano un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno in una lingua che comprendono.

Le prescrizioni di cui all'articolo 305 CPP impongono alle autorità di perseguimento penale di informare la vittima in merito all'aiuto alle vittime. Dato che il perseguimento penale compete essenzialmente ai Cantoni, sono le autorità d'esecuzione cantonali, in particolare la polizia e il pubblico ministero, a informare la vittima nel caso concreto. Se la vittima vi acconsente, tali autorità trasmettono il suo nome e indirizzo a un consultorio. I consultori cantonali di aiuto alle vittime forniscono inoltre le necessarie informazioni al singolo su richiesta e più in generale informano il pubblico tramite Internet, volantini o altro.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 19 della Convenzione.

2.4.3 Art. 20 Servizi di supporto generali

Il *paragrafo 1* obbliga le Parti a garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi di supporto di vario tipo ossia a un sostegno psicologico, all'assistenza finanziaria o all'assistenza nella ricerca di un lavoro. Secondo il *paragrafo 2* le vittime devono avere accesso a servizi sanitari e sociali idonei che dispongono di risorse adeguate e di sufficiente personale specializzato.

In Svizzera l'adempimento di queste disposizioni è affidato soprattutto alle assicurazioni private e sociali. A titolo di complemento, la LAV prevede una vasta gamma di prestazioni per le vittime la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. Secondo l'articolo 2 LAV, tali prestazioni comprendono la consulenza e l'aiuto immediato, l'aiuto a più lungo termine (in parte fornito direttamente dai consultori dei Cantoni, in parte sotto forma di contributi alle spese di prestazioni fornite da terzi), l'indennizzo e la riparazione morale. Ogni vittima ha diritto alla consulenza e all'aiuto immediato gratuiti. I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e l'indennizzo dipendono dal reddito (art. 16 e 20 cpv. 2 LAV). La legge fissa inoltre un tetto massimo per l'indennizzo e la riparazione morale (art. 20 cpv. 3 e art. 23 cpv. 2 LAV).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 20 della Convenzione.

2.4.4 Art. 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti devono vigilare affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. La disposizione prevede pure che lo Stato, le associazioni degli avvocati, le ONG rilevanti e gli altri attori potenziali forniscano alle vittime un supporto sensibile e competente per aiutarle a sporgere denuncia¹²⁹.

Come spiegato in relazione agli articoli 13 e 15 della Convenzione, la Confederazione e i Cantoni informano il pubblico e gli specialisti sul diritto applicabile in caso di violenza domestica nonché sulle autorità da contattare nel caso concreto. Un'applicazione per Smartphone denominata «Women's Human Rights» e sviluppata dal DFAE in collaborazione con il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) facilita l'accesso ai testi di diritto internazionale sui diritti delle donne¹³⁰. Una guida, pubblicata in rete dalla Commissione federale per le questioni femminili, agevola l'applicazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) da parte di avvocati, giudici e consulenti legali¹³¹.

In virtù dell'articolo 12 LAV, inoltre, i consultori consigliano le vittime e le aiutano a far valere i loro diritti. Dispongono di un elenco di avvocati specializzati e conoscono le ONG attive in questo campo.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 21 della Convenzione.

2.4.5 Art. 22 Servizi di supporto specializzati

La *capoverso 1* impone alle Parti di predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata e nel breve e lungo periodo, servizi di supporto immediato specializzati per le vittime.

La LAV attribuisce ai Cantoni il compito di provvedere affinché siano a disposizione delle vittime consultori autonomi nel loro settore di attività ai sensi del diritto svizzero. Tali consultori devono tenere conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime, per esempio delle donne vittime di violenza domestica (art. 9 e segg. LAV), e fornire le prestazioni seguenti:

consulenza personale, aiuto immediato per le esigenze più urgenti (p. es. alloggio d'emergenza, misure mediche, una prima consulenza legale), aiuto a più lungo termine e contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (consultazione di specialisti, p. es. psichiatri) fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate.

Di norma, ogni Cantone dispone di almeno un consultorio. I Cantoni SG/AR/AI gestiscono un consultorio comune come anche BS/BL e SZ/UR. Diversi Cantoni dispongono anche di istituzioni specializzate per determinate categorie di vittime (p. es. donne o vittime di violenza sessuale). In totale, in tutta la Svizzera esistono

129 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 128 e 130.

130 Link all'applicazione:

<https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=695483339&mt=8>.

131 <http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00596/index.html?lang=it>.

circa 60 istituzioni di questo tipo. Le vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 15 cpv. 3 LAV).

Il *capoverso 2* esige di predisporre servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini. Sul suo sito la CDOS mette a disposizione l'elenco aggiornato dei consultori cantonali per le vittime¹³², da cui si evince quali servizi sono rivolti in modo mirato alle donne e ai loro bambini. Si tratta in primo luogo dei consultori ambulatoriali delle case rifugio per donne e dei consultori contro la violenza sessuale e domestica. Sul sito sono pure indicati i consultori per bambini e adolescenti vittime di violenza.

Gli esistenti consultori per vittime adempiono i requisiti dell'articolo 22 della Convenzione.

2.4.6 Art. 23 Case rifugio

Secondo l'*articolo 23* le Parti devono creare rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime. Con l'espressione «in numero sufficiente» s'intende garantire che i rifugi disponibili e l'aiuto specializzato corrispondano alle esigenze di tutte le vittime. Il numero di rifugi dovrebbe orientarsi al fabbisogno effettivo. L'articolo non contiene dunque prescrizioni quantitative ma soltanto valori indicativi. Determinante è il fabbisogno specifico del territorio¹³³.

L'allestimento di case rifugio compete ai Cantoni. L'offerta di case rifugio per donne differisce da Cantone a Cantone. Nel maggio 2015 la CDOS e l'UFU hanno pubblicato un'analisi della situazione e del fabbisogno che servirà da base ai Cantoni per valutare se a livello regionale vi sono sufficienti case rifugio per vittime di violenza e i loro bambini e se il loro finanziamento sia garantito. La valutazione della LAV, effettuata dall'UFG nel 2015, intende inoltre verificare se la legge tiene debitamente conto delle esigenze delle diverse categorie di vittime. È inoltre pendente l'iniziativa parlamentare Fehr¹³⁴, che chiede di creare una base legale che obblighi i Cantoni a garantire un'offerta adeguata di strutture di accoglienza per vittime di violenza domestica (cfr. anche i commenti all'art. 8). Nella risposta all'interpellanza Feri¹³⁵, il Consiglio federale si è pure dichiarato disposto a esaminare, dopo una relativa analisi della situazione e del fabbisogno, la possibilità di sostenere i Cantoni nell'ambito del coordinamento in materia di case rifugio per donne.

Se necessario, i consultori procurano ai sensi della LAV un alloggio d'emergenza alle vittime (art. 14 cpv. 1 LAV). In base alla situazione, per esempio se la minaccia non è più attuale e se si tratta principalmente di una riabilitazione, può essere sufficiente un alloggio diverso da una casa protetta per donne.

¹³² Cfr. <http://www.sodk.ch/it/fachbereiche/familien-und-gesellschaft/opferhilfe/wwwaiuto-alle-vittimech/consultori-per-le-vittime/>

¹³³ In questo contesto, il n 135 del rapporto esplicativo della Convenzione fa riferimento al rapporto finale della Task force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica (EG-TFV), che raccomanda di creare alloggi sicuri per donne in case rifugio distribuiti in tutte le regioni e capaci di accogliere una famiglia ogni 100 000 abitanti.

¹³⁴ 13.454 «Proteggere le persone dalle violenze subite nell'ambiente sociale immediato».

¹³⁵ 13.4071 «Una strategia nazionale per le case protette per donne» e 13.4290 «Una strategia nazionale per le case protette per uomini».

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 23 della Convenzione.

2.4.7 Art. 24 Linee telefoniche di sostegno

L'*articolo 24* obbliga le Parti a istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione.

La CDDGP ha esaminato la possibilità di istituire una linea telefonica nazionale di sostegno gratuita, operante 24 ore su 24 e sette giorni su sette, specifica per vittime e autori di violenza domestica. Nel novembre 2013 ha deciso di rinunciare al progetto, in particolare per il timore che essa avrebbe fatto concorrenza a strutture già esistenti e apportato – con costi gestionali elevati – un beneficio supplementare esiguo.

In Svizzera esistono già linee telefoniche destinate anche alle vittime di violenza, che però non adempiono completamente i requisiti della Convenzione. Il Telefono amico, per esempio, copre tutto il territorio nazionale e si rivolge a persone in crisi con un'ampia offerta di consulenza, ma non è gestita da personale formato, è orientata sull'ascolto piuttosto che sulla consulenza e non è completamente gratuita (costo minimo di chiamata). Alcuni Cantoni hanno conferito al Telefono amico un mandato specifico perché garantisca un'offerta continua di aiuto alle vittime al di fuori degli orari d'ufficio. La fondazione privata Pro Juventute offre da anni il servizio gratuito «Consulenza + Aiuto 147», che si rivolge ai giovani tramite telefono o SMS (147) nonché Internet (www.147.ch), sette giorni su sette e 24 ore su 24, in tre delle quattro lingue nazionali. In media, 400 giovani al giorno ricorrono a questa consulenza. In tal modo Pro Juventute costituisce un'importante collegamento tra i bambini e gli adolescenti in cerca di consiglio e i consultori specializzati.

Il 27 febbraio 2013, in adempimento del postulato Fehr¹³⁶, il Consiglio federale ha adottato un rapporto¹³⁷ e conferito al DFGP diversi mandati d'esame da eseguire in collaborazione con i Cantoni. Nel quadro di questi lavori verrà esaminata approfonditamente l'introduzione di un'assistenza telefonica nazionale ai sensi della Convenzione, rivolta a tutte vittime di violenza non solo domestica a prescindere dal loro sesso. Almeno le funzioni di base di questo servizio, che andrebbe garantito da personale specializzato, dovrebbero essere a disposizione 24 ore su 24 tramite un numero telefonico unico per tutta la Svizzera, utilizzando le infrastrutture cantonali esistenti (numero centrale con inoltro) e mantenendo la possibilità di soluzioni regionali (medesimo numero). Si deve inoltre esaminare la separazione da offerte esistenti, il grado di centralizzazione, questioni tecniche, la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, nonché un'eventuale partecipazione finanziaria della Confederazione. L'UFG sta elaborando un progetto insieme alla CDOS.

Al momento, il diritto svizzero adempie soltanto in parte i requisiti dell'articolo 24 della Convenzione.

2.4.8 Art. 25 Supporto alle vittime di violenza sessuale

Secondo l'*articolo 25*, le Parti devono provvedere affinché siano creati centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le

¹³⁶ 09.3878, «Più denunce, maggiore effetto deterrente».

¹³⁷ <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-i.pdf>.

vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli¹³⁸.

In Svizzera non esistono centri specifici che forniscono tutte queste prestazioni. I compiti menzionati sono piuttosto assunti da diversi servizi in cooperazione, in particolare i consultori e gli ospedali (cfr. i commenti agli articoli 19 e segg.). Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni trasmettono il suo nome e indirizzo a un consultorio (art. 305 cpv. 2 e 3 CPP, art. 8 cpv. 2 LAV). Conformemente alla LAV, i Cantoni hanno il compito di mettere a disposizione consultori autonomi per vittime ai sensi del diritto pertinente. Tali consultori forniscono un'ampia gamma di prestazioni, in particolare consulenza personale, aiuto immediato per le esigenze più urgenti (p. es. alloggio d'emergenza, misure mediche, prima consulenza legale), aiuto a più lungo termine, contributi alle spese dell'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (p. es. psichiatra); sono disponibili pure consultori specifici.

L'infrastruttura svizzera esistente adempie complessivamente i requisiti dell'articolo 25 della Convenzione.

2.4.9 Art. 26 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

Secondo il *capoverso 1*, le Parti si assicurano che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei minori testimoni di violenza. Il *capoverso 2* stabilisce che tali misure comprendano le consulenze psicosociali adattate all'età dei minori e tengano debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

L'articolo 149 CPP elenca le misure protettive che chi dirige il procedimento può adottare, su domanda o d'ufficio, per proteggere un testimone che si espone, a causa del suo coinvolgimento nel procedimento, a un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio (art. 149 cpv. 1 CPP). Chi dirige il procedimento può segnatamente garantire l'anonimato al testimone, svolgere gli interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertare le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificare l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermarla e porre restrizioni al diritto di esaminare gli atti (art. 149 cpv. 2 CPP). Il testimone può inoltre farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia (art. 149 cpv. 3 CPP). Per testimoni minori di 18 anni chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4 CPP (art. 149 cpv. 4 CPP). Il primo interrogatorio del minore deve ad esempio svolgersi al più presto possibile (art. 154 cpv. 2 CPP). Un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minore lo domanda espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 154 cpv. 4 lett. a CPP).

Nel corso dell'intero procedimento il minore non può di norma essere interrogato più di due volte (art. 154 cpv. 4 lett. b e c CPP). Gli interrogatori sono inoltre effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista (art. 154 cpv. 4 lett. d CPP).

Il CPP stabilisce pure un limite d'età fisso per i testimoni. Le persone con capacità di discernimento limitata non devono essere sottoposte all'obbligo di dire la verità

¹³⁸ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 142.

quando sono interrogate. Per questo motivo, chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni deve essere interrogato in qualità di persona informata sui fatti e non di testimone (art. 178 lett. b CPP).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 26 della Convenzione.

2.4.10 Art. 27 Segnalazioni

Secondo *l'articolo 27*, qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, dovrebbe essere incoraggiata a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti

Sia il diritto federale che quello cantonale prevedono diversi diritti o addirittura obblighi di segnalazione in caso di reati gravi (cfr. i commenti all'art. 28). In caso di violenza contro le donne e di violenza domestica, i principali testimoni sono di regola le vittime. Nel suo rapporto del 27 febbraio 2013 in adempimento del postulato Fehr¹³⁹, il Consiglio federale elenca una serie di misure che tengono conto anche della richiesta dell'articolo 27, per esempio il potenziamento del ruolo dei consulenti (migliore informazione del pubblico, formazione mirata di determinate categorie di persone), la facilitazione dell'accesso alle informazioni sull'aiuto alle vittime (servizio di contatto telefonico nazionale, accesso facilitato alle offerte di sostegno tramite Internet), l'osservazione attenta dell'applicazione del nuovo diritto processuale penale e una prima valutazione degli effetti delle nuove norme in materia di aiuto alle vittime. Gli ostacoli che possono scoraggiare la vittima a presentare una denuncia vanno, per quanto possibile, eliminati. Al contempo, dalle analisi effettuate nel quadro dell'adempimento del suddetto postulato è emerso che possono effettivamente esserci buoni motivi per cui la vittima non segnala un reato.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 27 della Convenzione.

2.4.11 Art. 28 Segnalazioni da parte delle figure professionali

Secondo *l'articolo 28*, le Parti devono garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscono un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza. Questi professionisti devono essere autorizzati a segnalare alle autorità competenti reati violenti gravi ai sensi della Convenzione senza violare il segreto professionale (diritto di segnalazione). La Convenzione non intende invece introdurre un obbligo di segnalazione¹⁴⁰. La disposizione mira a proteggere la vita e l'integrità fisica della vittima, piuttosto che avviare un'inchiesta penale. Le Parti possono stabilire situazioni o casi in cui sia applicabile questa disposizione, per esempio facendo dipendere la segnalazione dal previo consenso della vittima, ad eccezione di alcuni casi speciali quali quelli in cui la vittima è minorenn¹⁴¹.

¹³⁹ <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-27/ber-br-i.pdf>

¹⁴⁰ Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 147.

¹⁴¹ Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 147-148.

Le persone soggette al segreto professionale di cui all'articolo 321 CP possono farsi dispensare mediante il consenso dell'interessato o l'autorizzazione scritta data dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza (art. 321 n. 2 CP). La legge prevede inoltre altri diritti e obblighi di segnalazione. Secondo l'articolo 364 CP, se è stato commesso un reato contro un minore, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321 CP) hanno il diritto di avvisarne l'autorità di protezione dei minori. L'articolo 75 capoverso 3 CPP prevede inoltre che le autorità penali informano senza indugio le autorità tutorie, se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni, accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti. Pure i consultori possono informare l'autorità tutoria o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale, se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minore o di un'altra persona minore è seriamente minacciata (art. 11 cpv. 3 LAV). In virtù dell'articolo 321 numero 3 CP, numerose legislazioni cantonali prevedono per il personale medico diritti di segnalazione più ampi rispetto alla normativa federale anche quando le vittime sono adulte. In singoli casi è addirittura previsto un obbligo di segnalazione.

Infine, il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori¹⁴², che all'articolo 443 prevede che quando una persona è bisognosa d'aiuto chiunque possa avvisarne l'autorità di protezione degli adulti; sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale (cpv. 1). Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso (cpv. 2). Il riferimento all'articolo 314 capoverso 1 CC fa sì che la disposizione sia applicabile anche al diritto in materia di protezione dei minori. Con la mozione Aubert Josiane¹⁴³, il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del CC o di qualsiasi altra legge affinché l'obbligo di segnalazione alle autorità di protezione dei minori sia generalizzato in tutti i Cantoni svizzeri con alcune eccezioni chiaramente definite¹⁴⁴. Il 15 aprile 2015 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il messaggio concernente una corrispondente modifica del CC.¹⁴⁵

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 28 della Convenzione.

2.5 Capitolo V Diritto sostanziale

2.5.1 Art. 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

Il *paragrafo 1*, secondo cui le Parti devono fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato, ha carattere programmatico e va inserito anche nel contesto delle disposizioni concrete seguenti. Si deve poter obbligare l'autore del reato a interrompere un determinato comportamento o ad astenersi in futuro¹⁴⁶.

¹⁴² Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), modifica del 19 dic. 2008, FF **2006** 6525.

¹⁴³ 08.3790 «Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali».

¹⁴⁴ L'avamprogetto accorda a determinate categorie di persone, tenute al segreto professionale secondo il CP, il diritto di avvertire le autorità quando il bene di un minore pare minacciato (art. 314c AP-CC) e propone un obbligo di avviso per determinate categorie di persone non tenute al segreto professionale ai sensi del CP (art. 314d AP-CC).

¹⁴⁵ <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-15.html>.

¹⁴⁶ Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 157.

Secondo l'articolo 28 capoverso 1 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. Il diritto della personalità protegge tra l'altro la personalità fisica ossia i beni giuridici rappresentati dall'integrità fisica, dalla libertà di movimento e dalla personalità sociale (p. es. diritto all'onore). Gli articoli 28 e seguenti CC proteggono pure l'integrità emotiva, che può per esempio essere turbata da condizionamenti della paura (protezione della personalità affettiva)¹⁴⁷. Conformemente all'articolo 28a capoverso 1 CC, l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale o di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. Secondo l'articolo 28a capoverso 3 CC sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale (cfr. i commenti all'art. 30). L'articolo 28b CC, entrato in vigore il 1° luglio 2007, prevede inoltre misure specifiche per proteggere da violenze, minacce o insidie provenienti dal proprio ambiente (cfr. i commenti all'art. 34).

Il *paragrafo 2* impone alle Parti di adottare le misure necessarie per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze. Questo paragrafo concerne la cosiddetta responsabilità dello Stato. Se le autorità statali non hanno adempiuto agli obblighi loro imposti dall'articolo 5 della Convenzione, il diritto civile deve prevedere rimedi giuridici come le azioni di risarcimento del danno al fine di rilevare tale omissione¹⁴⁸.

In Svizzera, il diritto in materia di responsabilità dello Stato è disciplinato dal diritto pubblico e non da quello civile; tuttavia i diritti che se ne deducono adempiono i requisiti della Convenzione. Conformemente alla legge sulla responsabilità¹⁴⁹, vige a livello di Confederazione il principio della responsabilità causale dello Stato: la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni (art. 3 cpv. 1 LResp). Se si violano beni giuridici protetti in modo assoluto come il diritto alla vita o all'integrità fisica e psichica, vi è sempre illiceità (cfr. i commenti all'art. 30)¹⁵⁰. Se il funzionario è accusato di un'omissione, è necessario che ci sia stato l'obbligo di agire per giustificare la posizione di garante. Si presuppone che il funzionario abbia violato un obbligo d'ufficio o che lo Stato un obbligo di protezione¹⁵¹. Se questi presupposti sono soddisfatti, la Confederazione risponde del danno senza riguardo alla colpa del funzionario. In caso di colpa del funzionario, si prende in considerazione, a determinate condizioni, una riparazione morale ai sensi dell'articolo 6 LResp. I Cantoni disciplinano la responsabilità in maniera simile alla Confederazione¹⁵².

147 Per i dettagli: Hausheer Heinz, Aebi-Müller Regina E., *Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches*, 3^a ed., Berna 2012, n.marg. 12.41 e segg.; Meili Andreas, in: Honsell Heinrich, Vogt Nedim Peter, Geiser Thomas (ed.), *Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I*, 5^a ed., Basilea 2014, Art. 28 N 17.

148 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 162.

149 Legge federale del 14 mar. 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, LResp: **RS 170.32**

150 Cfr. DTF 132 II 449 consid. 3.3.

151 DTF 133 V 14 consid. 8.1; Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6^a ed., Zurigo/San Gallo 2010, n.marg. 2249.

152 Pierre Moor, *Droit administratif* Vol. II, 3^a ed., Berna 2011, 852 segg.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 29 della Convenzione.

2.5.2 Art. 30 Risarcimenti

Le Parti sono obbligate a garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione (*par. 1*). In determinati casi alle vittime va accordato a titolo sussidiario un adeguato risarcimento da parte dello Stato (*par. 2*). A quest'ultimo punto è ammessa una riserva (art. 78 par. 2 della Convenzione).

Conformemente all'articolo 41 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁵³, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. In particolare una violazione è illecita se interessa beni giuridici personali, protetti in modo assoluto, quali il diritto alla vita o l'integrità fisica, psichica o morale¹⁵⁴. Se la violazione comporta un danno finanziario per la vittima (p. es. spese di cura o perdita di guadagno), quest'ultima può richiedere un risarcimento all'autore che ha agito in modo colposo. In caso di lesione corporale (art. 47 CO) o di altre lesioni della personalità che non possono essere riparate in altro modo (art. 49 CO), il danneggiato può pure chiedere una riparazione morale, che non dipende dalle ripercussioni finanziarie della lesione ma a titolo di risarcimento del danno immateriale subito¹⁵⁵. La condizione è che il danneggiato abbia subito un dolore fisico o psichico di una certa gravità¹⁵⁶ o una lesione grave della personalità¹⁵⁷.

Conformemente alla LAV, la vittima ha diritto a un indennizzo per il danno subito (art. 19 cpv. 1 LAV). Contrariamente alla Convenzione, la LAV contempla tutte le vittime e non soltanto quelle che hanno subito un danno grave. L'indennizzo è di 120 000 franchi al massimo (art. 20 cpv. 4 LAV). Agli indennizzi secondo la LAV si applica il principio di sussidiarietà (cfr. art. 4 LAV).

La Convenzione esige inoltre che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole (*par. 3*). L'articolo 29 LAV prescrive ai Cantoni di prevedere una procedura semplice e rapida per la concessione di risarcimenti. È inoltre possibile ottenere un anticipo.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 30 della Convenzione. Non è necessario ricorrere alla menzionata possibilità di far valere una riserva al paragrafo 2.

2.5.3 Art. 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

In base al *paragrafo 1* le Parti garantiscono che siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli.

¹⁵³ RS 220

¹⁵⁴ Heierli Christian, Schnyder Anton K., in: Honsell Heinrich, Vogt Nedim Peter, Geiser Thomas (Ed.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5^a ed., Basilea 2011, art. 41 N 33; cfr. anche i commenti all'art. 29.

¹⁵⁵ DTF 123 III 204 consid. 2.e; Heierli Christian, Schnyder Anton K. (nota. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**), art. 47 N 4.

¹⁵⁶ DTF 110 II 163 consid. 2.c.

¹⁵⁷ DTF 129 III 715 consid. 4.4.

In Svizzera, il bene del fanciullo è stato elevato al rango di diritto costituzionale il 1° gennaio 2000 quando, nella nuova Costituzione federale (Cost.), è stato introdotto l'articolo 11 che, al capoverso 1, conferisce ai fanciulli e agli adolescenti il «diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo». La revisione del diritto in materia di autorità parentale, entrata in vigore il 1° luglio 2014, sancisce esplicitamente tale principio nella legge: l'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio, che va sempre considerato (art. 296 cpv. 1 CC). L'autorità parentale congiunta è divenuta la regola: finché minorenni, i figli sono in linea di massima soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC). Se necessario per tutelare il bene del figlio, l'autorità parentale deve poter essere trasferita a un solo genitore (art. 298 cpv. 1 CC). Dato che non mette in questione soltanto l'autorità parentale congiunta, bensì in generale la capacità del padre o della madre (o di entrambi) di esercitare l'autorità parentale, la violenza domestica è esplicitamente menzionata nella revisione del pertinente diritto all'articolo 311 capoverso 1 numero 1 CC quale motivo per privare un genitore o entrambi dell'autorità parentale. Per il medesimo motivo è possibile non attribuire l'autorità parentale a uno o entrambi i genitori da subito, indipendentemente dal fatto che il figlio sia direttamente vittima della violenza domestica o ne sia solo indirettamente toccato in quanto rivolta contro l'altro genitore¹⁵⁸.

Anche nell'ambito del diritto alle relazioni personali (cosiddetto diritto di visita), il bene del minore costituisce il valore supremo¹⁵⁹. Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio (art. 274 cpv. 2 CC). Casi di violenza ai sensi della Convenzione possono dunque essere sempre considerati al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli.

Secondo il *paragrafo 2*, inoltre, le Parti devono garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Il rischio che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia comprometta i diritti e la sicurezza della vittima di atti di violenza o dei bambini è inconciliabile con il bene del minore e dunque deve essere considerato dai giudici e dalle autorità nel quadro delle suddette disposizioni. Per l'esercizio del diritto di visita l'autorità di protezione dei minori può inoltre ammonire i genitori o impartire loro istruzioni affinché l'esercizio delle relazioni personali non sia pregiudizievole al figlio (art. 273 cpv. 2 e art. 307 cpv. 3 CC). Si può ad esempio prendere in considerazione un curatore che controlli l'esercizio del diritto di visita conducendo colloqui separati con i genitori, un diritto di visita accompagnato¹⁶⁰ o la decisione relativa a una terapia¹⁶¹ o a una mediazione¹⁶².

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 31.

158 Messaggio del 16 nov. 2011 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale), FF **2011** 8025, 8052, 8056.

159 Cfr. DTF 130 III 585 consid. 2.1.

160 Cfr. DTF 122 III 404 consid. 3.c.

161 Cfr. Sentenza del Tribunale federale 5A_140/2010 dell'11 lug. 2010, consid. 3.2.

162 Cfr. Sentenza del Tribunale federale 5A_457/2009 del 9 dic. 2009, consid. 4.1.

2.5.4 Art. 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati

In base all'*articolo 32* le Parti sono tenute a garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Secondo l'articolo 105 numero 5 CC, un matrimonio è nullo se uno degli sposi lo ha contratto senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà, oppure se uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio (art. 105 n. 6 CC). L'azione è promossa d'ufficio dall'autorità cantonale competente per il domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Le autorità che sospettano un matrimonio forzato ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione (art. 106 cpv. 1 CC). L'azione è proponibile in ogni tempo (art. 106 cpv. 3 CC). Il giudice competente dichiara nullo il matrimonio e agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli si applicano per analogia le disposizioni relative al divorzio (art 109 cpv. 1 e 2 CC).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 32 della Convenzione.

2.5.5 Art. 33 Violenza psicologica

Secondo l'*articolo 33* le Parti sono tenute a penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce. Le Parti possono precisare mediante una dichiarazione che si riservano il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per questi comportamenti (art. 78 par. 3 della Convenzione).

Conformemente al *diritto penale* svizzero, chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona è punito a querela di parte (art. 180 cpv. 1 CP). Il colpevole è perseguito d'ufficio se è il coniuge, il partner registrato, l'ex partner registrato oppure il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione (art. 180 cpv. 2 CP). Il capoverso 2 è perfettamente in linea con gli ambiti disciplinati dalla Convenzione. È inoltre punibile chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP)

Anche l'incolumità psichica e morale di una persona è protetta dal *diritto civile*. Una violazione dell'integrità psichica o morale – per esempio causando paura – è considerata una lesione della personalità ai sensi dell'articolo 28 CC¹⁶³. La persona illecitamente lesa può chiedere la proibizione, la cessazione o l'accertamento (art. 28a CC) della violazione ed eventualmente il risarcimento dei danni o la riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC in combinato disposto con art. 41 cpv. 1 e 49 risp. 47 CO)¹⁶⁴.

L'articolo 33 della Convenzione è interamente coperto dal diritto svizzero. Dato che quest'ultimo prevede misure sia di diritto penale che di diritto civile, la normativa svizzera supera addirittura i requisiti della Convenzione. Non è pertanto necessaria una dichiarazione ai sensi dell'articolo 78 paragrafo 3 della Convenzione.

163 Cfr. Hausheer Heinz, Aebi-Müller Regina E., *Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches*, 3^a ed., Berna 2012, n.marg. 12.64 segg.

164 Cfr. i commenti all'art. 30.

2.5.6 Art. 34 Atti persecutori (Stalking)

L'articolo 34 impone alle Parti di penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità. Le Parti possono precisare mediante una dichiarazione che si riservano il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per questi comportamenti (art. 78 par. 3 della Convenzione).

Il *diritto penale* svizzero non riconosce esplicitamente la fattispecie penale dello stalking. Un pertinente intervento parlamentare è stato respinto dal Parlamento¹⁶⁵. Tuttavia lo stalking può già essere penalmente sanzionato secondo il diritto penale nella sua interezza o per singoli comportamenti che lo caratterizzano. Le fattispecie penali più frequenti sono la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179^{septies} CP), i delitti contro l'onore (artt. 173 e segg. CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), il danneggiamento (art. 144 CP), le lesioni personali (art. 122 e seg. CP), le vie di fatto (art. 126 CP), la pornografia (art. 197 CP) e le molestie sessuali (art. 198 CP). La coazione, la pornografia e le lesioni personali gravi sono perseguite d'ufficio senza eccezioni.

Oltre ai provvedimenti richiesti dalla Convenzione, anche il *diritto civile* prevede misure a protezione dallo stalking, in particolare anche dal cosiddetto soft stalking. L'articolo 28b CC, entrato in vigore il 1° luglio 2007, permette alla vittima di tutelarsi mediante misure di diritto civile, da violenze, minacce o insidie (stalking) che, nel suo ambiente sociale più o meno prossimo, ledono o minacciano la sua integrità fisica, psichica, sessuale e sociale. Dette misure possono essere disposte indipendentemente dalla relazione giuridica ed effettiva tra le persone interessate. I numeri 1-3 del capoverso 1 elencano le misure che può adottare il giudice per prevenire una violazione illecita della personalità o eliminarne una concreta. Il giudice può per esempio ordinare il divieto di avvicinamento, di trattenersi in un luogo determinato o di mettersi in contatto con la vittima. A livello procedurale questi divieti possono essere messi in atto assai rapidamente mediante provvedimenti cautelari o addirittura superprovvisori. Il giudice può inoltre vincolare il rispetto della misura a una comminatoria della pena secondo l'articolo 292 CP (Disobbedienza a decisioni dell'autorità) affinché l'autore del reato possa essere perseguito pur tramite il diritto civile anche penalmente.

L'elenco delle misure non è esaustivo. Il giudice può ordinare anche altre misure idonee a proteggere l'attore da violenza, minacce o insidie per esempio può prendere in considerazione, nel caso di determinate persone violente, il ricovero a scopo di assistenza (artt. 426 e segg. CC). I capoversi 2 e 3 dell'articolo 28b CC consentono, se l'attore e l'autore della lesione vivono nella stessa abitazione, di ordinare l'allontanamento di quest'ultimo dall'abitazione nonché, con il consenso del locatore, di trasferire il contratto di locazione al solo attore. Questa disposizione mira a offrire alla vittima un'alternativa alla fuga. Il capoverso 4 invita i Cantoni a designare un servizio che possa decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi. I Cantoni hanno affidato questo compito alla polizia; numerosi di essi hanno inoltre emanato leggi proprie a protezione delle vittime di violenza. Se le persone coinvolte sono sposate il giudice può adottare le

¹⁶⁵ Mozione Fiala 08.3495 «Stalking»; cfr. anche la mozione Fiala 13.3742 «Non rimandare il tema dello stalking alle calende greche», e il postulato Feri 14.4204 «Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera», entrambi non ancora trattati nella Camera.

misure di protezione della personalità nel quadro della protezione dell'unione coniugale (art. 172 cpv. 3 CC) o della procedura di divorzio (art. 276 del Codice di procedura civile [CPC]¹⁶⁶, Provvedimenti cautelari).

Contro lo stalking il diritto svizzero prevede misure sia di diritto penale che di diritto civile e supera dunque i requisiti della Convenzione. Non è pertanto necessaria una precisazione ai sensi dell'articolo 78 capoverso 3 della Convenzione.

2.5.7 Art. 35 Violenza fisica

L'*articolo 35* impone alle Parti di penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Nel Codice penale svizzero i reati contro la vita e l'integrità sono ampiamente puniti. Per il presente contesto sono centrali gli articoli 122 (Lesioni gravi) e 123 (Lesioni semplici) CP, che adempiono i requisiti della Convenzione. In merito all'articolo 126 CP (Vie di fatto) va chiarito se la Convenzione obblighi effettivamente le Parti a rendere punibile anche questa forma leggera di violenza fisica e se così fosse in che misura. Tale questione è importante soprattutto in relazione agli articoli 41 (Favoreggiamento o complicità e tentativo; v. n. 2.5.13), 48 (Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie; v. n. 2.5.20) e 55 (Procedimenti d'ufficio e ex parte; v. n. 2.6.7) della Convenzione.

Secondo l'articolo 126 CP, è punito, a querela di parte, con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Sono considerate vie di fatto le aggressioni di poco conto e senza ripercussioni al corpo o alla salute di un'altra persona. Secondo il Tribunale federale si è in presenza di vie di fatto, indipendentemente dal dolore causato, quando un'azione sul corpo di un'altra persona supera la misura generalmente usuale e socialmente accettata senza però arrivare a provocare un danno (p.es. schiaffi, pugni, calci, spinte forti, l'arruffamento di una pettinatura elaborata, il taglio di capelli, il versare un liquido addosso, ecc.). Vanno considerati vie di fatto anche leggeri danni alla salute che chiaramente comportano un disagio seppur passeggero (p. es. la somministrazione con violenza o l'inganno di sostanze liquide o gassose che causano conati di vomito, tosse o starnuti o che hanno un effetto lassativo)¹⁶⁷. L'espressione comprende pure atti maneschi che causano escoriazioni, graffi, ematomi, contusioni, che non richiedono un particolare trattamento, guariscono rapidamente e non sono molto dolorose¹⁶⁸. Le vie di fatto si distinguono dalle lesioni semplici per il fatto che non comportano alcun danno al corpo o alla salute. Tale distinzione, tuttavia, non è così netta e sovente è difficile da rilevare; pertanto il giudice dispone di un margine d'interpretazione relativamente grande.

Nel rapporto esplicativo della Convenzione si afferma che le Parti devono incriminare qualsiasi atto premeditato di violenza fisica contro un'altra persona, indipendentemente dal contesto in cui tale atto è perpetrato. L'espressione «violenza fisica» comprende pertanto le lesioni corporali causate dal ricorso diretta e illecita alla forza

¹⁶⁶ RS 272.

¹⁶⁷ Roth Andreas, Keshelava Tornike, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (Ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3^a ed., Basilea 2013, Art. 126 N 2 segg.

¹⁶⁸ DTF 107 IV 40, 43; Roth Andreas A., Anne Berkemeier, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (Ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3^a ed., Basilea 2013, Art. 123 N 8.

fisica e quindi anche la violenza che provoca la morte della vittima¹⁶⁹. Da ciò si può dedurre che la Convenzione non esige la criminalizzazione delle vie di fatto ai sensi del diritto svizzero, come suesposto, poiché tale reato, formulato in negativo, appunto non presuppone una lesione dell'integrità fisica. Ad ogni modo questo vale per le vie di fatto di lieve o media entità. Per le vie di fatto gravi, al limite con le lesioni semplici, che, secondo l'articolo 123 numero 1 CP, comprendono anche i casi poco gravi, la situazione è meno chiara, il che tuttavia non ha alcuna influenza sull'applicazione dell'articolo 35 della Convenzione, dato che secondo il diritto svizzero la punibilità dell'autore supera i requisiti della stessa.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 35 della Convenzione.

2.5.8 Art. 36 Violenza sessuale, compreso lo stupro

Secondo l'*articolo 36*, le Parti devono perseguire penalmente gli atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso (*par. 1 lett. a e b*) o il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo (*par. 1 lett. c*). Il consenso deve essere dato volontariamente (*par. 2*). Le disposizioni del paragrafo 1 devono applicarsi anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale (*par. 3*).

Conformemente al Codice penale svizzero i comportamenti descritti sono penalmente perseguibili segnatamente come coazione sessuale (art. 189 CP) e violenza carnale (art. 190 CP), a prescindere dal fatto che siano stati commessi durante il matrimonio o l'unione domestica precedenti o attuali. Anche l'esigenza del paragrafo 2 è soddisfatta, in quanto il consenso all'atto sessuale deve essere volontario affinché sia escluso il reato.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 36 della Convenzione.

2.5.9 Art. 37 Matrimonio forzato

L'*articolo 37* impone alle Parti di penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio (*par. 1*), nonché a penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio (*par. 2*).

Articolo 37 paragrafo 1

In Svizzera, il matrimonio forzato è un reato che il codice penale sanziona esplicitamente dal 1° luglio 2013 (art. 181a CP). Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 181a cpv. 1 CP). È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato (art. 181a cpv. 1 CP; cfr. anche il n. 2.5.16).

Il diritto svizzero adempie pertanto totalmente il paragrafo 1 dell'articolo 37 della Convenzione.

Articolo 37 paragrafo 2

¹⁶⁹ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 187 e 188.

Il paragrafo 2 considera un reato il fatto di attirare con l'inganno una persona in uno Stato terzo (sovente quello dei suoi antenati) allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio. Non è necessario che il matrimonio sia effettivamente contratto. Il termine «attirare» designa qualsiasi comportamento che consente all'autore del reato di convincere la vittima a recarsi all'estero, in particolare mediante pretesti o motivi inventati quali ad esempio la necessità di visitare un familiare malato¹⁷⁰. Non è prevista la possibilità di formulare una riserva.

L'attuazione di questa variante della fattispecie nel diritto svizzero richiede un esame approfondito.

Oggettivamente, il matrimonio forzato (art. 181a cpv. 1 CP) presuppone oggettivamente che l'autore limiti la libertà d'azione della vittima mediante determinati mezzi coercitivi per portarla a contrarre un matrimonio. Dato che l'articolo 181a CP presuppone che una coazione sia un elemento oggettivo della fattispecie, è evidente che la disposizione non copre la variante prevista all'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.

Per contro, il diritto penale svizzero punisce anche il tentativo di concludere un matrimonio forzato, che si distingue dal reato commesso per il fatto che gli elementi oggettivi della fattispecie sono stati realizzati soltanto in parte, mentre quelli soggettivi devono essere realizzati in entrambi i casi. Affinché il tentativo sia punibile occorre la volontà di realizzare il reato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si è in presenza di un tentativo quando è stato intrapreso l'ultimo passo decisivo da cui secondo la pianificazione dell'autore non vi è più ritorno se non per circostanze esterne. L'atto che segna l'inizio dell'esecuzione è quello con cui l'autore comincia a realizzare direttamente la fattispecie, il che richiede una vicinanza spaziotemporale al reato¹⁷¹. Secondo il paragrafo 2 dell'articolo 37 della Convenzione, l'autore deve influenzare la vittima con l'intenzione di farle contrarre un matrimonio forzato in uno Stato terzo. Non appena la vittima si trova in viaggio verso l'estero e l'autore agisce con l'intenzione di farle contrarre un matrimonio forzato, si è superata la soglia determinante del tentativo, punibile, di matrimonio forzato. Il comportamento che il paragrafo 2 dell'articolo 37 della Convenzione vuole rendere punibile è pertanto in linea di massima coperto dal diritto penale svizzero vigente.

All'articolo 37 paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 41 paragrafo 2 (cfr. i commenti al n. 2.5.13), tuttavia, la Convenzione esige che sia punito anche il tentativo di attirare con l'inganno. La questione se i preparativi di viaggio effettuati in Svizzera vadano considerati un tentativo ai sensi dell'articolo 181a CP o se costituiscano meramente degli atti preparatori non punibili va valutata nel singolo caso sulla base delle circostanze concrete. Occorre tuttavia rilevare che l'estensiva giurisprudenza del Tribunale federale in casi analoghi non permetterebbe di escludere a priori la possibilità di punire tali atti in quanto tentativi commessi sul territorio svizzero¹⁷². Un'eventuale lacuna potrebbe dunque esservi soltanto in relazione ad azioni commesse in Svizzera senza che siano stati effettuati preparativi di viaggio concreti

¹⁷⁰ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 195-197.

¹⁷¹ Niggli Marcel Alexander, Maeder Stefan, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (Ed.), *Basler Kommentar, Strafrecht I*, 3^a ed., Basilea 2013, Art. 123 N 8.

¹⁷² Cfr. il messaggio del 23 feb. 2011 concernente la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, *FF 2011* 1987, 2023 e segg. e relativi riferimenti.

(p. es. prenotazione di un volo). Non si può escludere che simili casi non coperti dal diritto svizzero si presentino, ma si tratta di una lacuna marginale complessivamente irrilevante.

Non vi è motivo di rivedere l'articolo 181a CP così a poca distanza dalla sua entrata in vigore al fine di consentire l'attuazione letterale della Convenzione. Come supposto, la punibilità del tentativo di cui all'articolo 181a CP copre la maggior parte delle situazioni possibili. Abbassare ulteriormente la soglia della punibilità equivarrebbe inoltre a un diritto che punisce le convinzioni e le opinioni, contrario al sistema penale svizzero.

2.5.10 Art. 38 Mutilazioni genitali femminili

Le Parti devono perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride (*lett a*); costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato alla lettera a o fornirle i mezzi a tale fine – ciò comprende pure il prestare aiuto all'autore del reato costringendo una *donna* a subire gli atti di cui alla lettera a o a fornirgli i mezzi a tal fine¹⁷³ (*lett. b*); nonché indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato alla lettera a (*lett. c*). Agli atti di cui alla lettera b si aggiunge l'atto di «indurre»¹⁷⁴.

L'articolo 124 CP, entrato in vigore il 1° luglio 2012, punisce esplicitamente chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo (cpv. 1). È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato (cpv. 2, cfr. anche i commenti al n. 2.5.16). I requisiti della lettera a della Convenzione sono pertanto soddisfatti. Le varianti di reato di cui alle lettere b e c sono coperte dalle fattispecie della coazione (art. 181 CP) nonché della correttezza e della complicità, eventualmente dell'istigazione, nel reato della mutilazione di genitali femminili. La partecipazione ai reati di cui alle lettere b e c ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non deve essere punita. Il diritto svizzero protegge le ragazze e le donne in egual modo dalle mutilazioni genitali.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto completamente i requisiti dell'articolo 38 della Convenzione.

2.5.11 Art. 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata

L'articolo 39 impone alle Parti di perseguire penalmente l'aborto forzato (*lett. a*) e la sterilizzazione forzata (*lett. b*).

Secondo il diritto penale svizzero, è punito chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante (art. 118 cpv. 2 CP). La sterilizzazione forzata è punibile in quanto lesione grave (art. 122 CP).

Il diritto penale svizzero adempie pertanto completamente i requisiti dell'articolo 39 della Convenzione.

¹⁷³ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 200.

¹⁷⁴ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 201.

2.5.12

Art. 40 Molestie sessuali

Secondo l'*articolo 40*, le Parti devono garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Il Codice penale svizzero contempla due fattispecie di reato riguardanti le molestie sessuali. È punito, a querela di parte, con un multa chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, o molesta sessualmente una persona mediante vie di fatto o, impudentermente, mediante parole (art. 198 CP). È punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque compie un atto esibizionistico (art. 194 CP). La discriminazione mediante molestie sessuali sul posto di lavoro può inoltre essere punita in virtù degli articoli 4 e 5 LPar.

La Convenzione accorda alle Parti un margine di manovra relativamente ampio nell'attuazione di questo articolo.¹⁷⁵ Da un lato esse possono prevedere anche altre sanzioni non penali; dall'altro non sono obbligate a rendere punibili né gli atti partecipativi né il tentativo di molestie sessuali (art. 41 della Convenzione), così come non è necessario che queste ultime siano perseguite d'ufficio (art. 55 della Convenzione).

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 40 della Convenzione.

2.5.13

Art. 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo

Secondo l'*articolo 41*, le Parti devono perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33 (Violenza psicologica), 34 (Atti persecutori [Stalking]), 35 (Violenza fisica), 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro), 37 (Matrimonio forzato), 38 lett. a (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) della Convenzione nonché i *tentativi* intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 lett. a e 39 della Convenzione.

Nel diritto penale svizzero sia l'istigazione e la complicità in un crimine o un delitto sono punibili (art. 24 e 25 CP) sia il tentativo di commetterli (art. 22 CP). Nell'ambito delle contravvenzioni, invece, il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 105 cpv. 2 CP). L'istigazione a una contravvenzione è per contro di principio punibile.

Le fattispecie del diritto svizzero corrispondenti ai reati elencati in modo esaustivo nella Convenzione costituiscono quasi tutte crimini o delitti. L'unica eccezione è rappresentata dalle vie di fatto (art. 126 CP), considerate una contravvenzione. Secondo la norma generale e in assenza di una prescrizione speciale, il tentativo di e la complicità nelle vie di fatto non sono punibili. Come esposto al numero 2.5.7, per attuare l'articolo 35 della Convenzione è tuttavia necessario che le vie di fatto si situino semmai al limite con le lesioni semplici cosicché possano essere punite.

Per quanto riguarda la punibilità del *tentativo* di violenza fisica, richiesta dalla Convenzione (art. 35), non vi sono a priori problemi poiché le Parti possono limitar-

¹⁷⁵ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 207.

si a considerare un reato il tentativo di violenza fisica solo nei casi gravi¹⁷⁶, che chiaramente non comprendono le vie di fatto. Il diritto vigente adempie pertanto totalmente i requisiti della Convenzione in questo ambito.

Resta quindi da esaminare soltanto se la *complicità* nella violenza fisica sia sufficientemente coperta. Come già menzionato, nel diritto penale svizzero la complicità nelle lesioni gravi e semplici è punibile (artt. 122 e 123 in combinato disposto con art. 25 CP), mentre non è punibile la complicità nelle vie di fatto (art. 126 in combinato disposto con art. 105 cpv. 2 CP). Anche in questo contesto occorre osservare che la Convenzione presuppone la perseguibilità delle vie di fatto semmai soltanto in un ambito ristretto al limite con le lesioni semplici (cfr. i commenti all'art. 35 della Convenzione al n. 2.5.7). Quanto detto vale ancor più per la complicità nelle vie di fatto. Anche se per quanto riguarda la violenza fisica la Convenzione non limita esplicitamente l'obbligo di rendere punibile la complicità ai casi di violenza fisica grave, come invece fa nell'ambito del tentativo e del reato punibile d'ufficio¹⁷⁷, non è chiaro perché la complicità nella violenza fisica non grave non sia stata trattata analogamente al tentativo. Quanto precede ha ancora più valore se si pena che i redattori del testo della Convenzione hanno ritenuto importante distinguere tra lesione fisica grave e lesione semplice, concedendo alle Parti un certo margine di manovra in materia¹⁷⁸.

Per questi motivi occorre supporre che anche in questo punto il diritto svizzero adempia i requisiti della Convenzione. Lo stesso vale, come già menzionato al numero 2.5.9, per il tentativo di matrimonio forzato ai sensi dell'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione.

2.5.14 Art. 42 Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto «onore»

Secondo l'*articolo 42*, le Parti devono garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto «onore» non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti (*par. 1*). Devono inoltre garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi (*par. 2*).

Il diritto penale svizzero non prevede alcuna delle giustificazioni menzionate al paragrafo 1. Conformemente alle disposizioni generali sull'istigazione o sulla partecipazione indiretta a un reato, gli atti di cui al paragrafo 2 sono equiparati al reato corrispondente. Neanche in questo caso i motivi menzionati nella Convenzione hanno effetto giustificativo.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 42 della Convenzione.

¹⁷⁶ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 214.

¹⁷⁷ Per quanto riguarda la punibilità della violenza fisica lieve sono previste diverse possibili eccezioni: nei casi poco gravi la tentata violenza fisica non va necessariamente punita, cfr. più sopra; possibilità formale di formulare una riserva secondo cui i casi poco gravi di violenza fisica non devono essere considerati reati da perseguire d'ufficio, cfr. al n. 2.6.7 relativo all'art. 55.

¹⁷⁸ Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 281, che dovrebbe essere applicabile per analogia anche alla complicità.

2.5.15

Art. 43 Applicazione dei reati

Secondo l'*articolo 43*, i reati previsti ai sensi della Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato

Il Codice penale svizzero è applicato per principio a prescindere dalla natura del rapporto tra autore del reato e vittima. Il requisito della querela per il perseguimento dello stupro e della coazione sessuale nell'unione coniugale e domestica è stato abolito nell'aprile 2004 mentre prevede un inasprimento della pena nel caso in cui esista un rapporto tra autore e vittima. Secondo l'articolo 180 capoverso 2 lettera a CP, una minaccia è perseguita d'ufficio se l'autore è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio. Un'analoga disposizione vale per i partner registrati (art. 180 cpv. 2 lett. a^{bis} CP) nonché per il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato (art. 180 cpv. 2 lett. b CP). La stessa disposizione è applicabile alle lesioni semplici (art. 123 n. 2 CP) e alle vie di fatto se l'autore ha agito reiteratamente (art. 126 cpv. 2 CP). Queste disposizioni corrispondono al senso e allo scopo della Convenzione.

Il diritto penale svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 43.

2.5.16

Art. 44 Giurisdizione

In sostanza, l'*articolo 44* elenca i criteri solitamente riportati nelle convenzioni europee secondo i quali gli Stati parte determinano la competenza giurisdizionale per i reati contemplati dalla Convenzione.

Il *capoverso 1* obbliga le Parti a dichiararsi competenti per i reati commessi sul loro territorio (*lett. a*; principio territoriale), o a bordo di una nave battente la loro bandiera (*lett. b*; principio della bandiera), o a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge (*lett. c*). La competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri risulta dall'articolo 3 CP, dall'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953¹⁷⁹ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e dall'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁸⁰ sulla navigazione aerea. Le Parti devono inoltre determinare la propria competenza giurisdizionale per i reati commessi da un loro cittadino (*lett. d*). La competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri risulta in questi casi dall'articolo 7 capoverso 1 lettera a CP (principio della personalità attiva). Infine va determinata la giurisdizione competente per i reati commessi da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (*lett. e*). Conformemente all'articolo 78 paragrafo 2 secondo trattino, ogni Parte può precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze tale disposizione. La riserva che si può esprimere in merito alla lettera e è una disposizione usuale nelle convenzioni di diritto penale del Consiglio d'Europa. Nel diritto penale svizzero la dimora abituale non determina di per sé l'esercizio della competenza giurisdizionale. Determinanti sono in particolare il luogo in cui è stato commesso il reato e la cittadinanza dell'autore e della vittima. La Svizzera ricorre pertanto alla suddetta possibilità di formulare una riserva, come per esempio ha già fatto nel caso di Convenzione di Lanzarote¹⁸¹.

¹⁷⁹ RS 747.30

¹⁸⁰ RS 748.0

¹⁸¹ RS 0.311.40, art. 25 cpv. 1 lett. e.

Secondo il *paragrafo 2* le Parti devono determinare la giurisdizione competente con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio. Mentre il diritto penale svizzero contempla la prima variante (principio della personalità passiva; art. 7 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 2 CP), non prevede (analogamente al cpv. 1 lett. e) il criterio della dimora abituale neanche per quanto riguarda la vittima. Tuttavia, dato che la disposizione non è formulata in modo da essere vincolante, non ne risulta alcuna necessità di attuazione.

Il *paragrafo 3* impone alle Parti di provvedere affinché la loro competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi (rinuncia sia al requisito della doppia punibilità sia a tener conto dell'eventuale diritto più mite del Paese in cui è stato commesso il reato). Per il matrimonio forzato e le mutilazioni genitali femminili, il diritto penale svizzero prevede pertinenti disposizioni, secondo cui è punibile chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato (artt. 181a cpv. 2 e 124 cpv. 2 CP). L'articolo 5 CP rinuncia alla doppia punibilità per determinati reati sessuali commessi all'estero su minorenni, ma non sugli adulti. Il Codice penale non prevede pertinenti disposizioni neanche per l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata. Dato che il suo diritto penale rinuncia solo in rari casi alla doppia punibilità, la Svizzera ricorre alla possibilità di formulare una riserva di cui all'articolo 78 paragrafo 2 secondo trattino relativamente alla violenza sessuale su adulti (artt. 189 e 190 CP) nonché all'aborto e alla sterilizzazione forzata (art. 118 cpv. 2 risp. art. 122 CP). La possibilità di riserva dimostra che la rinuncia alla doppia punibilità non è sistematica neanche in altri Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Il *paragrafo 4* impone alle Parti di provvedere affinché la loro competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa essere avviato unicamente a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato, nella misura in cui l'autore è un cittadino dello Stato in questione o vi soggiorna abitualmente. Dato che nel diritto penale svizzero tali reati sono perseguibili d'ufficio, la Svizzera non deve ricorrere alla possibilità di formulare una riserva ai sensi dell'articolo 78 paragrafo 2 secondo trattino.

Secondo il *paragrafo 5*, le Parti devono determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione anche nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità. La Svizzera adempie tale obbligo di perseguire l'autore che non viene estradato («*aut dedere aut iudicare*») con gli articoli 6 e 7 CP. In base all'articolo 7 della legge del 20 marzo 1981¹⁸² sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato senza il suo consenso a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale. L'articolo 6 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957¹⁸³ di estradizione

¹⁸² RS 351.1

¹⁸³ RS 0.353.1

disciplina l'extradizione dei propri cittadini e sancisce un obbligo identico a quello previsto dalla presente Convenzione.

Ricorrendo alle due suddette possibilità di riserva (art. 44 par. 1 lett. e e par. 3), nel complesso il diritto svizzero adempie i requisiti dell'articolo 44 della Convenzione e pertanto non è necessario rivederlo.

2.5.17 Art. 45 Sanzioni e misure repressive

Secondo l'*articolo 45*, le Parti devono garantire che i reati stabiliti conformemente alla Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità; tali sanzioni includono, se del caso, pene private della libertà e possono comportare l'extradizione (*par. 1*).

Con la formulazione «se del caso» la Convenzione lascia che siano le Parti a decidere quali dei reati descritti vadano puniti con la privazione della libertà e debbano comportare l'extradizione¹⁸⁴. I reati pertinenti nel diritto penale svizzero, per i quali si impone una sanzione penale, sono passibili, praticamente senza eccezioni, di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno e danno pertanto luogo all'extradizione¹⁸⁵. Singole contravvenzioni, come per esempio quelle di cui all'articolo 198 CP, non si oppongono al paragrafo 1 poiché gli Stati dispongono di un notevole margine di manovra per la sua attuazione.

Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali il monitoraggio o la sorveglianza della persona condannata così come la privazione della patria podestà se l'interesse superiore del bambino non può essere garantito in nessun altro modo (*par. 2*). L'adozione di tali misure è possibile in Svizzera (cfr. i commenti al n. 2.5.3).

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 45 della Convenzione.

2.5.18 Art. 46 Circostanze aggravanti

Secondo il diritto penale svizzero, per commisurare la pena il giudice può in linea di massima tenere conto di tutte le circostanze che, in virtù dell'articolo 46 della Convenzione, devono essere considerate aggravanti (art. 47 CP). Alcune fattispecie prevedono pertanto sanzioni qualificate per condotte particolarmente repressibili, segnatamente gli articoli 189 capoverso 3 CP (Coazione sessuale) e 190 capoverso 3 (Violenza carnale). In ambedue i casi i trattamenti crudeli o l'uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso aumentano la gravità del reato.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 46 della Convenzione.

2.5.19 Art. 47 Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Secondo l'*articolo 47* le Parti devono prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione. L'articolo 47 CP prevede questa possibilità. Non vi è l'obbligo di cercare attivamente precedenti condanne all'estero¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 232.

¹⁸⁵ Cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP.

¹⁸⁶ Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 250.

2.5.20

Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

Secondo il *paragrafo 1*, le Parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Dal rapporto esplicativo risulta che lo Stato deve consentire alla vittima l'accesso a un procedimento giudiziario contraddittorio; l'obiettivo è impedire di riaffidare nuovamente all'ambito privato la risoluzione dei conflitti legati alla violenza domestica e alla violenza contro le donne¹⁸⁷.

Nel diritto svizzero questa esigenza è considerata come segue.

Nei casi di violenza domestica e contro le donne ai sensi della Convenzione è applicabile in primo luogo l'articolo 55a CP, in vigore dal 1° aprile 2004, secondo cui le autorità competenti possono sospendere il procedimento in caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione. Una prima condizione è che la vittima sia il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto sia stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio. Lo stesso vale per le unioni domestiche registrate e i partenariati eterosessuali e omosessuali. Una seconda condizione importante, legata anche all'articolo 48 paragrafo 1 della Convenzione, è che la vittima richieda la sospensione o acconsenta a una corrispondente domanda dell'autorità competente (art. 55a cpv. 1 CP). Il procedimento viene ripreso se la vittima revoca il suo consenso entro sei mesi dalla sospensione (art. 55a cpv. 2 CP). In altre parole, il procedimento deve essere condotto o proseguito se la vittima non ne richiede la sospensione, se respinge una domanda di sospensione dell'autorità competente o se revoca il suo consenso. Il 17 ottobre 2015, nel quadro dell'avamprogetto di legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza che modifica il CC, il CPC, il CP e il CPM, il Consiglio federale ha inviato in consultazione una revisione dell'articolo 55a CP, in linea pure con l'articolo 48 della Convenzione; si confrontino in dettaglio i commenti all'articolo 55 della Convenzione al numero 2.6.7.

Se le condizioni di cui all'articolo 55a CP non sono adempiute, può essere applicato l'articolo 316 capoverso 1 CPP, secondo cui se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione. Se si giunge a una conciliazione, il querelante ritira la querela e il pubblico ministero abbandona il procedimento (art. 316 cpv. 3 CPP). Il querelante non è tenuto a comparire all'udienza di conciliazione. Un tale obbligo non vige neppure per le udienze di conciliazione ai sensi dell'articolo 316 capoverso 2 CPP in vista di un'eventuale impunità a seguito di riparazione ai sensi dell'articolo 53 CP. Il querelante non è tenuto a comparire neanche a una conciliazione o a una mediazione¹⁸⁸ ai sensi della Procedura penale minorile¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 252.

¹⁸⁸ A. Donatsch, Th. Hansjakob, V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2^a ed. 2014, Art. 316 N 7 e 15.

¹⁸⁹ Cfr. l'art. 16 della legge federale del 20 mar. 2009 di diritto processuale penale minorile, PPMIn; RS 312.1.

Secondo il *paragrafo 2*, le Parti devono garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Il CP prevede due sanzioni in denaro: la pena pecuniaria e la multa. Per fissare l'importo dell'aliquota giornaliera della pena pecuniaria, il giudice tiene conto della situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, segnatamente del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP). Pure per commisurare la multa il giudice considera le condizioni dell'autore, anche se in misura minore rispetto alla pena pecuniaria (art. 106 cpv. 3 CP). In tal modo si garantisce che l'autore sia in grado di adempiere agli eventuali obblighi di mantenimento e di sostegno nei confronti della vittima malgrado la condanna. Non è tuttavia possibile evitare del tutto che anche i famigliari dell'autore – e quindi eventualmente la vittima stessa – siano toccati dalle ripercussioni del pagamento della pena pecuniaria o della multa.

Gli interessi finanziari della vittima sono inoltre protetti dall'articolo 73 CP. Se sono adempiute determinate condizioni, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta e fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione, beni patrimoniali che per principio spetterebbero allo Stato, ossia la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato, gli oggetti e i beni confiscati, le pretese di risarcimento e l'importo della cauzione preventiva prestata (art. 73 cpv. 1 CP). Questa norma consente di creare un equilibrio tra autore e danneggiato nonché di impedire che il danneggiato ne esca a mani vuote.

Con queste disposizioni, il diritto svizzero adempie i requisiti dell'articolo 48 della Convenzione.

2.6 Capitolo VI Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Le misure prescritte in questo capitolo sono attuate in particolare nel CPP, nel CC e in parte nelle leggi cantonali in materia di polizia.

2.6.1 Art. 49 Obblighi generali

Secondo il *paragrafo 1*, le Parti devono garantire che le indagini e i procedimenti penali siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

Nel diritto svizzero questo obbligo è attuato dall'imperativo di celerità, sancito dall'articolo 5 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Le persone danneggiate, considerate vittime ai sensi dell'articolo 116 capoverso 1 CPP, hanno diritti particolari di cui all'articolo 117 CPP, ossia hanno diritto a essere protette, a non rispondere e a essere informate. I diritti della personalità della vittima sono inoltre tutelati dalle autorità penali in ogni fase del procedimento (art. 152 cpv. CPP) ed essa può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia in tutti gli atti procedurali (art. 152 cpv. 2 CPP). L'elenco dei diritti all'articolo 117 capoverso 1 non è esaustivo, e al capoverso 2 sono menzionate – di nuovo in modo non esaustivo – disposizioni di protezione supplementare a favore di vittime minorenni.

Il *paragrafo 2* chiede che, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, siano garantiti indagini e procedimenti efficaci.

Questa richiesta è attuata dai principi del diritto di procedura penale sanciti dagli articoli 3-11 CPP e precisati da numerose disposizioni del CPP¹⁹⁰. Tra di essi sono fondamentali l'imperativo di garantire equità di trattamento (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP), il principio dell'indipendenza dei giudici (art. 4 CPP) e la presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP). In relazione con la specificità di genere merita menzione particolare per esempio l'articolo 335 capoverso 4 CPP (composizione speciale dell'autorità giudicante in caso di reati contro l'integrità sessuale).

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 49 della Convenzione.

2.6.2 Art. 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione

Secondo l'*articolo 50*, le autorità incaricate dell'applicazione della legge devono agire in modo tempestivo e appropriato offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime di violenza (*par. 1*). Le autorità di perseguimento penale devono operare in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove (*par. 2*).

Conformemente all'articolo 28*b* capoverso 4 CC, i Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. Il Cantone di Berna per esempio ha disciplinato le modalità procedurali nella sua legge sulla polizia¹⁹¹, secondo cui (art. 29 cpv. 1 lett. f) la polizia cantonale può allontanare temporaneamente una persona da un luogo o impedirle l'accesso, se questa mette in pericolo o minaccia seriamente la vita o l'integrità psichica, fisica o sessuale di un'altra persona. Questa normativa si applica in particolare nei casi di violenza domestica. L'articolo 29*a* PolG BE stabilisce esplicitamente che nei casi di violenza domestica tale allontanamento o divieto d'accesso può riguardare il domicilio comune e le sue vicinanze immediate ed essere disposto per una durata di 14 giorni (cpv. 1). Le autorità rendono attente sia la persona oggetto dell'allontanamento o del divieto sia la vittima alla possibilità di usufruire di una consulenza (cpv. 2). Inoltre l'articolo 39 capoverso 1 lettera d PolG BE autorizza la polizia cantonale a penetrare in un luogo e perquisirlo se vi sono ragioni serie di presumere che una persona abbia bisogno di aiuto per proteggere la sua vita o integrità fisica.

L'avamprogetto di legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza che modifica il CC, il CPC, il CP e il CPM, intende aggiungere, in adempimento della mozione Perrin¹⁹², una disposizione all'articolo 28*b* CC che istituisce una base legale grazie alla quale ordinare al potenziale autore di violenze ed eventualmente anche alla vittima di portare un dispositivo elettronico che ne segnala la posizione a una centrale, al fine di migliorare l'applicazione di un divieto di luogo o di contat-

¹⁹⁰ Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF **2006** 989, 1034 e segg.

¹⁹¹ Polizeigesetz (PolG) vom 8. Jun. 1997, BSG **551.1**.

¹⁹² 09.4017 «Proteggere le mogli picchiate».

to¹⁹³ La Confederazione ha inoltre sottoposto a valutazione la protezione dalla violenza garantita dal diritto civile¹⁹⁴.

Agli articoli 149 e seguenti, il CPP prevede diverse misure protettive per determinate persone coinvolte nel procedimento. L'articolo 153 capoverso 1 CPP, per esempio, stabilisce che le vittime di reati contro l'integrità sessuale possano esigere che siano interrogate da una persona del loro stesso sesso. Un'ulteriore protezione è offerta dall'articolo 221 capoverso 2 CPP, secondo cui la carcerazione è ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.

Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale (art. 305 cpv. 1 CPP), nonché in merito all'indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime, alla possibilità di chiedere diverse prestazioni d'aiuto e al termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale (art. 305 cpv. 2 CPP). Se la vittima vi acconsente, il suo nome e il suo indirizzo sono trasmessi a un consultorio (art. 305 cpv. 3 CPP).

I consultori di aiuto alle vittime, infine, forniscono, eventualmente coinvolgendo terzi, il necessario sostegno (artt. 9 e segg. LAV), che comprende l'aiuto immediato e a più lungo termine di natura medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica. Le loro prestazioni hanno tuttavia carattere sussidiario (art. 4 LAV); è l'autore del reato che per principio deve compensare i danni causati. La vittima è inoltre sostenuta dalle assicurazioni sociali e sovente anche da quelle private. L'aiuto alle vittime compensa se del caso le prestazioni insufficienti di coloro che devono fornire in primo luogo il sostegno.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 50 della Convenzione.

2.6.3 Art. 51 Valutazione e gestione dei rischi

Il *paragrafo 1* chiede che le autorità competenti valutino il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

Quest'obbligo spetta in primo luogo ai Cantoni. Nell'autunno 2014 la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) ha condotto un sondaggio presso tutti i Cantoni sulle strategie di gestione cantonale delle minacce. Tale gestione è definita come il riconoscimento, la valutazione e il disinnescamento di minacce mediante la collaborazione sistematica e professionale tra le istituzioni dei Cantoni. Il livello di sviluppo e di attuazione di tali strategie differisce tra i vari Cantoni. Dalle prime esperienze emerge la grande importanza sia di sensibilizzare le organizzazioni e i responsabili coinvolti sulla funzione e la rilevanza di una gestione delle minacce sia di lavorare intensamente a livello di rete dopo tale informazione. Per quanto riguarda lo scambio di dati tra la polizia e gli altri organi cantonali coinvolti (in particolare i servizi di cui all'art. 28b CC, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le case protette per donne, i consultori per le vittime, i consultori per gli autori di reati, i giudici competenti per la protezione dell'unione coniugale, i servizi sociali) sono in

¹⁹³ Il Consiglio federale ha avviato la consultazione con decisione del 7 ottobre 2015.

¹⁹⁴ ...

primo luogo determinanti le leggi cantonali sulla protezione dei dati (art. 2 cpv. 1 della legge del 19 giugno 1992¹⁹⁵ sulla protezione dei dati, LPD, *a contrario*). In futuro la PSC presterà soprattutto lavoro di rete tra le cerchie specializzate e provvederà a sensibilizzare i decisori politici.

A livello federale, il postulato Feri¹⁹⁶ ha incaricato il Consiglio federale di redigere un rapporto di base sulla gestione della minaccia in caso di violenza domestica e il 14 agosto 2013 l'Esecutivo ha proposto di accogliere il postulato. Occorre inoltre menzionare l'avamprogetto in adempimento della mozione Perrin (cfr. n. 2.6.2).

Secondo il *paragrafo 2*, la valutazione di cui al paragrafo 1 deve prendere in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

L'articolo 31 della legge del 20 giugno 1997¹⁹⁷ sulle armi (LArm) prevede che l'autorità cantonale competente proceda al sequestro di armi in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm, in particolare se vi è motivo di ritenere che tali persone esportano a pericolo sé stessi o terzi. Ciò è per esempio il caso di persone che hanno già minacciato qualcuno con un'arma. Il contesto è sovente quello della violenza domestica. Non possono inoltre acquistare un'arma le persone iscritte nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso (p. es. per lesioni personali intenzionali) oppure reiterati (almeno due volte). Le armi sequestrate sono confiscate definitivamente se il rischio di utilizzazione abusiva persiste.

Il disegno di legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi¹⁹⁸ mira inoltre a migliorare lo scambio d'informazioni tra le diverse autorità militari e civili competenti in materia di armi. Secondo il disegno, tali autorità devono essere immediatamente informate in merito ai possessori di armi che denotano un potenziale di abuso affinché le armi possano essere sequestrate senza indugi. Concretamente, occorre sancire un obbligo di comunicazione nel CPP. Chi coordina il procedimento deve informare l'autorità militare competente riguardo ai procedimenti penali pendenti se sussistono seri segni o indizi che il sospettato possa esporre a pericolo sé stesso o terzi con un'arma da fuoco. La revisione parziale della legge sulle armi istituisce la base legale affinché le autorità civili o militari possano essere informate attivamente mediante la piattaforma d'informazione in materia di armi ARMADA, gestita dalla Confederazione, in merito a rifiuti o revocche di autorizzazioni o ritiri di armi da fuoco. In tal modo le autorità competenti possono esaminare se sussistano motivi che giustificano il ritiro dell'arma. La revisione parziale istituisce anche una base legale che consenta l'interconnessione tra i registri cantonali delle armi e il collegamento ad ARMADA. In una disposizione transitoria è anche previsto un obbligo di dichiarare le armi da fuoco non ancora registrate al momento dell'entrata in vigore della modifica. La violazione intenzionale dell'obbligo di dichiarazione sarà sanzionata con una multa.

¹⁹⁵ RS 235.1

¹⁹⁶ 13.3441 «Gestione della minaccia in caso di violenza domestica. Panoramica del quadro giuridico e definizione nazionale del concetto»

¹⁹⁷ RS 514.54

¹⁹⁸ FF 2014 321.

Nel quadro di un procedimento penale possono essere sequestrate le armi che saranno presumibilmente confiscate (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP). La confisca è eseguita in seguito in applicazione dell'articolo 69 CP. Se non ha luogo un procedimento penale – ad esempio poiché, nel caso di un reato perseguibile su querela, non è stata depositata alcuna denuncia, per cui non è possibile perseguire penalmente l'autore – è possibile eseguire una procedura indipendente di confisca in virtù dell'articolo 376 e seguenti CPP.

Il diritto svizzero adempie pertanto già i requisiti dell'articolo 51 della Convenzione.

2.6.4 Art. 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Secondo l'*articolo 52*, le Parti devono garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima.

Si può rimandare ai commenti relativi agli articoli 34 e 50. Per garantire un intervento immediato, i Cantoni designano, conformemente all'articolo 28*b* capoverso 4 CC, un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi. Il medesimo articolo consente inoltre al giudice di ordinare divieti di avvicinarsi, trattenersi in determinati luoghi o mettersi in contatto con la vittima. Queste misure protettive possono essere ordinate anche come provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che sia incombente o già in atto una lesione della sua personalità mediante violenza, minacce o insidie (art. 261 cpv. 1 CPC). In caso di particolare urgenza il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte (cosiddetti provvedimenti superprovvisori, art. 265 cpv. 1 CPC). Le leggi cantonali in materia di polizia prevedono inoltre a titolo precauzionale la possibilità del fermo preventivo.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 52 della Convenzione.

2.6.5 Art. 53 Ordinanze di ingiunzione o di protezione

L'*articolo 53* prevede che le Parti adottino le misure necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione (*par. 1*). Il *paragrafo 2* elenca vari criteri per tali ingiunzioni o divieti. Secondo il *paragrafo 3*, infine, le Parti devono garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Per quanto riguarda i divieti di mettersi in contatto e di avvicinarsi, nonché le misure di protezione per le vittime, si può fare riferimento ai commenti agli articoli 34, 51 e 52.

Le misure protettive di cui all'articolo 28*b* CC possono essere adottate a prescindere da altre procedure. Il rispetto dei divieti e delle ingiunzioni può essere vincolato a una comminatoria della pena secondo l'articolo 292 CP (Disobbedienza a decisioni dell'autorità). Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

I Cantoni provvedono affinché i consultori (artt. 9 e segg. LAV)¹⁹⁹ siano a disposizione delle vittime ai sensi della LAV e dei loro congiunti (art. 1 LAV). I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. Se necessario procurano loro un alloggio d'emergenza (art. 14 cpv. 1 LAV). La consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori sono gratuiti per la vittima e i suoi congiunti (art. 5 LAV). Il giudice che dispone una misura di protezione deve osservare il principio, fondamentale e sancito nella Costituzione federale, della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.), in particolare per quanto riguarda la durata delle misure²⁰⁰. Esiste inoltre la possibilità di richiedere il patrocinio gratuito (art. 117 e segg. CPC).

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 53 della Convenzione.

2.6.6 Art. 54 Indagini e prove

Le Parti devono garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie. La disposizione mira a limitare, nei procedimenti civili e penali, l'ammissibilità di tali prove alle cause in cui le prove si riferiscono a uno dei punti specifici da chiarire²⁰¹.

Conformemente all'articolo 3 CPP, occorre rispettare la dignità di tutte le persone coinvolte nel procedimento. L'articolo 152 capoverso 1 CPP precisa a tal proposito che le autorità penali devono tutelare i diritti della personalità della vittima in ogni fase del procedimento. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 CPP, le autorità penali accertano soltanto i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato. Di conseguenza, l'articolo 139 capoverso 2 CPP stabilisce che i fatti irrilevanti non sono oggetto di prova. Alle vittime di un reato contro l'integrità sessuale, protetta in particolar modo dall'articolo 54 della Convenzione, si applica anche l'articolo 169 capoverso 4 CPP, secondo cui la vittima ha in ogni caso facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima. Tale diritto di non rispondere vige pure per le domande che non sono in rapporto con il reato da indagare, come per esempio quelle sul comportamento sessuale generale della vittima. La disposizione dell'articolo 169 capoverso 4 CPP ha carattere assoluto e prevale sull'obbligo di deporre ai sensi dell'articolo 168 capoverso 4 CPP²⁰².

Nel CPC sono ammessi come prova solo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC), ossia i fatti rilevanti per l'inquadramento giuridico e la decisione del giudice. Tale rilevanza risulta dal diritto materiale²⁰³.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 54 della Convenzione.

¹⁹⁹ L'elenco dei consultori è consultabile in Internet: <http://www.sodk.ch/it/la-cdos/>

²⁰⁰ Iniziativa parlamentare Vermot-Mangold, 00.419 «Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia», Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 ago. 2005, FF **2005** 6127, 6140 e segg.

²⁰¹ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 278.

²⁰² Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF **2006** 989, 1105.

²⁰³ Christian Leu, in: Alexander Brunner, Dominik Gasser, Ivo Schwander (Ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, Art. 150 N 48.

2.6.7

Art. 55 Procedimenti d'ufficio e ex parte

Secondo l'*articolo 55*, le Parti devono garantire che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35 (Violenza fisica), 36 (Violenza sessuale), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) della Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia (*par. 1*). È possibile formulare una riserva secondo cui l'articolo 55 capoverso 1 esaminato insieme all'articolo 35 non è applicabile o è applicabile solo in casi particolari per quanto riguarda i reati minori (art. 78 par. 2 terzo trattino).

Le fattispecie di reato determinanti sono perseguite d'ufficio costituiscono un'eccezione, ma solo parzialmente, le lesioni semplici (art. 123 CP) e le vie di fatto (art. 126 CP). Nel dettaglio, la situazione giuridica relativa agli articoli 123 e 126 CP si presenta come segue: le *lesioni semplici* e le *vie di fatto* sono per principio perseguite a querela di parte ma sono perseguite *d'ufficio* (art. 123 n. 2 e art. 126 n. 2 CP) se il colpevole

- ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,
- è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,
- è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,
- è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

Nel caso delle vie di fatto viene inoltre presupposto che il colpevole abbia agito reiteratamente.

Nel campo d'applicazione della Convenzione, le due norme penali corrispondono dunque in linea di principio a reati d'ufficio. La Convenzione prevede tuttavia casi limite di lesioni semplici e vie di fatto perseguibili soltanto a querela di parte (p. es. lesioni semplici e vie di fatto contro donne in luoghi pubblici o in ambito privato tra fratelli o sorelle). Dato che la Svizzera adempie la maggior parte dei requisiti della Convenzione per quanto riguarda i reati perseguiti d'ufficio e di conseguenza solo una piccola parte delle lesioni semplici previste dalla Convenzione è perseguita a querela di parte, non sarebbe opportuno modificare il sistema differenziato del diritto nazionale. Pertanto la Svizzera ricorre alla suddetta possibilità di formulare una riserva secondo cui determinate forme lievi di violenza fisica di cui agli articoli 123 e 126 CP non sono perseguite d'ufficio, nonostante l'articolo 126 CP non sia strettamente necessario per l'attuazione della Convenzione (cfr. i commenti all'art. 35 della Convenzione, n. 2.5.7).

Per quanto riguarda le forme (più lievi) di violenza all'interno dei rapporti di coppia è pertinente anche l'articolo 55a CP. Secondo il capoverso 1 del precitato articolo, in caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5) e vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c) il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se la vittima è il coniuge dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, se è il partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo

scioglimento, o se è il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione. Il procedimento può essere sospeso se la vittima lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente (cpv. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'autorità non può proseguire il procedimento contro la volontà della vittima²⁰⁴. È possibile revocare il consenso entro sei mesi dalla sospensione (cpv. 2). Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l'abbandono del procedimento (cpv. 3). Questa disposizione procedurale tiene conto degli interessi delle vittime che non desiderano avviare un procedimento penale nel loro ambiente sociale prossimo. Essa costituisce un'eccezione al principio dell'istruzione d'ufficio richiesta in tutti i casi dalla Convenzione e pertanto la Svizzera formula una riserva anche in questo ambito.

L'articolo 55a CP sarà tuttavia prevedibilmente riveduto nel quadro dell'avamprogetto di legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza che modifica il CC, il CPC, il CP e il CPM²⁰⁵. Dal punto di vista del diritto penale l'avamprogetto citato intende rivedere le disposizioni che disciplinano la sospensione dei procedimenti penali per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia. Al fine di alleggerire l'onere della vittima, la normativa proposta intende modificare gli articoli 55a CP e 46b CPM anzitutto non facendo più dipendere la prosecuzione del procedimento penale esclusivamente dalla volontà manifesta della vittima, ma affidando la responsabilità di sospenderlo, riprenderlo o abbandonarlo alle autorità in grado di considerare e valutare altre circostanze oltre alla dichiarazione della vittima come il comportamento dell'imputato ed eventualmente della partecipazione di quest'ultimo a un programma rieducativo contro la violenza. In secondo luogo, i procedimenti per i casi di sospetta recidiva non possono più essere sospesi, per esempio se l'imputato è già stato per un reato commesso contro la vita e l'integrità, la libertà o l'integrità sessuale del partner attuale o di uno precedente. Infine, l'avamprogetto prevede che l'autorità competente senta nuovamente la vittima, che dovrà confermare di voler abbandonare il procedimento, prima di procedere in tal senso. Queste modifiche di legge attuano quanto richiesto dalla mozione Keller-Sutter²⁰⁶ e le conoscenze acquisite nell'ambito del rapporto sulla mozione Heim²⁰⁷. Al contempo soddisfano ancora più ampiamente i requisiti della Convenzione.

Secondo il paragrafo 2, le Parti devono garantire la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Vanno fornite prestazioni di natura pratica/psicologia e non giuridica²⁰⁸. La vittima ai sensi del CPP può inoltre farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP)

204 Decisione del Tribunale federale 6S.454/2004 del 21 mar. 2006 consid. 3 con riferimento a FF 2003 1732, 1736; 6B_835/2009 del 21 dic. 2009 consid. 4.2.

205 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione con decisione del 7 ottobre 2015.

206 12.4025 «Proteggere meglio le vittime di violenza domestica»

207 09.3059 «Arginare la violenza domestica»

208 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 282.

Ricorrendo alla suddetta possibilità di formulare riserve, il diritto svizzero adempie interamente i requisiti dell'articolo 55 della Convenzione.

2.6.8 Art. 56 Misure di protezione

Secondo il *paragrafo 1*, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare le misure elencate di seguito.

Le Parti devono garantire che le vittime siano protette insieme alle loro famiglie e ai testimoni dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni (*lett. a*). Gli articoli 149 e seguenti CPP, già menzionati in precedenza (cfr. i commenti agli *art. 26 e 50*) elencano diverse misure protettive che chi dirige il procedimento può adottare su domanda o d'ufficio. L'adozione di tali misure presuppone che vi sia motivo di ritenere che un testimone o una persona informata sui fatti possa, a causa del suo coinvolgimento nel procedimento, esporre se stesso o una persona con cui ha un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 CPP a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente garantendo l'anonimato alla persona da proteggere, svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificando l'aspetto o la voce della persona da proteggere oppure schermandola, e infine ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti (art. 149 cpv. 2 lett. a-e CPP). L'articolo 169 capoverso 3 CPP consente a chiunque di rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esporrebbe a un grave pericolo impossibile da evitare con misure protettive, la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3.

La vittima può domandare alle autorità penali di evitarle di incontrare l'imputato. A tal scopo le autorità possono interrogare la vittima senza la presenza delle parti oppure modificarne l'aspetto o la voce (art. 152 cpv. 3 in combinato disposto con art. 149 cpv. 2 lett. b e d CPP; cfr. anche i commenti alla *lettera g*).

La *lettera b* obbliga le Parti a garantire che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva. L'articolo 214 capoverso 4 CPP prevede di informare la vittima ai sensi del CPP in merito alla disposizione o alla revoca della *carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato*, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato.

Attualmente taluni codici cantonali prevedono di segnalare la scarcerazione del condannato. L'articolo 21 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di Berna²⁰⁹ prescrive ad esempio che la vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LAV sia informata, su richiesta motivata, in anticipo sulla durata e sulla data dei permessi di libera uscita e sulla data dell'interruzione della detenzione, sulla liberazione anticipata o definitiva del detenuto nonché su una sua eventuale fuga e sul suo conseguente arresto. A livello federale finora mancava una normativa sul diritto di essere informati a procedimento penale concluso, ossia durante

²⁰⁹ Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug, BSG 341.1.

l'esecuzione delle pene e delle misure. Con l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 09.430 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, il diritto federale viene completato in modo corrispondente. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.

Secondo *la lettera c*, le vittime devono essere informate dello stato delle indagini o del procedimento che le concerne in quanto vittime, ossia dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio.

La vittima ai sensi del CPP ha diritto a essere informata (art. 117 cpv. 1 lett. e CPP). Al momento del primo interrogatorio da parte della polizia e del pubblico ministero (art. 305 CPP) o al più tardi della preparazione del dibattimento (art. 330 cpv. 3 CPP), la vittima è informata sui suoi diritti e obblighi nel procedimento penale, nonché sull'indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati, sulla possibilità di chiedere diverse prestazioni dell'aiuto alle vittime e sul termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale. Le viene inoltre notificata la sospensione del procedimento (art. 314 cpv. 4 CPP), il decreto di non luogo a procedere (art. 310 in combinato disposto con art. 321 cpv. 1 lett. b CPP) e il decreto d'abbandono (art. 321 cpv. 1 lett. b CPP) nonché l'atto d'accusa e l'eventuale rapporto finale (art. 327 cpv. 1 lett. c CPP). Dall'articolo 105 capoverso 2 CPP si evince inoltre che, se direttamente lesa nei suoi diritti, anche la vittima, che non si sia (ancora) costituita accusatore privato, fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi. Tali diritti sono in particolare quello di essere sentiti (art. 107 CPP) e di conseguenza quello di esaminare gli atti (art. 101 CPP). In quanto accusatore privato, la vittima ottiene la qualità di parte, per cui le spetta pure il diritto di partecipare agli interrogatori e di presenziare alle ispezioni da parte del pubblico ministero e del giudice (art. 147 CPP). Sempre come accusatore privato è citata a comparire al dibattimento (art. 331 cpv. 4 CPP) e le è comunicata la sentenza (art. 351 cpv. 3 in combinato disposto con art. 84 CPP).

Conformemente al rapporto esplicativo della Convenzione, anche i famigliari della vittima devono essere informati adeguatamente. Nel CPP i congiunti sono menzionati esplicitamente in diversi punti. Sono considerati congiunti della vittima ai sensi del CPP il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi (art. 116 cpv. 2 CPP). Come le vittime, essi sono informati sull'aiuto alle vittime e sui loro diritti e obblighi nel procedimento penale (art. 305 cpv. 4 CPP). Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima (art. 117 cpv. 3 CPP). Possono costituirsi accusatore privato se fanno valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato (art. 122 cpv. 2 CPP). In tal modo ottengono la qualità di parte, per cui ottengono i conseguenti diritti.

Secondo *la lettera d*, le Parti devono offrire alle vittime la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e devono garantire che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione. Conformemente al CPP, la vittima deve costituirsi accusatore privato per ottenere i diritti di parte (art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 e segg. CPP). In il diritto di essere sentiti è preservato consentendo alla parte segnatamente di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di far capo a un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP). In quanto parte, la vittima può presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento (art. 109 cpv. 1 CPP).

La *lettera e* obbliga le Parti a fornire alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione. Come già menzionato, il CPP consente alla vittima di partecipare al procedimento in veste di accusatore privato. In tal modo essa ha il diritto di far capo a un patrocinatore per tutelare i suoi interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e art. 127 CPP). Se sono soddisfatti determinati presupposti, chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP; cfr. anche i commenti all'articolo 57).

Secondo la *lettera f*, le Parti devono garantire che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima, ossia impedire la diffusione di tutte le informazioni che potrebbero aiutare a identificarla. La vittima ai sensi del CPP ha il diritto alla protezione della personalità (art. 117 cpv. 1 lett. a CPP). Se interessi degni di protezione della vittima lo esigono, il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse (art. 70 cpv. 1 lett. a CPP, v. anche il cpv. 3). Secondo l'articolo 47 capoverso 4 CPP, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgare l'identità della vittima unicamente a condizioni ben precise.

La *lettera g* obbliga le Parti ad assicurare, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine. Tale questione è disciplinata all'articolo 152 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 149 capoverso 2 lettere b e d CPP. Secondo tali disposizioni la vittima può chiedere alle autorità penali di evitarle l'incontro con l'imputato. A tal scopo, per tenere conto del diritto dell'imputato di essere sentito, possono interrogare la vittima senza la presenza delle parti o modificarne l'aspetto o la voce. Con il termine «incontro» non si intende solo il confronto, ma anche qualsiasi contatto nell'ambito d'influenza delle autorità, che devono pertanto anche evitare, mediante misure organizzative adeguate, che la vittima possa incrociare l'imputato per esempio mentre attende l'interrogatorio. A determinate condizioni può tuttavia essere ordinato un confronto (art. 152 cpv. 4 e 153 cpv. 2 CPP; in caso di vittime minorenni: art. 154 cpv. 4 lett. a CPP); ciò non è escluso dalla Convenzione in quanto il contatto deve essere evitato «ove possibile».

Secondo la *lettera h*, le Parti devono fornire alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti. L'articolo 68 capoverso 1 CPP prevede che se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. L'indipendenza di quest'ultimo è garantita dal fatto che è soggetto alle disposizioni sulla ricsuazione (art. 56 in combinato disposto con art. 183 cpv. 3 in combinato disposto con art. 68 cpv. 5 CPP). La falsa traduzione intenzionale è punibile (art. 184 cpv. 2 lett. f CPP in combinato disposto con art. 307 CP). Possono essere nominati traduttori le persone che dispongono delle necessarie conoscenze e capacità (art. 68 cpv. 5 in combinato disposto con art. 183 cpv. 1 CPP). Se la vittima costituitasi accusatore privato o il suo patrocinatore non sono in grado di ritrovarsi nel procedimento e di tutelare i propri diritti a causa di difficoltà linguistiche, chi dirige il procedimento le accorda eventualmente il gratuito patrocinio (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP) a condizione che sia sprovvista dei mezzi necessari e l'azione civile non appaia priva di possibilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP).

La *lettera i* prescrive alle Parti di consentire alle vittime di testimoniare in aula senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato,

grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili. Queste prescrizioni sono attuate dal CPP (cfr. i commenti alle lett. a e g).

Il *paragrafo 2* prescrive misure di protezione specifiche per i bambini. Per quanto riguarda la posizione dei bambini in quanto testimoni nel quadro di procedimenti penali si confrontino i commenti all'articolo 26. Se sono vittime ai sensi dell'articolo 116 capoverso 1 CPP, ai bambini spettano i summenzionati diritti particolari di cui all'articolo 117 capoversi 1 e 2 CPP. Secondo l'articolo 319 capoverso 2 CPP, a determinate condizioni il pubblico ministero può abbandonare a titolo eccezionale un procedimento che coinvolge una vittima minore: l'interesse di quest'ultima prevale sull'interesse dello Stato al perseguimento penale. Questa disposizione tiene conto del grande onere che un procedimento penale può significare per un minore.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 56 della Convenzione.

2.6.9 Art. 57 Gratuito patrocinio

L'*articolo 57* obbliga le Parti a garantire che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

A tutela dei suoi interessi, la vittima può avvalersi del patrocinio in qualità di danneggiato, di testimone o di accusatore privato (art. 127 cpv. 1 in combinato disposto con gli artt. 105 o 107 cpv. 1 lett. c CPP). Chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP). Il gratuito patrocinio comprende, secondo l'articolo 136 capoverso 2 lettera c CPP, anche la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato. Le condizioni per il gratuito patrocinio sono che l'accusatore privato sia sprovvisto dei mezzi necessari e che l'azione civile non appaia priva di probabilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP).

Se queste due condizioni sono adempiute, alla vittima che ha intentato una causa civile contro l'autore del reato può essere accordato un patrocinatore gratuito. Se le condizioni non sono adempiute, i costi di un avvocato possono eventualmente essere assunti da un consultorio per l'aiuto alle vittime (art. 13 e 14 LAV), per esempio se la vittima partecipa al procedimento come parte in giudizio penale e non civile (art. 119 cpv. 2 CPP) poiché presenta una certa dipendenza economica dall'imputato. L'aiuto di un consultorio ai sensi della LAV è sussidiario rispetto al gratuito patrocinio di cui all'articolo 136 CPP.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 57 della Convenzione.

2.6.10 Art. 58 Prescrizione

Le Parti devono garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36 (Violenza sessuale), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) della Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età. Può essere formulata una riserva secondo cui, relativamente agli articoli 37, 38 e 39, questa disposizione non è applicata o lo è solo in particolari casi o circostanze (art. 78 cpv. 2 quarto trattino).

Secondo l'articolo 97 capoverso 2 CP, l'azione penale per determinati reati, segnatamente quelli di cui agli articoli 122, 124, 187, 188, 189-191 CP, diretti contro

minori di sedici anni, non si prescrive mai prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. Se al momento del reato la vittima è maggiore di sedici anni, il termine di prescrizione ordinario è di quindici anni. I termini di prescrizione per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 36, 38 e 39 (per quanto riguarda la sterilizzazione forzata, considerata una lesione grave ai sensi dell'articolo 122 CP) sono pertanto sufficientemente lunghi.

Ai reati del matrimonio forzato (art. 181a CP, art. 37 della Convenzione) e dell'aborto forzato (art. 118 cpv. 2 CP, art. 39 della Convenzione) è applicabile il termine di prescrizione ordinario di quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Per quanto riguarda l'aborto forzato questo termine è sufficiente, dato che fattori biologici escludono la realizzazione della fattispecie nel caso di bambini piccoli. Per contro, va chiarito se, nel caso del matrimonio forzato il diritto vigente adempie i requisiti della Convenzione. Secondo il diritto civile svizzero, il matrimonio con minorenni non è valido. Se un bambino è vittima a soli dieci anni di un matrimonio forzato all'estero che anni dopo dà adito a un'azione penale in Svizzera, il termine di prescrizione ordinario di quindici anni è sufficiente ai sensi della Convenzione. Di fatto tale termine corrisponde inoltre al termine di prescrizione prolungato per determinati reati ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 CP, secondo cui il reato non si prescrive prima del compimento del venticinquesimo anno di età della vittima. Nella prassi, i casi in cui il bambino forzato al matrimonio è ancora più piccolo sono rari. Il termine di prescrizione sarebbe problematico in rapporto alla Convenzione soltanto nel caso di matrimoni forzati con bambini di meno di cinque anni. Non è necessario formulare una riserva per coprire questi casi limite teorici.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 58.

2.7 Capitolo VII Migrazione e asilo

2.7.1 Art. 59 Status di residente

Il *paragrafo 1* impone alle Parti di garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale. È possibile formulare una riserva secondo cui questa disposizione non è applicabile o è applicabile solo in casi particolari (art. 78 par. 2 quinto trattino).

L'articolo 50 LStr accorda ai coniugi di *svizzeri* e di *stranieri domiciliati (permesso C)* il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare in particolare se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Possono segnatamente essere gravi motivi personali il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa. I coniugi di *titolari del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata (permessi B e L, art. 44 e 45 LStr)*, per contro, non hanno questo diritto e nel loro caso sono le competenti autorità in materia di migrazione a decidere sulla

proroga del permesso per gravi motivi personali²¹⁰. Nel caso dei coniugi di *persone ammesse provvisoriamente* (art. 85 cpv. 7 LStr) è possibile tenere conto di motivi importanti quali la violenza domestica nel quadro della proroga dell'ammissione provvisoria così come di un successivo esame dei casi personali particolarmente gravi secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStr. Anche in questo ambito gli interessati non vantano alcun diritto all'applicazione di tale norma.

Il paragrafo 1 dell'articolo 59 prevede inoltre *un analogo diritto di dimora per il partner*. In Svizzera si dovrebbe utilizzare il termine di *convivente* al fine di evitare confusione con il partner omosessuale di un'unione domestica registrata. Ciò significa che a uno straniero ammesso al ricongiungimento familiare come convivente può essere rilasciato, dopo la separazione, un permesso per casi personali particolarmente gravi se è vittima di violenza domestica. Nella prassi questi casi sono rari, dato che i conviventi sono ammessi al ricongiungimento familiare solo a condizioni assai restrittive. L'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr fornisce una base legale per un'ammissione nei casi particolarmente gravi, ma non si tratta di un diritto vero e proprio.

Nella legislazione svizzera, il diritto di ottenere un permesso di dimora dipende dallo status di soggiorno della persona interessata. Dato che l'articolo 59 della Convenzione sancisce un diritto legale, lasciando al diritto interno il solo compito di strutturarli, la Svizzera ricorre alla suddetta possibilità di formulare una riserva secondo cui, in caso di scioglimento del matrimonio o della convivenza, i coniugi e i conviventi di titolari del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata e di persone ammesse provvisoriamente che sono stati vittima di violenza nel rapporto di coppia non hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo.

Il *paragrafo 2* si riferisce al caso in cui una vittima, che ha ricongiunto il coniuge in Svizzera, debba lasciare il nostro Paese perché il coniuge è stato espulso. Dato che il permesso per stranieri di una persona, che si trova in Svizzera grazie al ricongiungimento familiare, dipende dal permesso del coniuge che già vi si trovava, è necessario che la vittima, mediante una sospensione dell'esecuzione, possa richiedere un permesso autonomo. Le misure richieste al paragrafo 2 corrispondono alla prassi vigente in Svizzera. Se, nel corso di una procedura di espulsione (nella terminologia svizzera una procedura di revoca e di allontanamento) nei confronti di entrambi i coniugi (o conviventi), una vittima fa valere di fronte alle autorità la violenza coniugale subita, è possibile esaminare l'opportunità di concederle un permesso autonomo secondo il paragrafo 1 della Convenzione rispettivamente gli articoli 50 LStr e 77 OASA, nel quadro della procedura in corso. In questo ambito, un ricorso ha per principio un effetto sospensivo.

Il *paragrafo 3* impone alle Parti di rilasciare un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime di violenza domestica e/o contro le donne quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale (lett. a). Vanno considerati aspetti quali la salute, la sicurezza, la situazione familiare o la situazione nel Paese di provenienza²¹¹. Questi aspetti corrispondono ai criteri applicati nel diritto svizzero (art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr nonché art 77 OASA in combinato disposto con art. 31 cpv. 1 OASA) per valutare i casi

²¹⁰ Art. 77 dell'ordinanza del 24 ott. 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201.

²¹¹ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 307.

particolarmente gravi successivi al matrimonio. Si deve inoltre prevedere la possibilità di rilasciare alle vittime un titolo di soggiorno rinnovabile quando l'autorità ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (lett. b). L'articolo 36 OASA costituisce una base legale esplicita per quanto riguarda le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani. In tutti gli altri casi immaginabili, per esempio nel corso di un procedimento penale per violenza coniugale, è possibile anzitutto rilasciare, per la durata del procedimento e poi eventualmente prolungare, un permesso per stranieri, se la misure si impone, sulla base degli articoli 50 LStr, 77 OASA e 30 capoverso 1 lettera b LStr.

Il *paragrafo 4* obbliga le Parti a garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro Paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del Paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status, soprattutto nel caso di scioglimento del matrimonio. Se uno straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStr). Nel momento in cui lo straniero notifica la partenza dalla Svizzera, il suo permesso scade (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr). Possono essere riammessi gli stranieri che in precedenza sono stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio se il loro precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era solamente temporaneo (art. 34 cpv. 5 LStr) e sono partiti volontariamente dalla Svizzera non più di due anni prima. In tutti gli altri casi è immaginabile un'ammissione nel quadro di un caso particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). Dato che il rilascio dei permessi in questi casi è deciso dalle autorità competenti e non si fonda su alcun diritto, la Svizzera ricorre alla suddetta possibilità di riserva.

Con la suddetta riserva, il diritto svizzero adempie i requisiti dell'articolo 59 della Convenzione.

2.7.2 Art. 60 Richieste di asilo basate sul genere

Secondo il *paragrafo 1*, le Parti devono garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione del 1951²¹² sullo statuto dei rifugiati – che consente quindi il riconoscimento dello statuto di rifugiato²¹³ – e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

In Svizzera, la Convenzione sullo statuto dei rifugiati è in vigore dal 21 aprile 1955. Nel diritto nazionale, la violenza basata sul genere è considerata una persecuzione fondata sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale (art. 3 cpv. 1 della legge sull'asilo²¹⁴, LAsi). Con l'aggiunta della frase «Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile», l'articolo 3 capoverso 2 secondo periodo LAsi sancisce nella legge i gravi pregiudizi che affliggono esclusivamente le donne.

La Convenzione prevede inoltre la concessione di protezione internazionale alle donne che non adempiono i requisiti per ottenere lo statuto di rifugiato ma che, in caso di un ritorno nel loro Paese di provenienza, sarebbero esposte alla violenza

²¹² RS 0.142.30.

²¹³ Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 311.

²¹⁴ Legge federale del 26 giu. 1998 sull'asilo, LAsi; RS 142.31.

basata sul genere. Tale violenza consiste nella minaccia di un trattamento inumano o degradante o in un serio pericolo per la vita della vittima. Questa disposizione è adempiuta dalle garanzie di cui all'articolo 3 CEDU (cfr. anche art. 61 della Convenzione). Secondo questa disposizione nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti e nessuno può essere espulso se vi sono gravi motivi che fanno supporre che dopo l'espulsione incomba un trattamento lesivo ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Va inoltre esaminato nel singolo caso se un'espulsione dalla Svizzera sia ragionevolmente esigibile: un'espulsione non è ammissibile se, in considerazione del contesto nel Paese di provenienza, la situazione personale dell'interessato è talmente pregiudicata che l'interesse pubblico all'espulsione deve lasciare il passo al suo interesse privato (art. 83 cpv. 4 LStr). In questo contesto occorre menzionare il postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale²¹⁵ che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare o eventualmente ridisciplinare lo statuto dell'ammissione provvisoria nelle leggi sull'asilo e sugli stranieri.

Il *paragrafo 2* impone alle Parti di accertarsi che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione come anche agli aspetti che possono condurre alla concessione dello statuto di rifugiato. La legislazione svizzera adempie tale requisito con l'articolo 3 capoverso 2 secondo periodo LAsi, secondo cui occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile in tutti gli aspetti che caratterizzano la persecuzione.

Il *paragrafo 3* obbliga le Parti a garantire per i richiedenti l'asilo un trattamento sensibile al genere che comprenda l'accoglienza, i servizi di supporto e le procedure, nonché i collaboratori degli Stati Parte ivi attivi. Secondo il diritto svizzero, i richiedenti l'asilo devono essere alloggiati in camere separate a seconda del sesso²¹⁶. Possono essere perquisiti soltanto da una persona dello stesso sesso²¹⁷. Tutti i richiedenti l'asilo hanno accesso al sistema sanitario svizzero tramite l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e ricevono le cure mediche necessarie²¹⁸. Le persone che partecipano alla procedura di asilo sono formate e sensibilizzate in maniera speciale sulla persecuzione di genere. Presso la Segreteria di Stato della migrazione è inoltre attivo un gruppo specializzato che, occupandosi specificamente di tale tematica, allestisce materiali didattici e strumenti di lavoro, oltre a fungere da servizio di contatto per questioni inerenti alla tematica.

Inoltre l'articolo 17 capoverso 2 LAsi delega la competenza per emanare disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori al Consiglio federale che ha quindi emanato a livello di ordinanza prescrizioni specifiche per le procedure d'asilo delle donne. L'articolo 5 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999²¹⁹ sull'asilo (OAsi 1)

²¹⁵ 14.3008 «Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione».

²¹⁶ Art. 4 dell'ordinanza del DFGP del 24 nov. 2007 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo; RS **142.311.23**.

²¹⁷ Art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo.

²¹⁸ Art. 3 cpv. 1 della legge federale del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie, LAMal; RS **832.10**, in combinato disposto con art. 1 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, OAMal; RS **832.102**.

²¹⁹ RS **142.311**.

sancisce il diritto dei coniugi, partner registrati e famiglie a una procedura individuale e a un esame separato delle proprie allegazioni. L'articolo 6 OAsi 1 prescrive che se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 60 della Convenzione.

2.7.3 Art. 61 Diritto di non-respingimento²²⁰

Il *paragrafo 1* obbliga le Parti ad adottare le misure necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale. Il *paragrafo 2* esige che le Parti garantiscano che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

In Svizzera è garantita la validità e l'applicazione sia della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (segnatamente l'art. 33) sia della CEDU (segnatamente l'art. 3). Il divieto di respingimento è inoltre sancito nel diritto nazionale dall'articolo 5 LAsi. Esso vale per tutti e deve dunque essere osservato in tutte le situazioni in materia di diritto degli stranieri o d'asilo e nel quadro di tutti i respingimenti. La Svizzera ha pertanto adottato tutte le misure legislative o di altro tipo necessarie per applicare il principio del Non-Refoulement alle vittime di violenza contro le donne.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 61 della Convenzione.

2.7.4 Capitolo VIII Cooperazione internazionale (art. 62-65)

2.7.5 Art. 62-64

La cooperazione internazionale instaurata dalla Convenzione concerne aspetti amministrativi, penali e civili. Conformemente all'uso attuale nei nuovi strumenti giuridici del Consiglio d'Europa e dell'ONU, l'*articolo 62* copre tutti e tre gli aspetti. La Convenzione mira a creare la base per una cooperazione che elimini il più possibile gli ostacoli a una rapida diffusione delle informazioni e delle prove. L'obbligo di cooperazione ha validità generale. Secondo l'*articolo 62 paragrafo 1*, il suo fine è prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel suo campo d'applicazione (*lett. a*), proteggere e assistere le vittime (*lett. b*), condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla sua base (*lett. c*) e applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti (*lett. d*). La Svizzera ha adottato diversi strumenti internazionali che promuovono la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 62²²¹.

²²⁰ Denominato in Svizzera *divieto di respingimento o principio del Non-Refoulement*.

²²¹ Convenzione europea del 20 apr. 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale, RS **0.351.1**, e il suo Secondo protocollo addizionale, RS **0.351.12**; Convenzione europea del 13 dic. 1957 di estradizione, RS **0.353.1**, e i suoi due Protocolli addizionali, RS **0.353.11** e RS **0.353.12**; Convenzione del 19 ott. 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) RS **0.211.231.011**; Convenzione dell'Aia del 5 ott. 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, RS **0.211.231.01**.

L'articolo 62 paragrafo 2 si ispira all'articolo 11 capoversi 2 e 3 della Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale²²². Mira a facilitare alla vittima la possibilità di sporgere denuncia, consentendole di presentarla presso le autorità competenti del suo Stato di residenza. In seguito le autorità competenti possono avviare un procedimento o trasmettere la denuncia alle autorità dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato. La trasmissione avviene in sintonia con le pertinenti disposizioni dei trattati di cooperazione vigenti tra le Parti in questione²²³.

L'articolo 62 paragrafo 3 concerne le Parti che aderiscono alla Convenzione ma non sono parte dei pertinenti strumenti giuridici in materia. La Svizzera non deve stipulare un trattato per cooperare con gli altri Stati in materia penale: il diritto svizzero consente una tale cooperazione e ne stabilisce le condizioni (AIMP).

Secondo il paragrafo 4, infine, le Parti si sforzano di integrare la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di Paesi terzi.

Nell'ambito del *diritto penale*, la Svizzera agisce ai sensi degli articoli 63 e 64 nella misura in cui l'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente, ossia senza previa domanda, a un'autorità omologa estera informazioni e mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che questa trasmissione permetta di avviare un procedimento penale o faciliti lo svolgimento di un'istruzione penale pendente²²⁴. Anche nell'ambito della *protezione dei minori secondo il diritto civile*, le informazioni sono trasmesse all'estero se l'interesse alla protezione del minore lo esige. L'autorità svizzera che riceve informazioni dall'estero le trasmette direttamente all'autorità svizzera competente affinché questa possa impiegarle nel pertinente procedimento civile, penale o amministrativo.

Gli articoli 62 e seguenti concernono pure l'esecuzione di sentenze e altre decisioni pronunciate dalle autorità. Nell'ambito del diritto civile è applicabile la legge federale del 18 dicembre 1987²²⁵ sul diritto internazionale privato (LDIP). Per le relazioni con gli Stati UE/AELS (eccettuato il Liechtenstein) è determinante la Convenzione di Lugano²²⁶ e singoli trattati bilaterali. Per il momento non esistono ancora trattati multilaterali, cui la Svizzera potrebbe aderire, volti a riconoscere ed eseguire misure di protezione estere. Ad ogni buon conto, la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sta esaminando l'opportunità di creare uno strumento internazionale nell'ambito in questione. La Svizzera partecipa ai relativi lavori. Una parte di questo ambito è già coperta dalle vigenti convenzioni dell'Aia concernenti la protezione dei minori²²⁷.

222 32001F0220 2001/220/GAI: Decisione quadro del Consiglio del 15 mar. 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

223 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 330.

224 Art. 67a AIMP.

225 RS 291

226 Convenzione del 30 ott. 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, CLUG; RS 0.275.12

227 In particolare la legge federale del 21 dic. 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, LF-RMA; RS 211.222.32.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti degli articoli 62-64 della Convenzione, in larga misura non vincolanti.

2.7.6 Art. 65 Protezione dei dati

Secondo l'*articolo 65*, i dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione del 28 gennaio 1981²²⁸ sulla protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE n. 108).

La suddetta Convenzione, entrata in vigore in Svizzera il 1° febbraio 1998, mira a aumentare, nel settore privato e pubblico, la protezione giuridica delle singole persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale che le riguardano. Il suo scopo è garantire in tutti gli Stati contraenti una protezione minima della personalità nell'ambito dell'elaborazione dei dati personali e una certa armonizzazione del sistema protettivo; assicura inoltre il flusso internazionale di dati personali, nel senso che nessuno Stato contraente può proibire la trasmissione di informazioni a un altro Stato che garantisce la protezione minima ai sensi della Convenzione. La Convenzione n. 108 è completata dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati²²⁹. Nel 2011 il Consiglio d'Europa ha avviato una procedura di modernizzazione della Convenzione n. 108.

In Svizzera, la protezione dei dati personali è disciplinata dalla LPD, che mira a proteggere la personalità e i diritti fondamentali di persone fisiche e giuridiche i cui dati (compresi quelli degni di particolare protezione o i profili della personalità) sono oggetto di trattamento da parte di privati o enti federali. Va protetto in particolare il diritto all'autodeterminazione nel campo dei dati, garantito dall'articolo 13 capoverso 2 Cost. La LPD soddisfa le esigenze della Convenzione n. 108.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 65 della Convenzione.

2.8 Capitolo IX Meccanismo di controllo (art. 66 - 70)

La Convenzione prevede un meccanismo di controllo relativamente ampio destinato ad assicurare l'applicazione della Convenzione da parte delle Parti. Tale meccanismo si fonda su due pilastri: il *GREVIO*, un Gruppo di esperti incaricato di vigilare sull'attuazione (art. 66) e il *Comitato delle Parti*, un'autorità politica (art. 67). Questo meccanismo corrisponde a quello della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.²³⁰

Il GREVIO è composto da un minimo di 10 a un massimo di 15 membri, nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti (*art. 66 par. 2*). L'elezione dei membri del GREVIO si basa su criteri ben precisi: i membri devono essere selezionati tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, pari opportunità tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza dome-

228 Convenzione n. 108, RS **0.235.1**.

229 RS **0.235.11**

230 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2013, RS 0.311.543.

stica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della Convenzione (art. 66 cpv. 4 lett. a). Il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato e i membri devono rappresentare i principali sistemi giuridici, da un lato, e gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica, dall'altro (art. 66 par. 4 lett. b, c e d). Essi non rappresentano gli Stati che li hanno eletti ma devono partecipare al GREVIO a titolo individuale ed essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni (art. 66 par. 4 lett. e). Il Comitato delle parti, composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione (art. 67 par. 1), è incaricato principalmente di eleggere i membri del GREVIO. Garantisce la partecipazione equa di tutte le Parti alla procedura di controllo e rafforza al contempo la cooperazione tra le Parti nonché tra queste ultime e il GREVIO.

La procedura di controllo diretta dal GREVIO inizia con la presentazione da parte delle Parti di un primo rapporto sulle misure destinate ad attuare la Convenzione (art. 68 par. 1). Al fine di agevolare i lavori di monitoraggio delle Parti, la successiva procedura di valutazione non si baserà più sull'intera Convenzione, ma sarà suddivisa in cicli e si concentrerà su disposizioni specifiche selezionate dal GREVIO e valutate sulla base di questionari tematici (art. 68 par. 3). In collaborazione con le autorità nazionali, il GREVIO può inoltre organizzare delle visite nei Paesi interessati se le informazioni ricevute sono insufficienti (art. 68 par. 9). Sulla base delle informazioni ricevute, comprese quelle delle ONG, della società civile, delle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani e di altri organi del Consiglio d'Europa come il Commissario dei diritti dell'uomo, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure prese dalla Parte interessata (art. 68 par. 5, 8 e 11). Le conclusioni del GREVIO risultano da un dialogo con le Parti e sono pubblicate insieme al rapporto. Al fine di dare al dialogo un peso politico, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto, delle raccomandazioni riguardanti determinate misure (art. 68 par. 12).

Un punto di forza del meccanismo di controllo della Convenzione consiste nella procedura speciale con cui il GREVIO è autorizzato a esigere dalla Parte interessata una bozza di rapporto sulle misure da questa adottate, al fine di impedire l'insorgere di fenomeni gravi, importanti o duraturi connessi a uno qualsiasi dei reati che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione. La condizione per esigere un tale rapporto speciale è che il GREVIO abbia ricevuto informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata. Sulla base delle informazioni ricevute, il GREVIO può far condurre un'indagine, che in casi eccezionali può includere una visita del territorio della Parte in questione (art. 68 par. 13-15). A seconda dei risultati, le conclusioni di questa procedura speciale danno adito a raccomandazioni trasmesse al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa²³¹. Un'ulteriore particolarità che corrisponde a un altro vantaggio del meccanismo consiste nel fatto che il GREVIO può adottare raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della Convenzione. Tali raccomandazioni hanno una valenza comune per tutte le Parti e non concernono un Paese in particolare. Malgrado non siano vincolanti, esse costituiscono per le Parti

231 Questa procedura speciale si orienta alla procedura d'inchiesta di cui al Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, (CEDAW, art. 8), entrato in vigore per la Svizzera il 29 dic. 2008; RS 0.108.1.

un importante riferimento per capire meglio i temi della Convenzione e comprendendo delle direttive (art. 69)²³². Dato il ruolo decisivo svolto dai Parlamenti nazionali nell'applicazione della Convenzione, che in numerosi casi può esigere modifiche legislative, è previsto che i rapporti e le conclusioni del GREVIO siano loro presentati (art. 70).

È opportuno che l'attuazione di questo meccanismo di controllo da parte della Svizzera segua strettamente quella adottata per altri trattati del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani già ratificati dal nostro Paese²³³ in quanto i meccanismi di controllo previsti da questi trattati hanno funto da modello. Il fatto che la procedura di valutazione si basi su questionari tematici e non su rapporti dettagliati e periodici agevola l'attuazione del meccanismo di controllo. Parimenti, il fatto che le visite sul territorio siano solo sussidiarie ed eccezionali facilita il lavoro delle autorità nazionali.

2.9 Capitoli X - XII Relazioni con altri strumenti internazionali, emendamenti alla Convenzione e clausole finali (art. 71 - 81)

Queste disposizioni comprendono sostanzialmente le consuete modalità in materia di composizione delle controversie (art. 74), firma ed entrata in vigore (art. 75), adesione alla Convenzione (art. 76), applicazione territoriale (art. 77), riserve (art. 78 e 79), denuncia (art. 80) e notifica (art. 81) presenti anche in altri trattati del Consiglio d'Europa.

La Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014 ossia dopo che è stata ratificata da minimo dieci Stati, di cui almeno otto membri del Consiglio d'Europa, come prescritto dall'articolo 75 paragrafo 3. Su invito del Comitato dei Ministri possono aderirvi anche Stati non membri del Consiglio d'Europa che non hanno partecipato alla sua elaborazione (art. 76). Essa può essere denunciata in qualsiasi momento con un termine di tre mesi mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (art. 80).

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della Convenzione, salvo quelle previste esplicitamente (art. 78 par. 1), elencate esaustivamente all'articolo 78 paragrafo 2. Ogni Parte può inoltre precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34 (art. 78 par. 3). Le riserve previste dall'articolo 78, paragrafi 2 e 3, sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata, ma possono essere rinnovate per periodi di uguale durata (art. 79 par. 1). Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva (art. 79 par. 2).

232 Anche questa procedura si orienta alla CEDAW (art. 21 par. 1). In seno al Consiglio d'Europa, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) sta redigendo, alla stessa stregua, delle raccomandazioni relative a misure politiche, di carattere generale, destinate ai Governi degli Stati membri.

233 P. es. la menzionata Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani o la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata dalla Svizzera il 21 ott. 1998; RS **0.441.1**.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

L'adesione alla Convenzione comporta soltanto ripercussioni di poco conto sulle finanze e sul personale della Confederazione. Determinati oneri supplementari risulteranno segnatamente dal controllo dell'applicazione della Convenzione e dall'istituzione, richiesta dalla stessa, di un organismo di coordinamento responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne contemplata dalla Convenzione. L'ambito Violenza domestica dell'UFU è il servizio più idoneo ad assumere i due suddetti compiti. Dispone infatti delle conoscenze specifiche e della rete di relazioni a livello federale e cantonale necessarie per attuare efficacemente la Convenzione, osservare le misure in corso e gli sviluppi, nonché presentare il rapporto richiesto al GREVIO, responsabile per il controllo dell'attuazione della Convenzione. Per assumere questa funzione l'UFU necessita prevedibilmente di un posto e di risorse materiali supplementari.

3.2 Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni

Un possibile onere supplementare per i Cantoni potrebbe risultare da un'eventuale istituzione di un servizio di consulenza telefonica uniforme e dalla creazione di posti supplementari nelle case protette per donne. L'onere supplementare generato dall'intensificazione della cooperazione internazionale nel perseguimento penale e nella prevenzione dovrebbe essere gestibile con le risorse esistenti.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012²³⁴ sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011–2015²³⁵. L'apertura della procedura di consultazione concernente la ratifica della Convenzione figura al numero 14 degli obiettivi del Consiglio federale 2015²³⁶.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri rientrano nella competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione²³⁷).

²³⁴ FF 2012 305.

²³⁵ FF 2012 6413.

²³⁶ <http://www.bk.admin.ch/themen/planung/04628/index.html?lang=it>

²³⁷ RS 172.010

5.2

Forma dell'atto

Sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, oppure comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. (art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.). La presente Convenzione è di durata indeterminata, può essere denunciata in ogni momento e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente trattato internazionale non richiede l'emanazione di nuove disposizioni federali, ma comprende comunque disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Il decreto federale che approva la Convenzione sottostà pertanto al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

**Decreto federale
che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011³ sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Visti l'articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafo 1 lettera e, articolo 44 paragrafo 3, articolo 55 paragrafo 1, articolo 59 paragrafi 1 e 4 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

- a. riserva in merito all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e:
la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 1 lettera e;
- b. riserva in merito all'articolo 44 paragrafo 3:
la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell'aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione);
- c. riserva in merito all'articolo 55 paragrafo 1:
la Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 55 paragrafo 1 a forme lievi di violenza fisica (art. 35 della Convenzione) soltanto in casi specifici;
- d. riserva in merito all'articolo 59:
la Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 59 soltanto in casi specifici.

Art. 2

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

Consiglio nazionale, xx. xxxx

Consiglio degli Stati, xx. xxxx

La presidente:

Il presidente:

Il segretario:

Il segretario:

Data di pubblicazione: xxx

Termine di referendum: xxx

¹ RS 101

² ...

³ FF

*Traduzione*¹

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Conclusa il ...

Entrata in vigore il ...

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n. 163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n. 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201, 2007);

ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

RS

¹ Dal testo originale francese (RO 2015 ...).

riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Art. 1 Obiettivi della Convenzione

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

- b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
 - c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
2. Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Art. 2 Campo di applicazione della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
2. Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
3. La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b. l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

- c. con il termine «genere» ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d. l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e. per «vittima» si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f. con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Art. 4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3. L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4. Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Art. 5 Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1. Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 6 Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II: Politiche integrate e raccolta dei dati

Art. 7 Politiche globali e coordinate

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2. Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Art. 8 Risorse finanziarie

Le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Art. 9 Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Art. 10 Organismo di coordinamento

1. Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Art. 11 Raccolta dei dati e ricerca

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

- a. raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- b. sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3. Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4. Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III: Prevenzione

Art. 12 Obblighi generali

1. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
3. Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
4. Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
5. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
6. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Art. 13 Sensibilizzazione

1. Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
2. Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 14 Educazione

1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Art. 15 Formazione delle figure professionali

1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
2. Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Art. 17 Partecipazione del settore privato e dei mass media

1. Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
2. Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV **Protezione e sostegno**

Art. 18 Obblighi generali

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3. Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4. La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5. Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Art. 19 Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Art. 20 Servizi di supporto generali

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Art. 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Art. 22 Servizi di supporto specializzati

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Art. 23 Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Art. 24 Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Art. 25 Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Art. 26 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Art. 27 Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Art. 28 Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V: Diritto sostanziale

Art. 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Art. 30 Risarcimenti

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2. Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3. Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Art. 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Art. 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Art. 33 Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Art. 34 Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Art. 35 Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Art. 36 Violenza sessuale, compreso lo stupro

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- a. atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 - b. altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 - c. il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Art. 37 Matrimonio forzato

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Art. 38 Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a. l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
- b. costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
- c. indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Art. 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a. praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
- b. praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Art. 40 Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Art. 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 lettera a e 39 della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 lettera a e 39 della presente Convenzione.

Art. 42 Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi
in nome del cosiddetto «onore»

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto «onore» non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Art. 43 Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Art. 44 Giurisdizione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:

- a. sul loro territorio; o
- b. a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
- c. a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o

- d. da uno loro cittadino; o
 - e. da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
2. Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
 3. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
 4. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.
 5. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
 6. Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
 7. Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Art. 45 Sanzioni e misure repressive

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'extradizione.
2. Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Art. 46 Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a. il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b. il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c. il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d. il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e. il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f. il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
- g. il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h. il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i. l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Art. 47 Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI: Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Art. 49 Obblighi generali

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Art. 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Art. 51 Valutazione e gestione dei rischi

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Art. 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di

avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Art. 53 Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise *ex parte* con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Art. 54 Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Art. 55 Procedimenti d'ufficio e *ex parte*

1. Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Art. 56 Misure di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- a. garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
- b. garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
- c. informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
- d. offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
- e. fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
- f. garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
- g. assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
- h. fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
- i. consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2. Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Art. 57 Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno

Art. 58 Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età

Capitolo VII: Migrazione e asilo

Art. 59 Status di residente

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3. Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

- a. quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
- b. quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Art. 60 Richieste di asilo basate sul genere

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2. Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Art. 61 Diritto di non-respingimento

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII: Cooperazione internazionale

Art. 62 Principi generali

1. Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

- a. prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- b. proteggere e assistere le vittime;
- c. condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
- d. applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3. Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4. Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Art. 63 Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Art. 64 Informazioni

1. La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2. Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3. Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Art. 65 Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n. 108).

Capitolo IX: Meccanismo di controllo

Art. 66 Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito «GREVIO») è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
3. L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
4. L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
6. Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Art. 67 Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Art. 68 Procedura

1. Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
2. Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
3. La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.
4. Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
5. Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
6. Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
7. Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
8. Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa,

dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9. Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10. Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11. Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12. Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13. Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14. Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15. Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Art. 69 Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Art. 70 Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1. I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
3. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X: Relazioni con altri strumenti internazionali

Art. 71 Relazioni con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
2. Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI: Emendamenti alla Convenzione

Art. 72 Emendamenti

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello statuto del Consiglio d'Europa.
3. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII: Clausole finali

Art. 73 Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Art. 74 Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Art. 75 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4. Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 76 Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 77 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 78 Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- articolo 30, paragrafo 2;
- articolo 44, paragrafi 1 lettera e, 3 e 4;

- articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
 - articolo 58 esaminato insieme agli articoli 37, 38 e 39;
 - articolo 59.
3. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
4. Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Art. 79 Validità ed esame delle riserve

1. Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
2. Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.
3. La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Art. 80 Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 81 Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni

Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 75 e 76;
- d ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'articolo 78;
- f ogni denuncia presentata conformemente all'articolo 80;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

(Seguono le firme)

Privilegi e immunità (art. 66)

1. Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione «altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese» comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.
2. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:
 - a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;
 - b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
4. I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.
5. Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.